

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	76
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	230
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	240

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpi; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	Pag.	244
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	255
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	263
AFFARI SOCIALI (XII)	»	268
AGRICOLTURA (XIII)	»	277
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	320
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	336
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	338
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	339
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	341
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	343
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	345

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 5 luglio 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.10 alle 15.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, Colonnello Antonio Medica, sullo stato e le prospettive dell'Ente 4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 luglio 2017.

Audizione informale del Direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, Colonnello Antonio Medica, sullo stato e le prospettive dell'Ente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (*Esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, premette che le proposte di legge di cui si avvia l'esame intendono risolvere alcune criticità emerse

in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. Specifica che con il suo intervento rappresenterà il quadro normativo vigente – limitatamente agli aspetti che più interessano la VII Commissione –, sottolineando le criticità che questo determina, mentre il collega Boccuzzi, relatore per l'XI Commissione, darà conto delle soluzioni ipotizzate dalle proposte stesse per risolverle. Ricorda, quindi, che il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha disposto, all'articolo 3, che per specifici organismi ed enti, tra i quali gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le disposizioni da esso recate dovevano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. L'individuazione di queste ultime era demandata all'emanazione – entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore – di specifici decreti interministeriali che, però, per la scuola non sono mai intervenuti.

Al contempo, l'articolo 2 dello stesso decreto ha definito datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che

ha la responsabilità dell'organizzazione stessa, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni – quali sono le scuole – per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Ed il secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 definisce ampiamente le prerogative gestionali del dirigente scolastico: « 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. ». Su questa base, dunque, il datore di lavoro nelle scuole è stato individuato nel dirigente scolastico. Al contempo, l'articolo 18, comma 3, del decreto ha disposto che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi da esso previsti (relativamente ai richiamati interventi) si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Com'è noto, la legge n. 23 del 1996 ha disposto che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria superiore, nonché a convitti ed istituzioni educative statali. La stessa legge ha previsto che gli enti locali possono

delegare alle scuole, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici, assicurando, a tal fine, le necessarie risorse finanziarie. Essi provvedono, altresì, ai relativi impianti. In questo quadro, dunque, mentre la proprietà degli edifici scolastici e l'onere della loro manutenzione spetta all'ente locale, è il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, ad avere le responsabilità sulla sicurezza dei fabbricati che derivano dal decreto legislativo n. 81 del 2008, responsabilità che permangono anche in presenza di segnalazioni e richieste all'ente proprietario dell'edificio scolastico di interventi di manutenzione o messa in sicurezza. Dirigente che, però, non ha risorse economiche per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente sui rischi delle strutture, né ha le capacità tecniche necessarie. Peraltro, la mobilità che interessa i dirigenti scolastici e i docenti determina che difficilmente costoro possono essere in possesso di conoscenze e informazioni relative all'immobile nel quale si svolge l'attività scolastica. Si tratta di incongruenze che anche il Procuratore Guariniello aveva sottolineato durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di edilizia scolastica. E lo stesso Governo, in sede di risposta ad interrogazioni relative alla condanna di un dirigente scolastico a seguito del terremoto dell'Aquila, aveva ravvisato la necessità di un intervento normativo in materia. Osserva che queste due iniziative parlamentari danno ora l'occasione di discutere della questione, con l'obiettivo di individuare una soluzione, che spera possa ricevere il contributo di tutti i gruppi.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, rileva che, come evidenziato dall'on. Rocchi, le proposte di legge all'esame si propongono l'obiettivo di risolvere le criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. In particolare, nella relazione illustrativa riferita alla proposta di legge C. 3830 si evidenzia l'esigenza di un intervento normativo volto a sanare le

lacune della disciplina in materia, che attribuisce ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto « datori di lavoro », ignorando che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e, in generale, di tutti gli operatori scolastici. Nella stessa relazione illustrativa si osserva, peraltro, che ai dirigenti scolastici non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture. Analogamente, nella relazione riferita alla proposta di legge C. 3963 si evidenzia come gli edifici scolastici pubblici siano di proprietà degli enti territoriali e sia pertanto incongruo chiamare in causa per la valutazione dei rischi, a pari titolo, i dirigenti e i tecnici degli enti proprietari delle mura e i dirigenti scolastici e, con essi, i responsabili della sicurezza sul posto di lavoro. Si rileva, poi, che il personale scolastico non ha poteri decisionali sulla manutenzione del bene immobile e non possiede le capacità tecniche e le conoscenze necessarie in relazione all'immobile nel quale si svolge l'attività scolastica. Al riguardo, occorre considerare che nell'applicazione della normativa richiamata dalla relatrice per la VII Commissione si è sviluppata una costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale appare consolidata nel riconoscere la titolarità delle responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole sia in capo ai rappresentanti degli enti locali proprietari degli edifici sia in capo ai responsabili degli istituti. Traendo spunto dai casi ricordati nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, ricorda in primo luogo la sentenza n. 12228 del 2015, con la quale è stata confermata la condanna dei dirigenti della Provincia di Torino e di alcuni professori succedutisi nel tempo nella qualità di responsabile per la sicu-

rezza dell'istituto, per il crollo del soffitto di un'aula del Liceo « Darwin » di Rivoli. In particolare, la sentenza, pur affermando come i poteri di spesa e di intervento spettino esclusivamente alla Provincia, ha precisato che l'istituzione scolastica deve essere intesa quale « datore di Lavoro », nonostante essa non sia dotata di poteri decisionali e di spesa. La sentenza, in particolare, pur riconoscendo le limitazioni alla responsabilità in capo ai responsabili scolastici, soprattutto in ordine alla mancanza di determinati poteri, ha tuttavia evidenziato come la mancanza dei richiamati poteri sia colmata dalla presenza di altre categorie di poteri in capo all'istituto scolastico, idonei a garantire un elevato livello di sicurezza negli edifici scolastici, ivi compresa anche « l'interruzione dell'attività » scolastica. La stessa vicenda ha poi prodotto un ulteriore intervento della Corte, con la sentenza n. 12223 del 2016: infatti, pur riconoscendo la responsabilità degli interventi strutturali in capo alla Provincia, la Corte affermato che il datore di lavoro rimane la scuola, con susseguente responsabilità dei soggetti individuati come responsabili per la sicurezza e prevenzione, che non possono ritenersi esenti da colpe anche nel caso in cui abbiano regolarmente e prontamente chiesto all'ente locale di intervenire con i necessari lavori strutturali e di manutenzione. Con la sentenza n. 2536/2016, sono stati condannati, invece, il dirigente scolastico ed il dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia de L'Aquila per il Convitto crollato a seguito del terremoto. In particolare, la sentenza, partendo dalla considerazione che i convitti sono istituzioni educative ma non scolastiche, e che, quindi, sono configurati come enti autonomi con sedi di loro proprietà, ha ricondotto al dirigente scolastico lo stesso profilo di colpa afferente alla mancata adozione di iniziative in prossimità dell'evento, volte a sottrarre i giovani alla rovina dell'edificio. Per quanto attiene alle responsabilità del dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia, la Corte ne ha riconosciuto la posizione di garanzia, ba-

sata sia sulla legge sia sul contratto, cioè su una specifica convenzione tra convitto e Provincia. Allo stesso tempo, prosegue la Corte, l'inesistenza di fondi sufficienti ed i vincoli di carattere culturale ed artistico non potevano limitare l'obbligo di sicurezza per il quale il dirigente avrebbe dovuto attivarsi coinvolgendo le varie amministrazioni competenti. Anche nel caso in cui non fosse stato possibile alcun intervento significativo, sussisteva l'obbligo di segnalare il rischio all'ente di appartenenza, al vertice del Convitto ed agli organi amministrativi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibizione all'uso della struttura e dichiarazione di inagibilità. Infine, con la sentenza n. 30143/2016 è stato chiarito che, per quanto concerne la gestione della sicurezza nelle scuole, occorre distinguere tra misure di tipo « strutturale ed impiantistico », di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile (e titolare del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure), e gli adempimenti di tipo unicamente « gestionale » ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica, con ciò dichiarando inammissibile il ricorso di un dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva di un comune, che aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado per non aver adottato specifiche misure antincendio. Venendo al contenuto dei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, segnala che la proposta di legge C. 3830 si compone di un solo articolo, che introduce nell'articolo 18 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 un nuovo comma 3-bis stabilendo che i dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, siano esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. Come ricordato dalla relatrice per la VII Commissione,

infatti, sulla base della disciplina vigente, gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione e tali obblighi si intendono assolti dai dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. La novella precisa inoltre che la richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o del soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia. Anche la proposta di legge C. 3963 si compone di un solo articolo e reca due novelle al testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. In primo luogo, all'articolo 13, che identifica i soggetti titolari dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si inserisce un comma 7-bis ai sensi del quale, nelle sedi delle istituzioni scolastiche, la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all'attività scolastica. Inoltre, nell'articolo 17, che individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettino in via esclusiva all'ente proprietario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la settimana prossima inizierà un ciclo di audizioni.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale.

COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.

COM (2017) 251 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, con riferimento ai documenti in oggetto, nella seduta del 15 giugno scorso è intervenuto il rappresentante del Governo e che nelle precedenti sedute sono intervenuti alcuni colleghi nella discussione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui le Commissioni riunite potranno esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali documenti.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del collega Baruffi, relatore per la XI Commissione, comunica che è in fase conclusiva la predisposizione della proposta di documento finale. Preannuncia, quindi, l'intenzione di renderla disponibile quanto prima ai colleghi per recepire eventuali integrazioni, prima di procedere alla relativa votazione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.

Audizione di esperti	10
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	10
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	22

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	20
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	23

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A Dambrosio	21
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 luglio 2017.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.

Audizione di esperti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 luglio 2017 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – individuato, a seguito delle procedure esperite, in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro; la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte del soggetto individuato in base alle procedure in Intesa Sanpaolo. Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Si intende inoltre consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria. Si ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto. Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e

pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari). Si ricorda altresì che le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione. Più in dettaglio, ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato: in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013. La Commissione UE riferisce che l'Italia, in tale contesto, ha ritenuto che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative. Il Governo ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, articoli 80-95, che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza. Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due banche venete. Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame. La Commissione ha ritenuto che le misure adottate siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la citata Comunicazione della Commissione di luglio 2013 sugli aiuti di Stato al settore bancario, in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato. Entrambi gli istituti destinatari degli aiuti saranno dunque liquidati in modo ordinato e usciranno dal mercato; le attività trasferite a Intesa San Paolo ver-

ranno ristrutturare e significativamente ridotte; queste misure limiteranno le distorsioni della concorrenza che vengono da tali aiuti. La Commissione riferisce che sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti. Inoltre, a parere della Commissione, il soggetto acquirente, Intesa, è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli *asset* secondo la migliore offerta ricevuta: non si tratta dunque di un aiuto di Stato nei confronti di Intesa. Le autorità europee reputano che detta vendita consentirà di abbassare l'ammontare della rimanente massa liquidatoria, finanziata da crediti forniti da Intesa.

Il provvedimento è costituito da 10 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.

L'articolo 2, al comma 1, ad esito della citata positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di: sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa; prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente; adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione. Ai sensi del comma 2 sono previste specifiche misure (per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione, mentre al comma 3 viene chiarita la decorrenza dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli *asset* e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame. In particolare, in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza. Entrando più nel dettaglio, ai sensi del comma 2, dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, con l'esclusione del provvedimento di liquidazione, dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione. Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto in esame si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.

L'articolo 3, al comma 1 dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici

individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Non si applica inoltre, in base al testo, stante la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 90, comma 2, del Testo Unico Bancario. Le norme in esame espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum*, sancito dall'articolo 2741 del codice civile: determinate passività indicate dalle norme sul *bail-in* nel quadro di una procedura di risoluzione, (articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015); i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa. Il comma 2 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. In particolare si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione.

Al riguardo si evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a. Il testo precisa che non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il ce-

dente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società). Si chiarisce che al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in tema di cessione di enti sottoposti a risoluzione. Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. In sintesi, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali, il Ministero o, ove previsto dalla legge, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. In pendenza del predetto termine, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Non si applica il comma 6 del medesimo articolo, che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto. Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema

di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Si chiarisce che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile. Il comma 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del

rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, di cui al regolamento (UE) n. 139/2004, essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Infine, il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Ai sensi del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure: concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di *due diligence*, disciplinata al comma 4, e alle retrocessioni di beni ed *asset* dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera *a*): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liqui-

dazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate). La garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta *due diligence*; degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera *b*), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro; fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro; concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni; l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni. Complessivamente, dunque, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva ad un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure in esame devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori. Si stabilisce che il decreto di cui all'arti-

colo 2, comma 1, preveda che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della legge fallimentare. Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1, il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione. Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di *due diligence*. Entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una *due diligence* sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo

dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Tali esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza. Ad esito della *due diligence*: il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera *b*; il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto ministeriale di adozione delle misure in commento. Si applica la predetta lettera *a*) in ordine agli adeguamenti dell'importo. Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni: partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione. Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite *ex lege* o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di *asset* dai soggetti in liquidazione al cessionario. Ai sensi del comma 7, nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della *due diligence*, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della Società per la Gestione di Attività S.p.A. (SGA). A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi. Ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si prevede che i commissari liquidatori cedano alla SGA crediti deteriorati e altri attivi delle banche poste in liquidazione non ceduti o retrocessi, unitamente ad eventuali altri beni, contratti, rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. La disposizione prevede una deroga alle norme del Testo unico bancario in tema di cessioni di rami d'azienda bancaria. Si applica l'articolo 3, comma 2 il quale prevede che, in caso di urgenza, il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisca il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) e dei provvedimenti assunti dia notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni. Il comma 2 stabilisce che il corrispettivo della cessione sia rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA. Il comma 3 prevede che la SGA amministri i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1. In tal senso è prevista una deroga alle disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, di cui all'articolo 108 in materia di vigilanza del Testo unico bancario. Il comma 4 prevede che: la SGA possa costituire uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del presente articolo; i patrimoni destinati pos-

sano essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società; la relativa deliberazione dell'organo di amministrazione determini i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato; detta deliberazione sia depositata, iscritta e pubblicata secondo le previsioni civilistiche (articolo 2436 del codice civile, che disciplina gli adempimenti pubblicitari per le modifiche statutarie nelle società per azioni); ai sensi del secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile, nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possano fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia; decorsi 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione, ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale, i beni e i rapporti giuridici individuati siano destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA e costituiscano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti; per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato, la SGA risponda nei limiti del patrimonio stesso, salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente; si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2447-*quinquies*, commi 2, 3 e 4 del codice civile in materia di diritti dei creditori; i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società; si applichino le disposizioni dell'articolo 2447-*septies* del codice civile, in materia di bilancio che impongono una separata evidenziazione dei rendiconti riferiti ai diversi patrimoni; il rendiconto separato sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali; infine, per quanto non diversamente disposto dall'articolo in esame, ai patrimoni destinati si applichino le disposizioni del codice civile

sopra richiamate. Il comma 5 prevede che la costituzione dei patrimoni destinati possa essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato per estratto e per notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. In questo caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata da parte della Banca d'Italia sul proprio sito. È prevista a riguardo una deroga al regime civilistico di cui all'articolo 2447-*quater*, secondo comma, in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato e all'articolo 2447-*quinquies*, commi primo e secondo, in materia di diritti dei creditori. Il comma 5 stabilisce altresì che i patrimoni destinati costituiti con decreto possano essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto al comma 4. Il comma 6 dispone che alla società SGA si applichi la disposizione ai sensi della quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato.

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015. Il comma 1 prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro suc-

cessori *mortis causa*) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855). Il comma 1 stabilisce altresì che l'accesso al Fondo di solidarietà avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 855 a 861 della legge medesima, come nel tempo modificate e integrate. Il comma 2 stabilisce che agli investitori di cui al comma precedente si applichino le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il comma prevede altresì che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In sintesi si dispone che le cessioni di azienda previste dall'articolo 3 determinano anche la cessione delle DTA. Le stesse cessioni sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP. I contributi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze al soggetto cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP; mentre le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP. In particolare, il comma 1 stabilisce che con le cessioni previste dall'articolo sono trasferiti anche i crediti d'imposta conver-

titi, i cosiddetti DTA, ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 56-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, con la possibilità di fruizione in capo ai cessionari dei medesimi crediti nella misura spettante ai cedenti. Il comma 2 prevede che le cessioni di cui all'articolo 3 sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Lo stesso comma prevede, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Il comma 3 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione, operando per le suddette cessioni lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione. Il comma 4 prevede che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Si prevede inoltre che le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP. Il comma 5 prevede che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di determinazione del canone annuo calcolato sulle attività per imposte anticipate, prevedendo il subentro del cessionario in luogo del cedente.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio». L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame. Il comma 1 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del citato Fondo e, dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016. Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della *due diligence* sul compendio ceduto, e della retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti si provveda per l'anno 2018 nel limite massimo di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il secondo periodo prevede che, al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze una situazione patrimoniale in esito alla *due diligence* citata e successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno. Il comma 3 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si stabilisce altresì che, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le norme contenute nel provvedi-

mento sono riconducibili alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », che le lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.55

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Nuovo testo C. 3343 Fiano.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in titolo è stato avviato dal Comitato permanente per i pareri il 28 giugno scorso con lo svolgimento della relazione e che la deputata Dieni ha chiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, che l'esame sia rimesso alla Commissione in composizione plenaria.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*). Rileva che la prima osservazione è volta a

riportare ad unità le condotte previste dalla formulazione del nuovo articolo 293-bis. Con particolare riferimento alla seconda osservazione, ricorda che la Commissione di merito ha già inserito nel testo in discussione l'inciso « salvo che il fatto costituisca più grave reato ». Con l'osservazione proposta si tratta di richiedere alla Commissione di valutare comunque ulteriormente l'opportunità o meno di un coordinamento con le disposizioni vigenti che puniscono condotte la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo.

Federica DIENI (M5S) pur condividendo le finalità del provvedimento, ritiene che lo stesso presenti profili di incostituzionalità che non sono compresi nella proposta di parere del relatore. Chiede, quindi, se sia possibile rinviare la votazione del parere alla seduta di domani per avere la possibilità di formulare osservazioni al relatore o di predisporre un parere alternativo. Se ciò non sarà possibile, chiede perlomeno di trasformare le osservazioni in condizioni. Nel caso di votazione nella seduta odierna, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, replicando alla collega Dieni, ritiene che i rilievi da sottoporre all'attenzione della Commissione Giustizia debbano essere formulati come osservazioni. Ribadisce inoltre che la seconda osservazione è stata inserita a solo scopo cautelativo.

Federica DIENI (M5S) ricorda che esistono sentenze di assoluzione per esibizione di saluti che richiamano il fascismo.

Emanuele FIANO (PD) replicando alla collega Dieni, osserva di conoscere le sentenze da lei citate, emanate a legislazione vigente e che la proposta di legge in discussione mira proprio a rendere penalmente rilevanti alcune condotte che non sono state ritenute punibili dalla giurisprudenza alla luce delle norme in vigore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, non essendoci motivi ostativi, può essere accolta la richiesta della deputata Dieni di votare la proposta di parere del relatore nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 5 luglio 2017.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A Dambruoso.

Il comitato si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4565 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. »;

considerato che le norme contenute nel provvedimento sono riconducibili alle

materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », che le lettere *e)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (Nuovo testo C. 3343 Fiano).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante « Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento legislativo è ascrivibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo unico introduce nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-bis, che punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – la propaganda del regime fascista e nazifascista;

rilevato, in particolare, che il nuovo articolo 293-bis, al primo comma, stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni;

rilevata l'opportunità di rendere la formulazione dell'articolo 293-bis più ade-

rente al principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, da un lato punendo la condotta di « chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti » – eliminando il termine « solo » che potrebbe generare incertezze –, e dall'altro riconducendo il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;

ricordato che i reati la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono puniti ai sensi della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta, all'articolo 1, la « riorganizzazione del disciolto partito fascista »;

ricordato, in particolare, che tale legge n. 645 del 1952 punisce la predetta riorganizzazione del partito fascista con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), dettando poi la disciplina dei reati di apologia (articolo 4) e manifestazioni fasciste (articolo 5);

osservato, in particolare, che, in base alla legge n. 645 del 1952, costituisce apologia del fascismo (articolo 4) la propaganda per la costituzione di una associa-

zione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista (la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516) e che la stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;

rilevato che, analogamente, la legge n. 645 del 1952 punisce le manifestazioni fasciste (articolo 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516);

rilevato inoltre che la legge 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (nota come legge Mancino) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico, istiga a commettere discriminazioni ovvero organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi;

rilevato, in particolare, che tale legge n. 205 del 1993, all'articolo 2, punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);

osservato che in relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba e quelle della legge Mancino e, quindi, all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria a fattispecie analoghe, la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha ritenuto le disposizioni della legge Mancino aventi carattere di sussidiarietà rispetto a quelle della precedente legge Scelba;

osservato che la proposta di legge in esame — secondo quanto affermato nella relazione illustrativa — ha l'obiettivo « di

delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti »;

rilevato, in particolare, che la clausola di riserva, introdotta dalla Commissione in sede referente, « Salvo che il fatto costituisca più grave reato », prevista dall'articolo 1, capoverso ART. 293-bis, primo comma, della presente proposta, intende salvaguardare l'applicazione del più grave reato previsto dalla disciplina vigente;

sottolineato, comunque, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalla cosiddette leggi Scelba e Mancino, in quanto alcune condotte potrebbero risultare riconducibili a più fattispecie di reato, per le quali sono stabilite pene in parte diverse e aggravanti differenziate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutati la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa, di riformulare l'articolo 293-bis, da un lato punendo la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, « propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti », e dall'altro riconducendo anche il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;

b) valutati la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalle cosiddette leggi Scelba e Mancino.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	25
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	34
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	35
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con una condizione) .	26
ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo)	36
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	37
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.	
Audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II » (Svolgimento e conclusione)	27

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema « Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE »	28
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (Esame e rinvio)	29
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (Seguito dell'esame e rinvio)	32

INTERROGAZIONI:

5-11693 Galgano: Sul doppio cognome dei figli	32
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) fa notare come, a dispetto della terminologia utilizzata nella proposta di parere testé illustrata, la cessione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca non sia affatto avvenuta nell'ambito di una procedura « aperta, concorrenziale e trasparente ». A suo giudizio, infatti, tale operazione dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione, in sede penale, da parte delle competenti autorità giudiziarie. Sottolinea, inoltre, che la cessione dei due gruppi bancari è, di fatto, già avvenuta ben prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 3, comma 3, del provvedimento in titolo prevede testualmente che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, « aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente ». Ciò premesso, ritiene che la proposta di parere del relatore potrebbe, quindi, essere riformulata, in modo da fare testuale riferimento al contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel concordare con la presidente, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S), pur prendendo atto della nuova formulazione della proposta di parere del relatore, preannuncia sulla stessa il voto contrario dei deputati del suo gruppo, che non ritiene

condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento all'esame della Commissione.

Carlo SARRO (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito alle disposizioni del codice civile in tema di pubblicità costitutiva e di pubblicità notizia che sono oggetto di deroga nell'ambito della cessione dei due gruppi bancari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge prevede che le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Esame emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso un'ulteriore proposta emendativa relativa al disegno di legge C. 4505 (Legge europea 2017), (*vedi allegato 3*) sulla quale la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata, ad esprimere il parere di competenza. Avverte che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha già presentato

una proposta alternativa contraria (*vedi allegato 4*). Trattasi dell'articolo aggiuntivo 9.03, presentato dal Governo, volto a modificare il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante « Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele ».

Fa presente, in particolare, che tale proposta emendativa dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. È prevista, inoltre, una specifica clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ricorda che l'articolo 48 richiamato prescrive ai paragrafi 1 e 2, primo periodo, che « 1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione. 2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta ».

Ciò premesso, ritenuto che l'articolo aggiuntivo in discussione concorre comunque a rafforzare le garanzie di sicurezza e la tutela della salute dei consumatori di cui all'articolo 32 della Costituzione, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole a condizione che sia riformulato in modo da incrementare la sanzione (*vedi allegato 5*), tenendo che la condotta ivi prevista si riferisce a violazioni con potenziali gravi conseguenze dannose per i consumatori stessi. Al fine di individuare la sanzione, si deve tenere conto che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 186 del 2011 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro la condotta del fabbricante, fornitore o importatore che non etichetta ed imballa una sostanza o miscela classi-

ficata come pericolosa ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme dal regolamento comunitario.

Considerato che quest'ultima condotta è da ritenere più grave rispetto a quella che l'articolo aggiuntivo in esame intende punire, ritiene opportuno prevedere che quest'ultima sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), alla luce delle considerazioni testé espresse dalla presidente, ritira la proposta alternativa di parere presentata dal suo Gruppo e preannuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle sulla proposta di parere della presidente e relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

Audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II ».

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Enrico QUADRI, *Ordinario*

di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema « Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE ».

Fabrizia GIULIANI (PD) comunica che l'audizione in titolo, organizzata dalla Commissione *Uguaglianza di Genere e Diritti delle Donne (FEMM) del Parlamento europeo* e a cui hanno partecipato anche Brigitte Filion, *Programme Officer*, Inter Parliamentary Union (IPU), Irene Zeilinger, *Executive Director, Garance ASBL*, Cinzia Sechi, *Advisor, European Trade Union Confederation (ETUC)* e Rossana Dinamarca, *Member of Parliament, Sweden* si inserisce all'interno di una serie di incontri volti ad approfondire il tema del mobbing e delle molestie sessuali sul posto di lavoro in modo da definire e supportare un'iniziativa di carattere « legislativo » a livello europeo su tale tematica.

Fa presente di essere stata convocata come esperta considerando il suo impegno sulle tematiche dell'uguaglianza di genere e della democrazia paritaria in Commissione Giustizia e tenuto conto del suo

precedente intervento il 5 marzo 2014 presso la commissione FEMM del Parlamento europeo in una conferenza inter-commissione sul tema « Prevenire la violenza di genere – una sfida per tutti » ed al quale parteciparono esponenti di tutti i Paesi membri dell'UE.

Riferisce che l'audizione, presieduta dalla Presidente Vilija Blinkeviciute, è stata introdotta dall'eurodeputata Pina Picerno (Gruppo S&D), la quale dopo aver spiegato le ragioni dell'audizione e auspicato un lavoro serio e concreto da parte del Parlamento europeo su temi ritenuti fondamentali ha poi lasciato la parola alle relatrici della giornata.

Prendendo la parola in tale sede, ricorda di aver introdotto il tema spiegando la differenza fra violenza in ambito domestico e in ambito pubblico e lavorativo su come entrambe le tipologie attengano direttamente alla pienezza della cittadinanza, ossia valori come l'eguaglianza, il rispetto per le differenze, il pieno godimento dei diritti. In una parola, la libertà.

Dopo aver illustrato l'importanza dell'adozione della Convenzione di Istanbul e ribadito il valore di un'eventuale ratifica della stessa Unione europea alla Convenzione stessa, si è quindi soffermata sulle definizioni di « *Mobbing* » e « *Molestie sessuali* » e sui dati di tali fenomeni a livello nazionale ed europeo, rimarcando la necessità di un intervento a livello europeo per contrastare efficacemente il fenomeno.

In riferimento ai dati italiani, ha richiamato l'attenzione sull'analisi delle statistiche relative le mancate denunce di episodi di abusi sessuali subiti da parte delle donne e sui principali fattori che favoriscono le molestie sul luogo di lavoro evidenziando come i primi tre fattori – « stress continuo », « mancanza di tempo per chiudere il lavoro » e « una non buona conciliazione vita privata-lavoro » – per quanto riguarda le madri lavoratrici siano fortemente correlati tra di loro producendo un circolo vizioso dal quale è difficilissimo uscire.

Si è poi soffermata sulla spiegazione del quadro giuridico italiano per quanto

riguarda i temi dell'audizione, segnalando in particolare la mancanza di una legge nel nostro ordinamento relativa al fenomeno del mobbing e la necessità di un'armonizzazione degli strumenti a livello comunitario.

Ha infine concluso il proprio intervento soffermandosi sulle evoluzioni che si sono registrate in termini di mobbing e molestie attraverso l'uso dei nuovi strumenti di comunicazione e sulle sfide rappresentate dal mondo virtuale. Fenomeni sui quali è importante che i legislatori a livello nazionale ed europeo riflettano ed intervengano in tempi rapidi.

Segnala infine che l'intervento di Cinzia Sechi, rappresentante della Confederazione europea dei sindacati, si è incentrato principalmente sui risultati del progetto «*Safe at home safe at work*» condotto dalla CES e cofinanziato dalla Comunità europea volto a reperire le buone pratiche sindacali e delle parti sociali per prevenire e contrastare la violenza di genere sul luogo di lavoro, che Brigitte Filion, rappresentante dell'*Inter Parliamentary Union*, ha invece concentrato la propria relazione sui risultati di uno studio condotto dall'UIP relativo il sessismo e le violenze a cui sono sottoposte le donne parlamentari, che Irene Zeilinger ha invece spiegato l'azione dell'ONG *Garance ASBL* di cui è membro, mentre Rossana Dinamarca, Parlamentare svedese, si è soffermata sulla propria esperienza personale e sulle problematiche riscontrate in prima persona nell'affrontare una situazione difficile come quella di subire una molestia sul luogo di lavoro.

Ricorda, infine, che sono a disposizione dei colleghi della Commissione la propria relazione e quella delle altre relatrici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Giuliani per la relazione svolta e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI, indi del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI, *relatore*, in primo luogo, ringrazia la Presidente per aver inserito all'ordine del giorno la proposta di legge C.4376 da lui presentata, che riproduce fedelmente il testo approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015, con 269 voti a favore, 27 contrari e 79 astenuti, in merito ai limiti da porre all'utilizzazione del rito abbreviato (C. 1129 Molteni). Si trattava di un provvedimento di assoluto buonsenso, presentato da deputati del Gruppo Lega Nord e poi modificato nel corso dell'esame parlamentare con la fattiva collaborazione dei gruppi di maggioranza ed opposizione (salvo una sola eccezione), diretto ad escludere l'applicabilità del rito abbreviato e del conseguente sconto di pena di un terzo per alcuni reati di gravissimo allarme sociale, tra i quali quelli riconducibile al gravissimo fenomeno del cosiddetto femminicidio. Ricordo che già nelle passate legislature provvedimenti su questo tema erano stati presentati dal gruppo della Lega ed approvati dalla Camera. Nella scorsa legislatura il testo della Camera venne modificato dal Senato inserendovi una materia sostanzialmente nuova relativa ai tempi del processo, che non ha superato il vaglio della Camera ed ha finito per affossare anche la parte condivisa relativa al rito abbreviato. In particolare, la proposta di legge, come quella già approvata, esclude il rito abbreviato per i seguenti reati: strage;

omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenni; omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente; omicidio premeditato; omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone; tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione; sequestro di minore cui consegue la morte dell'ostaggio; sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegue la morte dell'ostaggio. Il testo originario della proposta di legge C. 1129 non escludeva il rito abbreviato per alcuni specifici reati, ma riprendeva la scelta fatta dal nuovo codice di procedura penale nel 1988 che escludeva il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Con la cosiddetta legge sul giudice unico del 1999 fu eliminata questa esclusione. Nel corso dell'istruttoria fatta sulla proposta di legge C. 1129 è emersa l'opportunità di legare la limitazione dell'applicabilità del rito abbreviato non più alla natura della pena (ergastolo), ma ad una valutazione fatta dal legislatore sulla gravità particolare di specifici reati. È da dire che la scelta del 1988 legata alla natura della pena aveva il pregio di essere già passata indenne dal vaglio di costituzionalità. Tornando al contenuto della proposta di legge, faccio presente che l'esclusione del rito abbreviato per certi reati è volta ad evitare che anche in caso di delitti di sangue efferati sia applicabile lo sconto di pena previsto per il solo fatto che l'imputato abbia fatto la scelta processuale del rito abbreviato, che avrebbe il pregio di deflazionare il carico processuale del processo ordinario. Si tenga conto che, grazie al combinato disposto del bilanciamento delle circostanze e dell'applicazione dello sconto di pena del rito abbreviato, si può arrivare a condanne risibili di tredici o quattordici anni per il reato di omicidio. Spesso si tratta di omicidi di persone con le quali l'omicidio era o è ancora legato da rapporti affettivi. Inoltre, grazie ai benefici previsti dall'or-

dinamento penitenziario dopo sette od otto anni il colpevole può trovarsi a girare liberamente fuori dal carcere. Lo Stato, quindi, premia chi sceglie la via dell'abbreviato, senza alcun sindacato da parte del magistrato (non vi è un accordo come nel patteggiamento) e senza limitazioni relative alla gravità del fatto commesso. Tutto ciò è di difficile comprensione se si pensa alla gravità di alcuni fatti per i quali vi è possibile ottenere uno sconto di pena. Il testo approvato dalla Camera e quello che è ora in esame, quindi, mirano ad escludere il paradosso di premiare con uno sconto di pena colui che, pur avendo compiuto un efferatissimo reato di sangue, effettua una determinata scelta processuale. La *ratio* dei due testi deve essere quindi individuata nella non compatibilità di due giudizi che si trovano su piani diversi: il giudizio positivo dell'ordinamento a favore di scelte processuali deflattive e il giudizio, sempre dell'ordinamento, di massimo disvalore del fatto oggetto del processo. Il giudizio di disvalore del fatto commesso deve trovare corrispondenza nell'entità di pena comminata, senza che vi possa essere un premio (riduzione della pena di un terzo) in ragione del favore con il quale lo Stato considera i riti alternativi per i loro effetti deflattivi. Si tratta di piani di giudizi diversi che non possono sovrapporsi, come invece avviene con la disciplina vigente del rito abbreviato. L'esigenza di presentare una nuova proposta di legge che riproduce un testo già approvato dalla Camera nasce dal fatto che quel testo è stato cancellato dal Senato non perché lo abbia modificato in maniera sostanziale o lo abbia addirittura bocciato secondo le regole del bicameralismo perfetto, quanto piuttosto perché lo ha eliminato senza alcuna discussione. Tutto ciò nonostante che si trattasse di un provvedimento approvato pressoché all'unanimità dalla Camera. Per meglio comprendere tale affermazione occorre fare un breve *escursus* di ciò che è successo. Il 29 luglio 2015 la Camera ha approvato dopo un approfondito esame e modifiche la proposta di legge C.1129. La Commissione giustizia del Senato, nono-

stante si trattasse di un testo avente ad oggetto una materia estremamente delicata ed importante per la stessa opinione pubblica, ne ha avviato l'esame solo il 3 marzo 2016, peraltro abbinandolo (questa è la prima anomalia anche se non irregolarità) ad un altro provvedimento trasmesso dalla Camera (S. 2067), il cui contenuto era ben più vasto avendo ad oggetto la riforma del processo penale, delle intercettazioni e dell'ordinamento penitenziario. In un secondo momento è stata abbinata anche la proposta di legge approvata dalla Camera (S.1844) di riforma della prescrizione. In tutto sono stati abbinati ben 37 progetti di legge. Il dibattito in Commissione giustizia del Senato si è incentrato unicamente sui testi di riforma del processo penale e della prescrizione, trasfusi con alcune modifiche in un testo unificato, che si trova ora all'esame dell'Assemblea, e nel quale non c'è traccia di quanto approvato dalla Camera nel provvedimento sul rito abbreviato. Alla Camera dei deputati quindi è stato quindi trasmesso un testo unificato nel quale è ricompresa solo formalmente la proposta di legge C. 1129. Questo testo è stato approvato senza modifiche e con l'apposizione della questione di fiducia dalla Camera il 14 giugno 2017, sancendo definitivamente la cancellazione di ciò che la Camera stessa aveva approvato pressoché all'unanimità.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si vuole dare alla Camera la possibilità di reinserire nel circuito legislativo un testo che una Camera ha già approvato e l'altra Camera ha cancellato. Passo ora ad illustrare le disposizioni del testo. L'articolo 1, comma 1, della proposta in esame modifica l'articolo 438 c.p.p. disponendo che è escluso il ricorso al giudizio abbreviato quando si procede per gli specifici e gravi delitti (nuovo comma 1-*bis*) ai quali è stato fatto prima accenno. Inoltre, si prevede che quando il rito abbreviato viene richiesto in relazione a un procedimento penale per un reato di competenza della Corte d'assise (articolo 5 c.p.p.), il giudice, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte compe-

tente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione (nuovo comma 5-*bis*). La disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima e non davanti al giudice dell'udienza preliminare. Si tratta di una novità molto importante che consente di mantenere per questi reati il loro giudice naturale. Quando si procede per i gravi delitti elencati dal comma 1-*bis* l'imputato: può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti (nuovo comma 6-*bis*); in caso di rigetto, può rinnovare la stessa richiesta di cui al comma 6-*bis* prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (nuovo comma 6-*ter*). Il comma 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (decreto legislativo n. 271 del 1989), introducendo l'articolo 134-*ter*, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 – concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale – quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e l'applicabilità delle nuove disposizioni ai soli procedimenti per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Nel concludere, ribadisce il suo più netto disappunto sulle richiamate modalità con le quali il Senato ha esaminato, o, per meglio dire, non esaminato una proposta di legge approvata pressoché all'unanimità dalla Camera, che, peraltro, viene incontro a forti istanze della società. Per quanto attiene all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, dichiara, in prima di considerare con favore la nomina di una correlatrice, l'onorevole Giuliani, appartenente ad un gruppo di maggioranza, in vista di una collaborazione finalizzata all'elaborazione di un testo condiviso. A tale proposito, ricorda nuovamente che il testo originario della proposta di legge C. 1129 da lui presentato prevedeva l'esclusione del rito abbreviato per tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo e che a seguito di una approfondita istruttoria si preferì individuare specifici reati di grave allarme sociale per il quale escludere il rito abbreviato. Dichiara di essere disponibile a ritornare alla opzione originaria se si ritiene ora che questo sia preferibile. Invita, quindi, i gruppi a fare una scelta non oltre il mese di luglio, su quale via percorrere per l'esclusione dell'abbreviato: la natura della pena (ergastolo) o il particolare allarme sociale di alcuni reati. L'importante è che questa scelta sia fatta con tempi certi, in quanto altrimenti si rischia di impantanare il procedimento legislativo rendendo di fatto impossibile l'approvazione del provvedimento prima della fine della legislatura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolineando che da parte sua c'è la più ampia disponibilità all'approvazione di un testo condiviso che escluda l'applicabilità del rito abbreviato in determinate circostanze, come quella riconducibile al fenomeno del femminicidio, invita i gruppi a considerare quanto richiesto dal relatore Molteni. Avverte che la relatrice Fabrizia Giuliani si è riservata di intervenire in una prossima seduta. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della X Commissione. In attesa di acquisire il parere della I Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 16.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che il parere della I Commissione sarà espresso nella giornata di domani. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.15.

5-11693 Galgano: Sul doppio cognome dei figli.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, auspica una rapida approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge S. 1628, necessario ad

adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016. Pur sottolineando come molti dei profili problematici relativi all'attribuzione del cognome materno ai figli siano riconducibili all'assenza di una disciplina di rango legislativo, evidenza, tuttavia, come molte delle criticità emerse siano comunque ascrivibili alla circolare n. 7 del 2017, cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto. Per tali ragioni, riba-

disce la necessità che l'Esecutivo adotti urgenti iniziative per ovviare alle problematiche riscontrate nella richiamata circolare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il decreto-legge in discussione reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A, prevedendo, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, nonché interventi diretti a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;

come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, tali misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo Unico Bancario, sono volte a scongiurare il rischio di una distruzione del valore delle aziende coinvolte, che determinerebbe, in ragione dell'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per famiglie ed imprese, forti ri-

percussioni negative, sia sul piano occupazionale, sia sul tessuto produttivo e sociale delle aree territoriali interessate;

osservato che:

per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione, l'articolo 3 del decreto-legge in titolo dispone la cessione delle predette aziende bancarie ad un soggetto individuato in base ad una procedura aperta, concorrenziale e non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, prevedendo, in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di pubblicità costitutiva o di pubblicità-notizia, norme speciali per garantire l'immediata efficacia della cessione stessa nei confronti dei terzi;

tali norme sono necessarie ad assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa e ad evitare, correlativamente, la risoluzione dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il decreto-legge in discussione reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A, prevedendo, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, nonché interventi diretti a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;

come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, tali misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo Unico Bancario, sono volte a scongiurare il rischio di una distruzione del valore delle aziende coinvolte, che determinerebbe, in ragione dell'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per famiglie ed imprese, forti ripercussioni negative, sia sul piano occu-

pazionale, sia sul tessuto produttivo e sociale delle aree territoriali interessate;

per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione, l'articolo 3 del provvedimento in titolo prevede la cessione delle predette aziende bancarie ad un soggetto «individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente», introducendo, in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di pubblicità costitutiva o di pubblicità-notizia, norme speciali per garantire l'immediata efficacia della cessione stessa nei confronti dei terzi;

tali norme sono necessarie ad assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa e ad evitare, correlativamente, la risoluzione dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le pre-

scrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Il governo.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La II Commissione,

esaminata la proposta emendativa del Governo 9.03, presentata al disegno di legge C. 4505 Governo recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », trasmessa dalla XIV Commissione;

premesso che l'emendamento introduce una nuova disposizione sanzionatoria in seno al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 di attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, con la quale si prevede – a protezione del consumatore – una sanzione prevista tra i 5 mila e 30 mila per chi, in violazione dell'articolo 48 del regolamento, effettua pubblicità di miscele o sostanze « classificate come pericolose » senza indicarne la pericolosità;

ricordato che il regolamento in premessa prescrive che le sanzioni debbano essere « efficaci, proporzionate e dissuasive »;

valutato che, nel caso in particolare, la sanzione prevista tra i 5 mila e 30 mila euro per la pubblicità di miscele o sostanze « classificate come pericolose » senza indicarne la pericolosità, non appare del tutto « proporzionata » né « dissuasiva », in quanto si riferisce ad una violazione con potenziali conseguenze dannose, anche gravi, per i consumatori, i quali sarebbero sprovvisti di indispensabili informazioni per la valutazione e gestione di tali sostanze;

considerato che sarebbe opportuno valutare perlomeno un raddoppio del minimo e del massimo edittale della sanzione introdotta dall'emendamento, tale da allinearne il contenuto a quanto previsto per la violazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, che vede una sanzione dai 10 mila ai 60 mila euro, a protezione del consumatore, per coloro che confezionano imballaggi di « sostanze o miscele pericolose fornite al pubblico » (...) tali da « indurre i consumatori in errore »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato l'articolo aggiuntivo del
Governo 9.03,

osservato che:

l'articolo aggiuntivo è diretto a modificare il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante « Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele », prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

l'articolo 48 richiamato prescrive ai paragrafi 1 e 2, primo periodo, che « 1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione. 2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. »

rilevato che, per quanto l'articolo aggiuntivo 9.03 concorra a rafforzare le garanzie di sicurezza e la tutela della

salute dei consumatori di cui all'articolo 32 della costituzione, l'entità della sanzione ivi prevista non appare congrua in quanto la condotta punita si riferisce a violazioni con potenziali gravi conseguenze dannose per la salute dei consumatori;

tenuto conto che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 186 del 2011 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro la condotta del fabbricante, fornitore o importatore che non etichetta ed imballa una sostanza o miscela classificata come pericolosa ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme dal regolamento comunitario;

considerato che quest'ultima condotta è da ritenere più grave rispetto a quella che l'articolo aggiuntivo in esame intende punire, appare opportuno prevedere che quest'ultima sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al capoverso 10-bis, comma 1, le parole « da 5.000 euro a 30.000 euro » siano sostituite dalle seguenti: « da 10.000 euro a 60.000 euro ».

ALLEGATO 6

5-11693 Galgano: Sul doppio cognome dei figli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Galgano chiede quali misure il Governo intenda mettere in campo per ovviare alle criticità che sarebbero contenute nella circolare n. 7 del 2017, relativa all'attribuzione del doppio cognome ai neonati.

Premetto che il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno emanare la predetta circolare, al fine di fornire indicazioni operative in risposta alle richieste di chiarimento e ai quesiti pervenuti da vari Uffici dello stato civile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016.

Come noto, con tale sentenza il Giudice delle leggi, nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale, ha sostenuto che « la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno [...] sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale ».

La prima delle criticità della circolare, cui si fa riferimento nell'interrogazione, riguarda la frequente fattispecie in cui il padre – da solo – rende la dichiarazione di nascita, mentre la madre è ricoverata presso il centro nascita dove è avvenuto il parto.

Al riguardo, osservo che sebbene il regolamento dello stato civile prescriva il rispetto della volontà materna in sede di formazione della dichiarazione di nascita, tuttavia l'eventuale volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di

nascita risulta incompatibile con la presunzione di accordo tra i due genitori sull'aggiunta del cognome materno.

Pertanto, la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita esclude che la persona che rende la dichiarazione di nascita possa, in quello stesso atto, comunicare l'aggiunta del cognome materno.

Per quanto riguarda la possibilità che, con l'aggiunta del cognome materno, il neonato abbia un cognome diverso dai propri fratelli o sorelle, sottolineo che tale criticità non discende dalla circolare bensì dal quadro normativo risultante dall'efficacia della predetta sentenza della Corte costituzionale, in attesa – come evidenziato pure nella circolare – di auspicati interventi del legislatore.

Quanto alla parte della circolare in cui si precisa che il cognome materno si aggiunge a quello paterno, rilevo che tale assunto si basa sull'utilizzo, ricorrente nella pronuncia costituzionale, dell'avverbio « anche ».

Peraltro, a legislazione invariata, non avrebbe potuto trarsi convincimento contrario dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014, richiamata dall'interrogante.

Tale pronuncia, infatti, verte sul più generale tema della normativa italiana in materia di trasmissione del cognome materno al neonato e, nel dispositivo, aveva concluso per la violazione della Convenzione « a causa dell'impossibilità per i ricorrenti, al momento della nascita della figlia, di far iscrivere quest'ultima nei registri dello stato civile attribuendole il cognome della madre ».

Questa impossibilità veniva dunque valutata come una « lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il quale il “figlio legittimo” è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre ».

Infine, per quanto attiene alla necessità, richiamata dalla circolare, che l'attribuzione del cognome materno riguardi tutti gli elementi onomastici di cui esso sia eventualmente composto, evidenzio che l'attuale quadro normativo non contempla, al riguardo, alcuna diversa opzione.

Ovviamente, anche questo aspetto rientra tra quelli che potranno essere affrontati nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 1628, citato dall'interrogante.

In ordine alla richiesta di iniziative per adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale, assicuro che il Governo condivide gli obiettivi del citato disegno di legge, attualmente in discussione al Senato, e continuerà a garantire ogni possibile contributo nel prosieguo dei lavori parlamentari per una rapida definizione dell'iter del provvedimento, sui cui contenuti il Ministero della giustizia e quello dell'interno hanno già in atto un proficuo dialogo collaborativo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con due rilievi</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale. Atto n. 426 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente

quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con due rilievi.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel segnalare che la Commissione Bilancio ha chiesto alla Presidenza della Camera di invitare altre Commissioni a formulare

propri rilievi sugli aspetti di rispettiva competenza contenuti nel provvedimento in titolo, comunica che la stessa Commissione Bilancio si appresta a concludere oggi l'esame dello Schema di decreto. Conseguentemente, la Commissione è chiamata a deliberare in merito al provvedimento auspicabilmente entro questa seduta.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, rammenta che il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni per l'anno 2018, di 3.500 milioni per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei seguenti settori di spesa: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Segnala che l'utilizzo del Fondo, ai sensi del richiamato comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Sottolinea che la norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Evidenziando che la stessa norma dispone la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di trenta giorni dalla data dell'assegnazione per l'espressione del parere, segnala che tale parere, tuttavia, è considerato non obbligatorio, in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Passando ad illustrare i contenuti dello schema di decreto in discussione, sottolinea che esso dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti – al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50 del 2017 alle Regioni a statuto ordinario per investimenti nuovi ed aggiuntivi secondo le medesime finalità del Fondo e al MIUR per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica; con il decreto-legge n. 13 del 2017 per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri e con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione – come da tabella allegata allo schema di decreto medesimo.

A tale proposito, segnala che la tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a)* ad *l)* del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016,

con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun ministero.

Evidenzia che nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione, rileva che al Ministero degli affari esteri sono assegnati fondi per la ristrutturazione del Palazzo della Farnesina nell'ambito della lettera e) dell'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, concernente interventi di edilizia pubblica, nella misura di circa 1 milione e 78 mila euro per il 2017; di circa 8 milioni e 878 mila euro per il 2018 e di circa 5 milioni per il 2019, per un ammontare complessivo pari a 14.984.396 euro.

Ricorda che il Palazzo della Farnesina, così denominato dal nome della famiglia un tempo proprietaria dell'area su cui sorge l'edificio, fu progettato negli anni Trenta del secolo scorso dagli architetti Del Debbio, Foschini e Ballio Morpurgo, vincitori del bando su decisione di Marcello Piacentini. Segnala che, pensato originariamente come Palazzo del Littorio, il palazzo fu poi realizzato negli anni Quaranta già al fine di ospitare il Ministero degli esteri e completato alla fine degli anni Cinquanta. Evidenzia che il Palazzo della Farnesina rappresenta oggi un pregevole esempio di architettura razionalista e già a suo tempo fu al centro di un dotto dibattito tra architetti ed urbanisti, impegnati, da un lato, a celebrare il regime e, dall'altro, ad aprirsi alle nuove sperimentazioni e tendenze culturali internazionali.

Segnala che si tratta di un edificio di significativa imponenza, citando i 6,5 chilometri di corridoi al suo interno. Inoltre, ricorda che fin dall'inizio il Palazzo ha assolto ad una duplice funzione: quella di sede della complessa struttura ammini-

strativa e di spazio espositivo per un importante apparato artistico e decorativo. Evidenzia che hanno contribuito ai lavori di costruzione alcuni tra i maggiori artisti italiani: da Alberto Bevilacqua, a Pietro Cascella, Giorgio Quaroni, Mario Sironi, Toti Scialoja fino alla famosa ed ormai emblematica sfera sul piazzale di Arnaldo Pomodoro. Sottolinea che all'interno del Palazzo della Farnesina sono presenti opere di artisti italiani di straordinario valore e che, infatti, dal 2000 è stata istituzionalizzata la nota Collezione Farnesina d'arte contemporanea. Ricorda, inoltre, che il Palazzo ospita anche uno straordinario patrimonio storico-archivistico che attira studiosi dalle maggiori realtà accademiche nazionali ed estere.

Aggiunge che la Farnesina, oltre ad accogliere quotidianamente i dipendenti del Ministero e numerosi ospiti internazionali, realizza con regolarità l'iniziativa « Farnesina a Porte Aperte », contrassegnata sempre da grande affluenza e partecipazione pubblica, trattandosi di un'occasione divulgativa utile a valorizzare il patrimonio del Palazzo in Italia e all'estero e a dare la percezione tangibile del carattere trasparente della attività dell'Istituzione.

Richiama, inoltre, la visita svolta alla Farnesina da una delegazione del Comitato per la riforma delle strutture istituzionali preposte alla politica estera del Paese, presieduto dal collega Rabino, cui hanno partecipato anche i colleghi Tacconi, Cimbro e Grande, con l'intento specifico di valorizzare soprattutto l'Unità di crisi, la struttura ospitata all'interno dell'edificio e che è preposta alla tutela dei connazionali e degli interessi italiani in aree del mondo particolarmente a rischio. Segnala che, come noto, l'Unità opera attraverso una « sala situazioni » attiva ventiquattro ore su ventiquattro.

Fatte queste doverose premesse e richiami, ricorda che gli stanziamenti previsti saranno destinati ad alcuni interventi urgenti sul Palazzo della Farnesina, finalizzati sia all'adeguamento dello stabile ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro e di sicurezza, intesa come protezione da

attacchi esterni, sia al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio. Sottolinea che si tratta di interventi obbligatori e doverosi alla luce delle caratteristiche storiche e funzionali dell'edificio.

Inoltre, ritiene, in generale, che la manutenzione del patrimonio immobiliare della nostra rete diplomatico-consolare rappresenti una condizione imprescindibile per un'efficace presenza del sistema-Paese nello scenario internazionale e che sussista l'esigenza di immediati interventi volti ad assicurare la sicurezza interna ed esterna degli immobili della rete estera, nonché il potenziamento delle strutture specificamente preposte all'assistenza delle comunità italiane all'estero.

Segnala, altresì, che lo schema di decreto prevede l'assegnazione di 400 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze per il sostegno alle esportazioni e segnatamente per iniziative di consulenza ed assistenza alle società italiane miste all'estero da parte della SIMEST.

Alla luce di tutto ciò, formula una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento in esame con due rilievi (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di valutazione favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole con due rilievi presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

Atto n. 426.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è assegnato il 20 giugno scorso alle omologhe Commissioni esteri di Camera e Senato ai fini dell'espressione del parere, segnala che l'omologa Commissione del Senato ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 28 giugno scorso e che, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimersi possibilmente entro lunedì 10 luglio.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame è sottoposto a parere parlamentare sulla base dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, segnala che tale normativa ha previsto che, al fine di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, si effettuino interventi da realizzare sia attraverso la fornitura di beni e servizi, sia mediante l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri con finalità di tutela della pace e della sicurezza internazionale, nonché di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Evidenzia che la legge n. 180 ha, altresì, disposto che le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al

comma 1, siano indicati in un elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Sottolinea che, sempre al comma 2, è previsto che tale elenco venga aggiornato con cadenza annuale.

Sottolinea che gli elementi d'informazione che illustrano lo schema di decreto ministeriale in esame precisano che l'elencazione individua una platea di potenziali destinatari dei contributi, rinviando per l'effettiva erogazione agli specifici progetti presentati, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

Secondo quanto emerge dagli ultimi dati disponibili, riferiti al 2015, ricorda che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha erogato 88.396 euro per la fornitura diretta di beni e servizi nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale e 2.618.747 euro per l'erogazione di contributi a progetti di pace ed umanitari promossi da enti internazionali.

Segnala che lo schema di decreto conferma pressoché integralmente l'elenco degli enti e delle organizzazioni che si è andato consolidando nel tempo, che viene integrato da 17 nuovi organismi, ritenuti in grado di apportare un valore aggiunto alla gamma di possibili aree di intervento.

Peraltro, precisa che ulteriori enti ed organismi, non inclusi nello schema di decreto, possono beneficiare di contributi per singole iniziative, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Segnala, quindi, che la lista più recente, definita nel 2010, annovera 45 organizzazioni ed enti. Ricorda che tra questi vi sono, in primo luogo, l'ONU con le sue agenzie e fondi specializzati; organizzazioni a dimensione regionale, come il Consiglio d'Europa, l'Unione Africana, l'Organizzazione degli Stati Americani, la Comunità Caraibica, l'Unione del Maghreb Arabo, la Lega araba, l'Iniziativa Adriati-

co-Ionica; strumenti fondamentali del diritto penale internazionale, come la Corte penale internazionale, e le Agenzie internazionali specializzate, come l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Sottolinea che nell'elenco sono presenti anche realtà di rilievo come la Caritas, la Comunità di Sant'Egidio, la Fondazione *Meeting per l'amicizia dei popoli*, oltre ad autorevoli strutture ed organismi di ricerca internazionalistica, quali la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Istituto internazionale di diritto umanitario di Sanremo, la Fondazione Collegio europeo di Parma, il Comitato atlantico italiano, la Società italiana per l'organizzazione internazionale, l'Istituto per gli studi di politica internazionale e la Fondazione Rosselli.

Segnala che, tra i pochi organismi che il provvedimento si propone di espungere dall'elenco del 2010, vi sono alcuni istituti che hanno scarsamente beneficiato di contributi – come l'*Africa Peer Review Mechanism* o la coalizione intergovernativa *Community of Democracies* – o enti che possono rientrare sotto il controllo di altri organismi che sono contemplati nell'elenco, come il Centro di addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza e il NEPAD dell'Unione Africana.

Evidenzia che, tra gli enti che vengono inseriti per la prima volta con il decreto in esame, vi sono associazioni molto note ed impegnate su vari versanti di interesse per la nostra politica estera, come *Nessuno Tocchi Caino* (a supporto dell'iniziativa promossa dal nostro Paese a livello ONU per la moratoria internazionale sulla pena di morte) e quel peculiare organismo internazionale che è l'Istituto italo-latino-americano di cui si è celebrata alla Camera, alcuni giorni fa, la ricorrenza del cinquantenario dell'istituzione. Aggiunge che sono, inoltre, previsti alcuni istituti di ricerca di grande rilievo, tra i quali l'Istituto Affari Internazionali e il Centro Studi Politica Internazionale, che da lunghi anni collaborano con il Parlamento e con il

MAECI nella predisposizione di studi e ricerche nel campo delle relazioni internazionali e della politica estera del nostro Paese.

Segnala, poi, che al novero si aggiungono organismi a dimensione regionale, come l'Associazione degli Stati Caraibici e il G5 Sahel, organismo istituito nel 2014, che raggruppa cinque Paesi del Sahel e persegue obiettivi di sviluppo e sicurezza.

Considera di rilievo anche l'inserimento di strutture del nostro Paese, fortemente impegnate nel comparto della sicurezza, del contrasto al crimine organizzato ed alla corruzione, anche in una proiezione esterna, quali l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Guardia Costiera, nonché la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci, la Scuola internazionale di Alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato di Caserta e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, quest'ultima per specifici progetti da realizzare in area balcanica come seguito del Processo di Berlino.

Segnala anche l'inclusione, fra i possibili beneficiari, del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in una fase in cui anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione culturale è fortemente impegnato ad accrescere il peso del nostro Paese nel quadro delle iniziative internazionali assunte dagli organismi UE.

Evidenzia che lo schema di decreto propone, infine, di inserire nell'elenco anche il Comitato Italiano per l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi e la Fondazione UE-LAC, l'istituzione creata nel contesto del partenariato fra la UE e la Comunità di Stati latino-americani e dei Caraibi, che di recente ha sviluppato progetti di supporto, tra l'altro, al processo di pace in atto in Colombia. A tale proposito, ricorda che nella giornata di ieri le Commissioni esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno audito l'Alto Consigliere del Presidente della Repubblica di Colombia

per le trattative di pace con le FARC, Rafael Pardo.

Ritiene che il provvedimento conferma l'impegno del nostro Paese per un multilateralismo efficace in un contesto impegnativo e denso di opportunità per la presenza internazionale del nostro Paese, segnato quest'anno dalla *membership* non permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, l'anno prossimo, dalla presidenza di turno dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), conferita all'Italia con decisione unanime dei 57 Stati membri quale riconoscimento dell'impegno e della volontà dell'Italia di contribuire fattivamente alla pace e alla stabilità in Europa.

Nello stigmatizzare il forte ritardo con il quale si è proceduto all'aggiornamento dell'elencazione oggetto dello schema di decreto, richiama, al tempo stesso, l'opportunità dei nuovi inserimenti presenti nello stesso schema di decreto che fanno riferimento a realtà internazionali e nazionali assai consolidate. Per tali motivi propone che la Commissione formuli un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.10.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5.

(Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della Relazione in titolo, rinviata nella seduta dell'8 giugno scorso.

Daniele DEL GROSSO (M5S), nel ringraziare, a nome del suo gruppo, la calendarizzazione della seduta odierna, preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla materia oggetto della relazione in titolo, che auspicabilmente potrà essere discussa dalle Commissioni riunite III e IV. Inoltre, richiede che, in tale prospettiva, sia previsto un ciclo di audizioni. Ritiene, infatti, che, seppure la relazione in esame sia molto dettagliata, essa risulta in contrasto con la legge n. 185 del 1990 che proibisce l'esportazione di materiali di armamento nei Paesi che risultino violare i diritti umani, con l'articolo 11 della Costituzione, secondo cui l'Italia ripudia la guerra, e con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, considera contraddittorio che il Governo, in occasione dell'esame del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, dichiarò di voler perseguire l'Obiettivo n. 16 della Strategia 2030, che riguarda pace, giustizia e istituzioni forti, e poi appoggi l'esportazione di materiali di armamento. In aggiunta a tutto ciò, ribadisce che i Paesi a cui è rivolta l'esportazione di materiali di armamento da parte dell'Italia sono principalmente Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rispondendo all'onorevole Del Grosso, precisa che i gruppi, a conclusione dell'esame della relazione in titolo, potranno presentare risoluzioni sulla medesima materia ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento. Tali risoluzioni, nel presupposto della loro

assegnazione alle Commissioni riunite III e IV, potranno poi essere discusse dalle stesse conformemente alle determinazioni assunte dai rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, e ciò anche ai fini di eventuali approfondimenti istruttori.

Michele PIRAS (MDP), ritenendo davvero necessario un supplemento di riflessione sulla materia in esame, si associa alla richiesta di audizioni formulata dal collega Del Grosso. Premesso che l'unico aspetto positivo della Relazione sia, a suo avviso, proprio la sua estrema analiticità, ritiene, come ha appena sostenuto il collega Del Grosso, che la relazione del Governo si ponga in contrasto con la legge n. 185 del 1990, con l'articolo 11 della Costituzione e con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Sottolinea che tale contraddizione è tanto più evidente se si vanno a vedere le cifre dell'*export* italiano di materiali di armamento e, soprattutto, quali sono i Paesi destinatari di tale commercio o le imprese coinvolte. A tale proposito, segnala a titolo di esempio che dallo stabilimento della RWM *Italia* S.p.A a Domusnovas, in Sardegna, parte la quasi totalità di sistemi d'arma destinati all'Arabia Saudita, un Paese che, com'è noto, porta avanti una tragica guerra con lo Yemen che ha già prodotto un numero esorbitante di vittime, profughi e complessivamente una catastrofe umanitaria. Segnala, altresì, l'aumento, per 8,8 miliardi di euro, dell'*export* di materiali di armamento nei confronti del Kuwait, che non ritiene essere un Paese rispettoso delle libertà e dei diritti umani.

Concludendo, considera che sia necessario un approfondimento della materia, della coerenza tra valori costituzionali sbandierati e scelte geopolitiche operate, al netto della consapevolezza circa la rilevanza per il sistema Paese del comparto industriale nel campo della difesa, prima di procedere all'espressione del parere sulla relazione del Governo. Infatti, nonostante la produzione di sistemi di armamento faccia parte del sistema produttivo italiano, ritiene che occorra definire chia-

ramente se l'Italia vuole essere un Paese esportatore di pace o un Paese esportatore di armi.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinviando all'imminente Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le valutazioni sul prosieguo dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo, nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).**

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, emanato in attuazione del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017);

evidenziato che lo Schema di decreto in esame assegna fondi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ristrutturazione del Palazzo della Farnesina, nell'ambito della lettera e) del citato articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, concernente interventi di edilizia pubblica, compresa quella scolastica, nella misura di euro 1.078.550 per il 2017, di euro 8.878.550 per il 2018 e di euro 5.027.297 per il 2019, per un ammontare complessivo pari a euro 14.984.396;

ritenuto che la manutenzione del Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rientra nella doverosa cura del patrimonio immobiliare della nostra rete diplomatico-consolare e costituisce la premessa per la conservazione di uno storico complesso monumentale di eccezionale valore sul piano artistico e chiamato ad assolvere a una pluralità di funzioni, connesse allo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria; alla tutela

del personale del Dicastero; a profili di rappresentanza internazionale, di impegno formativo, di testimonianza artistico-culturale e di dialogo aperto e trasparente con i cittadini, che connotano l'impegno costante della Farnesina;

ritenuto, in generale, che la manutenzione del patrimonio immobiliare della nostra rete diplomatico-consolare rappresenta una condizione imprescindibile per un'efficace presenza del sistema-Paese nello scenario internazionale e che sussiste l'esigenza di immediati interventi volti ad assicurare la sicurezza interna ed esterna degli immobili della rete estera, nonché il potenziamento delle strutture specificamente preposte all'assistenza delle comunità italiane all'estero;

apprezzato, altresì, che il provvedimento prevede l'assegnazione di 400 milioni al Ministero dell'economia per il sostegno alle esportazioni e segnatamente per iniziative di consulenza ed assistenza alle società italiane miste all'estero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi:

a) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare nel proprio parere l'esigenza che le procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano avviate quanto prima così da permettere alle Amministrazioni interessate di realizzare tempestivamente gli obiettivi cui le risorse medesime sono destinate;

b) valuti altresì la V Commissione l'opportunità di rappresentare al Governo, nel proprio parere, la necessità di reperire in futuro ulteriori risorse da destinare alla manutenzione del patrimonio immobiliare della rete diplomatico-consolare.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (Atto n. 426).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2017 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi, di cui alla legge n. 180 del 1992;

rilevato criticamente il ritardo con cui si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco di cui alla predetta legge;

rilevata l'introduzione di alcuni nuovi potenziali soggetti beneficiari che potranno ulteriormente arricchire e qualificare l'apporto del nostro Paese, in ragione della loro specifica esperienza e competenza, nei settori dell'*institution building*, nelle iniziative di stabilizzazione e di promozione dell'integrazione economica e politica e nella gestione dei processi di transizione post-conflitto in contesti regionali di grande rilievo geopolitico;

preso atto positivamente della proposta di inserimento nell'elenco di diciassette nuovi organismi, in considerazione del possibile valore aggiunto che potranno portare alla gamma delle possibili aree di intervento, in relazione alle finalità della legge;

condivisa, in particolare, la proposta di inserimento di strutture pubbliche ita-

liane fortemente impegnate nel comparto della sicurezza, del contrasto al crimine organizzato ed alla corruzione, anche in una proiezione esterna;

valutata altresì in termini positivi l'inclusione nell'elenco dell'organismo G5 Sahel, stanti gli obiettivi di sviluppo e sicurezza che persegue in una regione estremamente delicata del Continente africano, in particolare per l'origine dei flussi migratori verso l'Unione europea;

espresso apprezzamento per l'inserimento di istituti che svolgono attività di ricerca in ambito internazionalistico, come l'Istituto affari Internazionali (IAI), il Centro studi politica internazionale (CeSPI) l'Istituto italo-latino-americano (IILA) e l'Osservatorio Balcani e Caucaso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la necessità di assicurare la continuità dei meccanismi di verifica dei risultati dei contributi erogati, fornendo al Parlamento, con puntualità, su base annuale, tutti i necessari elementi informativi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	52
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	52
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di deliberazione del Relatore)</i>	59
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di deliberazione presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle)</i> .	61
<i>ALLEGATO 3 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i>	63
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 110 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	56
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa. COM(2016)950 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
<i>ALLEGATO 4 (Nuova proposta di documento finale del Relatore)</i>	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AVVERTENZA	58

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di deliberazione contenente quattro rilievi e che la Commissione ha convenuto di rinviarne ad oggi la votazione. Ricorda altresì che, dopo la seduta, il relatore ha modificato la sua proposta di deliberazione, riformulando in parte il terzo dei rilievi, e che la nuova versione della sua proposta è stata trasmessa a tutti i deputati della Commissione (*vedi allegato 1*). Avverte quindi che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di deliberazione (*vedi allegato 2*).

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, chiarisce che la modifica da lui apportata al testo del rilievo di cui alla lettera *c*) ha lo scopo di precisare i contorni della richiesta rivolta al Governo. La nuova formulazione proposta prevede che la Commissione Bilancio rappresenti al Governo nel proprio parere la necessità di reperire – compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie – ulteriori risorse da destinare alle bonifiche e al risanamento ambientale, nonché alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche a tutela dei responsabili competenti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Governo non ha obiezioni sulla proposta di deliberazione del relatore. Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Bolognesi nella seduta di ieri, nel ribadire quanto da lui già affermato, ossia che i fondi inizialmente previsti per gli oneri di finanziamento del programma navale sono stati impiegati per esercitare alcune opzioni contrattuali previste dal programma navale stesso, prende l'impegno di fornire alla Commissione gli ulteriori chiarimenti e informazioni che fossero necessari. Sottolinea, tuttavia, che i finanziamenti che lo schema di decreto in esame destina ai programmi della Marina militare non si sovrappongono in alcun modo con quelli del cosiddetto programma navale.

Paolo BOLOGNESI (PD) prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo riguardo all'impiego dei fondi inizialmente previsti per gli oneri di finanziamento del programma navale. Quanto al rilievo di cui alla lettera *c*) della proposta dal relatore, osserva che la Commissione Difesa dovrebbe fornire alla Commissione Bilancio indicazioni chiare su come utilizzare le risorse destinate al Ministero della difesa, laddove la proposta del relatore è formulata in modo piuttosto generico. Non condividendone il contenuto, chiede di poter votare il rilievo di cui alla lettera *c*) separatamente dal resto della proposta di deliberazione.

Luca FRUSONE (M5S) manifesta la preoccupazione del suo gruppo per le modalità con le quali si provvede alla ripartizione della rimanente quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio e sottolinea come questo modo di procedere di fatto espropri il Parlamento della sua capacità decisionale e propositiva, impedendogli d'intervenire direttamente in sede di esame della legge di bilancio dello Stato, con appositi emendamenti, sulla destinazione delle risorse pubbliche.

Si sofferma, quindi, sulla questione dell'incidenza delle spese militari in Italia in rapporto al Pil e sull'obiettivo del 2 per cento cui la NATO chiede di arrivare, osservando che i dati forniti dal Governo al riguardo non sono veritieri in quanto non vengono considerate le spese per investimenti di interesse della difesa inserite nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico. Se, infatti, venissero considerate anche queste spese, l'obiettivo del 2 per cento sarebbe raggiunto e forse anche superato.

Evidenzia, poi, che nel cosiddetto « settore attività industriali ed alta tecnologia » l'allocazione temporale delle risorse presenta diverse criticità che non permettono l'immediato avvio di tutta la programmazione e ciò conferma la prassi di impegnare la Difesa in programmi sottofinanziati, con il rischio che questi programmi vengano conclusi molti anni dopo la de-

cisione e che le Forze armate si ritrovino di conseguenza con sistemi d'arma tecnologicamente datati. Ricorda ad esempio che l'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo era stata programmata già nel 2010, con un programma di armamento passato al vaglio della Commissione nella precedente legislatura: un segno del fatto che vengono avviati programmi di investimento che nel giro di pochi anni si dimostrano obsoleti e devono essere sostituiti.

Conclude esprimendo critiche per l'inserimento del programma CH-47F (un elicottero costruito dalla Boeing e assemblato da Leonardo) tra i programmi ad alta tecnologia finanziati con le risorse del fondo e preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione del relatore.

Carlo GALLI (MDP), dopo aver ricordato che lo schema di decreto in esame assegna all'amministrazione della difesa risorse molto consistenti e aver quindi espresso disappunto per il fatto che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su un atto così significativo per la politica della difesa soltanto in sede di deliberazione di rilievi ad altra Commissione, rimarca l'importanza di accrescere i fondi per le bonifiche e il risanamento degli ambienti di lavoro del personale militare. Sottolinea che si tratta di una questione politicamente primaria, in quanto riguardante la salute dei lavoratori e dei cittadini, e ricorda che il problema è urgente, come dimostra il fatto che il Ministero della difesa è stato citato in giudizio per danni causati da inquinamento ambientale riconducibile a esercitazioni militari. Ciò premesso, ritiene che il rilievo di cui alla lettera c) – concernente per l'appunto il tema delle risorse stanziati per le bonifiche e il risanamento ambientale – non ponga adeguatamente in luce la gravità del problema, considerato che l'inciso « compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie », contenuto in quel rilievo, lascia intendere che il contrasto dell'inquinamento e del danno per la sa-

lute dei militari non siano esigenze primarie.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ritiene che il deputato Galli abbia in effetti colto un'ambiguità nel testo della proposta di deliberazione del relatore che rischia di dar vita a un equivoco interpretativo. A suo modo di vedere, il rilievo di cui alla lettera c) non va inteso nel senso che bonifiche e risanamento ambientale non siano anch'esse un'esigenza primaria e della massima importanza. Il senso del rilievo è quello di chiedere al Governo di aumentare, in futuro, le risorse per questa finalità, mantenendo tuttavia per il momento la quota che è stata ad essa attribuita nel riparto del fondo, così da non incidere sul soddisfacimento delle altre esigenze individuate dal dicastero della difesa come primarie. Osserva infatti che bonifiche e risanamento ambientale sono già una preoccupazione della Difesa, tanto che lo schema in esame già adesso destina loro consistenti risorse, e che però occorre prestare attenzione anche alle altre esigenze della difesa. In ogni caso, onde evitare il possibile equivoco interpretativo messo in luce dal deputato Galli, suggerisce al relatore di formulare in altro modo la lettera c), per esempio sopprimendo le parole « come primarie ».

Paolo BOLOGNESI (PD) ritiene che sarebbe preferibile sopprimere l'intero inciso, e quindi le parole: « compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie ».

Paola BOLDRINI (PD) concorda con il deputato Bolognesi che sarebbe preferibile eliminare l'intero inciso dal rilievo di cui alla lettera c) della proposta di deliberazione del relatore.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene apprezzabile il lavoro svolto dal relatore e segnala la delicatezza dei temi relativi al risanamento ambientale e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Nel rimarcare che si tratta di questioni la cui importanza non sfugge

alla Commissione, annuncia che, soprattutto sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle responsabilità dei dirigenti, è sua intenzione intervenire nel prossimo futuro presentando specifici atti di indirizzo.

Antonino MOSCATT (PD), nel sottolineare la valenza dello schema di decreto in esame, che propone sostanziali investimenti in molti settori e che costituisce un importante passo nella giusta direzione, dichiara che si tratta di un provvedimento accolto con favore dal Partito democratico. Se poi si considerano i rilievi espressi nella proposta di deliberazione del relatore, non si può non apprezzare l'impegno profuso per tenere conto dei temi sollevati nel dibattito, che stanno a cuore non solo alla maggioranza parlamentare, ma anche al Governo. In particolare, evidenzia come la riformulazione proposta dal relatore per la lettera c) sia volta a fare emergere in maniera chiara e inequivocabile la necessità di reperire ulteriori risorse per bonifiche e risanamento ambientale. Ciò premesso, anche al fine di fugare le perplessità manifestate da alcuni colleghi, invita il relatore a valutare la possibilità di espungere dalla lettera c) l'inciso di cui si è parlato.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, chiarisce che parlando delle « esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie » intendeva riferirsi al complesso dei programmi e degli interventi per i quali il Ministero della difesa ha chiesto il finanziamento, tra i quali, come confermato dal generale Miglietta nella sua audizione, sono comprese anche azioni finalizzate a bonifiche e risanamento ambientale. Ciò premesso, riformula la sua proposta di deliberazione, sopprimendo, nel rilievo di cui alla lettera c), l'inciso « compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie » (*vedi allegato 3*).

Carlo GALLI (MDP) precisa che la soppressione dell'inciso può essere da lui valutata in modo favorevole unicamente a

condizione che a seguito di questa correzione il rilievo venga inteso nel senso che le ulteriori risorse da destinare a finalità di bonifica e risanamento ambientale, nonché sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere reperite già in sede di riparto del fondo di cui allo schema di decreto in esame, riducendo quindi le dotazioni di altre voci di spesa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ritiene che il senso del rilievo di cui alla lettera c) sia stato sufficientemente chiarito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Governo non è contrario alla nuova formulazione della proposta di rilievi, confermando che lo schema di decreto in esame, nel ripartire le risorse del fondo, destina una quota delle risorse per il Ministero della difesa all'impiego in attività di bonifica e risanamento ambientale.

Antonino MOSCATT (PD) invita a questo punto il deputato Bolognesi a soprassedere alla richiesta di votazione per parti separate.

Paolo BOLOGNESI (PD) ritira la richiesta di votazione per parti separate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

Nomina n. 110.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione introduttiva.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dà conto dei deputati in missione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	18
Maggioranza	12
Astenuti	4
Hanno votato <i>sì</i>	18
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Paola Boldrini, D'Arienzo, Fusilli, Galperti, Garofani, Marantelli, Marcolin, Moscatt, Palmizio, Petrenga, Salvatore Piccolo, Paolo Rossi, Rostellato, Sammarco, Scopelliti, Secco, Villecco Calipari, Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Basilio, Corda, Frusone, Carlo Galli.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa. COM(2016)950 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, riferisce che dal 7 giugno – data di presentazione della sua proposta di documento finale – sono intervenute alcune novità molto importanti.

Innanzitutto, com'era stato anticipato dal presidente Garofani nella stessa seduta del 7 giugno, quel giorno la Commissione europea ha adottato tre documenti di grande rilievo nel percorso di costruzione di una politica europea della difesa. Si tratta, in primo luogo, di un documento di riflessione sul futuro della difesa europea, che ha l'obiettivo di offrire un contributo al dibattito sul tema, delineando tre possibili scenari di evoluzione della difesa europea; in secondo luogo, della comunicazione concernente l'istituzione del Fondo europeo per la difesa, del quale abbiamo a lungo sentito parlare nelle audizioni informali in quanto si tratta di

uno dei tre pilastri del Piano d'azione in materia di difesa; e, in terzo luogo, della proposta di un regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa.

Sempre il 7 giugno sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia europea per la difesa i primi bandi per il finanziamento di progetti della sezione ricerca del Fondo per la difesa.

Segnala, quindi, che i Capi di Stato e di Governo riuniti nel Consiglio europeo del 22 giugno scorso hanno accolto favorevolmente la comunicazione concernente l'istituzione del Fondo europeo per la difesa e hanno chiesto la rapida approvazione del regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa. Il Consiglio europeo del 22 giugno ha anche concordato sulla necessità di avviare una cooperazione strutturata permanente nel campo della difesa. Si tratta di una novità di grande rilievo, dato che questa possibilità offerta dai trattati non era stata finora sfruttata. I criteri per partecipare e gli impegni da assumere saranno conseguentemente definiti dagli Stati membri nei prossimi tre mesi. Non ultimo, i Capi di Stato e di Governo hanno concordato di finanziare i gruppi tattici (*battlegroups*) mediante il meccanismo di ripartizione delle spese cosiddetto Athena, che già oggi regola i costi comuni delle operazioni militari.

Ciò premesso, ritiene opportuno richiamare brevemente queste novità nel documento finale che la Commissione si appresta a votare, inserendo un'ulteriore premessa che illustra (*vedi allegato 4*).

Luca FRUSONE (M5S) sottopone al relatore la possibilità di inserire nella sua proposta di documento finale il tema delle piccole aziende operanti nel settore della difesa che, quando in difficoltà, optano per la riconversione a produzioni civili. Suggestisce, quindi, di integrare le premesse aggiungendo, dopo il terzultimo punto, un

richiamo a non disperdere questo patrimonio, prevedendo politiche di sostegno alle aziende che, in seguito ai processi d'integrazione e razionalizzazione del settore della difesa a livello europeo, rischiano di trovarsi marginalizzate da quel mercato e con importanti esuberi di personale. Suggestisce altresì di integrare le osservazioni, sostenendo l'istituzione di un Fondo europeo finalizzato alla riconversione civile di quei settori industriali che, a seguito della razionalizzazione prevista nel presente Piano, verrebbero dismessi con conseguenti licenziamenti di personale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, osserva che il rilievo del collega Frusone potrebbe indurre a ritenere che le misure che si stanno adottando a livello europeo in materia di industria della difesa siano destinate inevitabilmente a generare esuberi e crisi aziendali, mentre in realtà si tratta auspicabilmente di positivi passi in avanti. Manifesta quindi perplessità sull'opportunità di modificare la proposta di documento finale esattamente nei termini prospettati dal deputato Frusone e suggerisce al relatore di valutare eventualmente una diversa soluzione, che tenga conto della richiesta del deputato Frusone, ma non suoni come un giudizio critico sulle implicazioni del Piano d'azione.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, ritiene che lo spunto di riflessione del collega Frusone meriti attenzione e non debba lasciare indifferenti, ma condivide le preoccupazioni del presidente. Chiede, quindi, di rinviare la votazione ad altra seduta, per permettergli di riflettere sul punto per cercare il modo migliore di prospettare la questione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni a che la votazione sia rimandata e che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

C. 4466 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).**

NUOVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) (atto n. 421);

premessi che:

l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, al comma 1, la ripartizione nell'arco di tempo 2017-2032 delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, e che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi e indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

la proposta di riparto del Fondo – come chiarito dalla relazione governativa

di accompagnamento dell'atto – è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

la relazione governativa di accompagnamento riporta le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate, ricavabili dall'allegato che fa parte integrante dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;

va valutata positivamente l'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, che ha permesso alla Commissione di ottenere chiarimenti in merito ai progetti e agli interventi destinatari dei finanziamenti che lo schema di decreto assegna al Ministero della difesa;

osservato che:

il dicastero della difesa è assegnatario, nel periodo di tempo di 15 anni, di 9,9 miliardi di euro, ripartiti in più settori di spesa, e che ulteriori risorse pari a 2.795 milioni di euro sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico per essere finalizzate a forniture militari per la prosecuzione di programmi finanziati a valere sullo stato di previsione della spesa

del medesimo Ministero sui quali è stato già acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

con le risorse recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà possibile sostenere la prosecuzione di programmi di spesa in settori già all'attenzione del dicastero della difesa, quali ad esempio il risanamento ambientale e le bonifiche – in relazione ai quali si valuta positivamente quanto emerso in occasione dell'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa circa la disponibilità di risorse aggiuntive, già dal corrente esercizio finanziario, per il rapido avvio di ulteriori interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro delle Forze armate – e la prevenzione del rischio sismico;

le risorse destinate alla Difesa nel settore di spesa « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » permetteranno – sebbene con avvio programmato prevalentemente nella seconda metà dello sviluppo temporale del provvedimento – di finanziare importanti programmi di ammodernamento e rinnovamento, rispondendo alle esigenze capacitive attuali e prospettiche della Difesa, salvaguardando nicchie di eccellenza industriali e sviluppando *know how* nazionale, con incremento della competitività nazionale e tutela di comparti industriali specializzati;

preso atto, infine, che il Ministero della difesa intende perseguire investimenti per la sicurezza nazionale mediante interventi per infrastrutture di rete, *cyber defence* e sistemi di controllo e simulazione per ridurre l'impatto addestrativo sul territorio, nonché effettuare interventi per l'edilizia pubblica, con la ristruttura-

zione, l'efficientamento e l'ammodernamento delle infrastrutture del Dicastero;

delibera di formulare i seguenti rilievi:

a) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, l'esigenza che le procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano avviate quanto prima, così da permettere alle amministrazioni interessate di realizzare tempestivamente gli obiettivi cui le risorse medesime sono destinate;

b) in riferimento all'allocazione temporale delle risorse per le finalità di cui alla lettera f) (« attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ») – che non permette l'avvio immediato di importanti programmi di alta valenza industriale e strategica – valuti la V Commissione di proporre una rimodulazione del cronoprogramma di erogazione degli stanziamenti tale da rendere disponibili in tempi più brevi le risorse complessivamente già assegnate al Ministero della difesa;

c) la V Commissione rappresenti al Governo, nel proprio parere, la necessità di reperire – compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie – ulteriori risorse da destinare a finalità di bonifica e risanamento ambientale, nonché sicurezza sui luoghi di lavoro, anche a tutela dei responsabili competenti;

d) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta elicotteri « multiruolo » dell'Arma dei carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

in sede di deliberazione di rilievi, per le parti di competenza, alla V Commissione (Bilancio) sull'Atto del Governo n. 421, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

rammentato che con l'articolo unico di detto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si dispone, al comma 1, la ripartizione delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555);

rammentato ancora che dette risorse ammontano – al netto di quanto già ripartito o attribuito con precedenti provvedimenti – a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 per il 2017, 2.762 per il 2018, 3.160 per il 2019, 2.956 per il 2020 e 3.000 per ciascuna annualità dal 2021 al 2032;

sottolineato che la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, individuando altresì, in sede di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli

interventi da finanziare ed i relativi importi ed indicando, ove necessario, modalità di utilizzo di contributi secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

sottolineato ancora che, in sede di relazione illustrativa, si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

evidenziato altresì che soltanto in sede di relazione illustrativa vengono riportate le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate come dall'allegato che fa parte integrante dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Tale nuova prassi di fatto espropria il Parlamento della propria capacità decisionale e propositiva impedendogli d'intervenire con emendamenti in sede di esame della legge di bilancio dello Stato ed impedendo, per questa via, di sapere in quella sede quali progetti di nuovi armamenti e d'infrastrutture saranno effettivamente finanziati;

rilevando per questo una pesante criticità derivante dall'affievolimento dei poteri del Parlamento, chiamato semplicemente ad esprimere un parere in sede consultiva su decisioni di politica militare di grande rilievo come per i sistemi d'arma e le infrastrutture militari del presente atto;

considerato che raggruppando la quota del fondo per effettiva competenza del Ministero della Difesa sono stanziati 9.998.550.001 euro per sistemi d'arma e infrastrutture militari (pari al 21,7 per cento del fondo in esame) ma che si continua a «spezzettare» tale finanziamento su più ministeri a detrimento della trasparenza sull'effettivo bilancio delle spese militari dell'Italia;

ribadito che il raggiungimento del rapporto deficit-Pil del 2 per cento per le spese militari deciso in sede Nato ed Ue è incompatibile con la situazione economica e sociale del Paese che richiederebbe semmai l'avvio di una politica di contenimento delle suddette spese e di una lotta serrata agli sprechi;

rilevato come l'investimento in infrastrutture per 2.616 miliardi di euro per la costruzione del cosiddetto « Pentagono italiano » a Centocelle (Roma) non è stato accompagnato da adeguato materiale informativo in merito ai supposti risparmi e razionalizzazioni che tale struttura comporterebbe e dal destino delle aree ed edifici attualmente occupati dall'Amministrazione della Difesa;

rilevato come appare insostenibile, alla luce della decadenza infrastrutturale delle scuole italiane, sostenere che la ristrutturazione delle scuole sottufficiali di Caserta e marescialli di Viterbo possa essere inclusa nella voce edilizia scolastica e sarebbe, per trasparenza e correttezza, necessario stralciare tali interventi ed addebitarli a voci proprie del Ministero della Difesa;

non si comprende come possono essere inseriti tra i programmi a alta tecnologia finanziati il programma CH-47F. Si tratta di un elicottero costruito dalla Boeing negli USA e assemblato da Leonardo in Italia e come tale non fornisce nuove tecnologie né favorisce l'*export* visto che è un prodotto statunitense;

considerato, inoltre, che nel cosiddetto « settore attività industriali ed alta

tecnologia » l'allocazione temporale delle risorse presenta diverse criticità che non permettono l'immediato avvio di tutta la programmazione e concentra la maggior parte delle risorse dopo il 2026;

si conferma, dunque, la prassi di impegnare la Difesa in programmi non finanziati o sotto finanziati con il rischio che alcuni di questi programmi vengano conclusi molti anni dopo le previsioni, sviluppando prototipi che non saranno disponibili o non potremmo avere in tempi ragionevoli con tutti i rischi di considerare come nuovi sistemi d'arma già datati tecnologicamente;

durante l'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, il generale ha parlato della nave soccorso sommergibili che dovrebbe essere realizzata con fondi aggiuntivi del presente atto. In realtà si tratta di un'unità già sottoposta al parere della Commissione Difesa (Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico Atto del Governo n. 270) nel settembre 2010, ma, senza una spiegazione, mai realizzata;

nessuna garanzia è stata data sul fatto che gli aeromobili a pilotaggio remoto di nuova generazione (P2-HH) non siano armati ed in assenza di un trattato che ne delimiti i compiti e li renda compatibili con il diritto internazionale ed umanitario questo rappresenta un fatto inaccettabile;

per quanto sopra esposto e limitatamente agli argomenti di propria competenza,

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto.

Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).**

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) (atto n. 421);

premessi che:

l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, al comma 1, la ripartizione nell'arco di tempo 2017-2032 delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, e che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi e indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

la proposta di riparto del Fondo – come chiarito dalla relazione governativa

di accompagnamento dell'atto – è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

la relazione governativa di accompagnamento riporta le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate, ricavabili dall'allegato che fa parte integrante dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;

va valutata positivamente l'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, che ha permesso alla Commissione di ottenere chiarimenti in merito ai progetti e agli interventi destinatari dei finanziamenti che lo schema di decreto assegna al Ministero della difesa;

osservato che:

il dicastero della difesa è assegnatario, nel periodo di tempo di 15 anni, di 9,9 miliardi di euro, ripartiti in più settori di spesa, e che ulteriori risorse pari a 2.795 milioni di euro sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico per essere finalizzate a forniture militari per la prosecuzione di programmi finanziati a valere sullo stato di previsione della spesa

del medesimo Ministero sui quali è stato già acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

con le risorse recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà possibile sostenere la prosecuzione di programmi di spesa in settori già all'attenzione del dicastero della difesa, quali ad esempio il risanamento ambientale e le bonifiche – in relazione ai quali si valuta positivamente quanto emerso in occasione dell'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa circa la disponibilità di risorse aggiuntive, già dal corrente esercizio finanziario, per il rapido avvio di ulteriori interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro delle Forze armate – e la prevenzione del rischio sismico;

le risorse destinate alla Difesa nel settore di spesa « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » permetteranno – sebbene con avvio programmato prevalentemente nella seconda metà dello sviluppo temporale del provvedimento – di finanziare importanti programmi di ammodernamento e rinnovamento, rispondendo alle esigenze capacitive attuali e prospettive della Difesa, salvaguardando nicchie di eccellenza industriali e sviluppando *know how* nazionale, con incremento della competitività nazionale e tutela di comparti industriali specializzati;

preso atto, infine, che il Ministero della difesa intende perseguire investimenti per la sicurezza nazionale mediante interventi per infrastrutture di rete, *cyber defence* e sistemi di controllo e simulazione per ridurre l'impatto addestrativo sul territorio, nonché effettuare interventi

per l'edilizia pubblica, con la ristrutturazione, l'efficientamento e l'ammodernamento delle infrastrutture del Dicastero;

delibera di formulare i seguenti rilievi:

a) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, l'esigenza che le procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano avviate quanto prima, così da permettere alle amministrazioni interessate di realizzare tempestivamente gli obiettivi cui le risorse medesime sono destinate;

b) in riferimento all'allocazione temporale delle risorse per le finalità di cui alla lettera f) (« attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ») – che non permette l'avvio immediato di importanti programmi di alta valenza industriale e strategica – valuti la V Commissione di proporre una rimodulazione del cronoprogramma di erogazione degli stanziamenti tale da rendere disponibili in tempi più brevi le risorse complessivamente già assegnate al Ministero della difesa;

c) la V Commissione rappresenti al Governo, nel proprio parere, la necessità di reperire ulteriori risorse da destinare a finalità di bonifica e risanamento ambientale, nonché sicurezza sui luoghi di lavoro, anche a tutela dei responsabili competenti;

d) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta elicotteri « multiruolo » dell'Arma dei carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 *final*);

premessi che:

il cambiamento degli equilibri geopolitici di inizio millennio ha reso nuovamente attuale il tema della costruzione di una difesa comune europea: da una parte minacce crescenti nel grado e nuove nel tipo (terroristiche, cibernetiche, ibride, in generale asimmetriche) hanno colpito cittadini, imprese e perfino istituzioni europee e accresciuto il loro sentimento di vulnerabilità, dall'altra parte la fine della guerra fredda e del sistema bipolare ha portato a un assetto mondiale nuovo, multipolare, nel quale l'Europa e i suoi Stati membri sono di fatto chiamati ad assumere maggiori responsabilità dirette nella tutela dei propri interessi e quindi ad operare scelte autonome rispetto a quelle degli alleati tradizionali, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, fermo restando che l'unità europea deve essere intesa come fattore di forza aggiuntiva anche per i sistemi di alleanza di cui i Paesi europei fanno parte, a cominciare dalla NATO;

L'approccio globale alle crisi resta la via maestra, per cui la costruzione di una difesa europea più integrata deve continuare a procedere in parallelo con lo

sforzo di affrontare le cause delle emergenze mondiali innanzitutto con iniziative di sostegno e di cooperazione in favore delle aree circostanti a quelle di interesse strategico dell'Europa;

la costruzione di una difesa europea è possibile anche sulla base dei trattati vigenti e può propiziare l'ulteriore crescita dell'unità europea nella corrente fase storica nella quale le altre ragioni dello stare assieme europeo possono apparire a volte indebolite;

la costruzione di un'Europa della difesa va considerata una priorità assoluta sia perché il bene supremo della pace, che l'Europa ha conosciuto negli ultimi settant'anni e che costituisce un'eccezione anche nella sua storia secolare, deve essere preservato con il massimo sforzo affinché possa essere goduto anche dalle prossime generazioni, sia perché proteggere l'Europa significa difendere i suoi valori fondanti, a cominciare dai diritti umani, dei quali gli ordinamenti europei sono oggi il maggior presidio nel mondo;

l'uscita dall'Unione europea del Regno Unito, il più importante tra i Paesi membri contrari alla costruzione di un'Europa della difesa, da una parte crea condizioni più favorevoli alla nascita di quest'ultima e dall'altra parte trasforma questa nascita in una priorità, dato che con la Brexit viene meno uno degli Stati più forti militarmente dell'Unione europea;

senza investimenti duraturi, l'industria europea della difesa rischia di non

disporre delle capacità tecnologiche per costruire la prossima generazione di capacità critiche di difesa, il che inciderebbe sull'autonomia strategica dell'Unione e sulla sua capacità di agire come garante della propria sicurezza;

la spesa cumulativa degli Stati membri per la difesa è al momento inefficiente, in termini di prestazioni, se comparata col rendimento di altri Paesi. Infatti la spesa in campo militare dei Paesi europei è nel complesso la seconda al mondo per ammontare, dopo quella degli Stati Uniti, ma è meno efficiente e produttiva a causa della frammentazione tanto dal lato della domanda (gli Stati) quanto dell'offerta (le aziende), della mancanza di interoperabilità tra i vari sistemi d'arma e di divari tecnologici;

il Piano d'azione per la difesa europea (EDAP) si inserisce in una più articolata serie di iniziative dell'Unione europea per promuovere l'integrazione degli Stati membri nel settore della difesa, tutte innestate sulla visione d'insieme delineata dalla nuova Strategia globale in materia di sicurezza e difesa e sul principio in essa affermato che l'Unione europea deve dotarsi di capacità e autonomia strategica e che gli europei, in collaborazione con i *partner*, devono fornirsi delle capacità necessarie per difendersi e per tenere fede ai propri impegni di assistenza reciproca e solidarietà; a tal fine la Strategia globale prevede tra l'altro iniziative per promuovere l'industria europea della difesa attraverso un mercato interno equo, funzionante e trasparente, approvvigionamenti sicuri e un dialogo strutturato con le industrie del settore, con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;

il Piano d'azione poggia sulla premessa che assumersi la responsabilità della propria sicurezza implica che gli Europei debbano investire nello sviluppo di capacità di difesa essenziali per essere in grado di frenare le minacce esterne, reagire ad esse e proteggersi da esse;

l'obiettivo del complesso delle misure delineate dal Piano d'azione è di

contribuire a rendere più efficiente la spesa degli Stati membri per la difesa, fermo restando che l'importo di questa resta deciso da ciascuno Stato in autonomia;

è indispensabile tenere presenti da una parte la sempre maggiore rilevanza della ricerca e della produzione nel campo delle tecnologie a uso duale e quindi la stretta interdipendenza tra industria civile e industria della difesa in termini di *know how*, di applicazioni e di processi produttivi, e dall'altra parte il considerevole patrimonio di competenze tecnico-scientifiche delle imprese del settore della difesa, la cui dispersione determinerebbe un danno per il Paese non limitato alla capacità di difesa militare;

i sistemi di difesa richiedono oggi sviluppi tecnologici di così elevato livello da presupporre e generare un ciclo industriale che inevitabilmente va oltre il mercato militare in senso stretto e qualifica anche la ricerca e l'industria civili di un Paese;

la ripresa economica in corso in Europa può essere intercettata investendo innanzitutto, perché fungano da volano, nei settori a più alta concentrazione di soluzioni ad alta tecnologia e soprattutto in quelli nei quali l'Italia vede operare aziende nazionali con riconosciuta competitività a livello mondiale (a cominciare da quelle dell'aerospazio);

la Commissione europea ha nel frattempo adottato, il 7 giugno scorso, un documento di riflessione sul futuro della difesa europea, con l'obiettivo di contribuire al dibattito sul tema (COM(2017)315 finale), una Comunicazione concernente l'istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 finale), nonché la proposta di un regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 finale);

i Capi di Stato e di Governo riuniti nel Consiglio europeo del 22 giugno scorso

hanno accolto favorevolmente la Comunicazione concernente l'istituzione del Fondo europeo per la difesa e hanno chiesto la rapida approvazione del regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa; hanno altresì concordato sulla necessità di avviare in tempi brevi una cooperazione strutturata permanente nel campo della difesa,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

1) è necessario che il Governo italiano continui non solo a sostenere le iniziative europee per la costruzione di forme di difesa comune e per l'integrazione degli Stati membri nel settore della difesa, ma anche, come ha fin qui fatto, a partecipare attivamente a questo processo, proponendo soluzioni e stimolando il confronto, in sinergia con gli altri Paesi europei capofila di questo filone di lavoro;

2) nel contempo è necessario che il Governo sostenga la *Defence Technological and Industrial Base* italiana nella sua interezza, prestando attenzione a che la concreta attuazione dell'ambizioso progetto delineato dal Piano d'azione non comporti un danno per l'industria nazionale — e, segnatamente, per le piccole e medie imprese italiane altamente specializzate — e per i centri di ricerca nazionali (il CNR, le università ed altri); occorre pertanto che il Governo si adoperi nelle sedi europee per aiutare l'industria e la ricerca nazionali a concorrere in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi per l'accesso ai fondi del Piano d'azione e ad integrarsi virtuosamente nel futuro sistema europeo, evitando che le iniziative intraprese al livello europeo per la costruzione di una difesa comune finiscano nei fatti, al momento dell'attuazione, col favorire soltanto le imprese e i centri di ricerca di altri Paesi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	74
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	75
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

In merito al preambolo e agli articoli da 1 a 19 del Protocollo, concernenti i privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, rileva che la relazione tecnica evidenzia la non onerosità del Protocollo in esame, sulla base della considerazione che – secondo l'Accordo istitutivo – non sono stabilite in Italia sedi del Tribunale unificato dei brevetti. Tuttavia, per gli Stati parte dell'Accordo, resta comunque salva la possibilità di richiedere l'apertura di una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado sul proprio territorio. Alla luce di tali elementi non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che ad eventuali future richieste di istituzione di sedi locali del Tribunale in Italia si provveda con appositi provvedimenti di carattere legislativo, garantendo quindi la verifica in sede parlamentare dei relativi oneri. In proposito reputa utile acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il provvedimento in esame non comporta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che non è prevista l'istituzione di sedi o divisioni locali del predetto tribunale unificato dei brevetti e che l'eventuale richiesta di una futura istituzione di sedi locali dovrà comunque essere autorizzata da successivi provvedimenti legislativi recanti le occorrenti risorse e la relativa copertura finanziaria.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4469 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui

privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento in esame non comporta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che non è prevista l'istituzione di sedi o divisioni locali del predetto tribunale unificato dei brevetti e che l'eventuale richiesta di una futura istituzione di sedi locali dovrà comunque essere autorizzata da successivi provvedimenti legislativi recanti le occorrenti risorse e la relativa copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono individuati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da due ufficiali, di cui uno con qualifica dirigenziale, in Colombia per partecipare agli incontri periodici tra rappresentanti delle Parti. Tali incontri, in base all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, si terranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Colombia. Al riguardo ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia.

Con riguardo alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore, le attività previste dall'articolo verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte previo rimborso delle relative spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 4.222,40 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, in quanto il citato accanto-

namento reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che, trattandosi di oneri valutati, dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda la decorrenza degli oneri a partire dal 2017, non ha altresì osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma da parte del Governo – che il primo incontro periodico con il Paese controparte abbia luogo in Colombia nel corso del 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che alle eventuali ulteriori spese, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia, si provvederà con le risorse previste a legislazione vigente.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alle eventuali ulteriori spese, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia, si provvederà con le risorse previste a legislazione vigente;

nel presupposto che il primo incontro periodico con il Paese controparte avrà luogo in Colombia nel corso del 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

C. 4467 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che sono riconducibili alla categoria « oneri valutati » le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto, mentre sono da considerarsi, invece, « oneri autorizzati » le spese risultanti dalla medesima relazione tecnica per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e *coffee break* relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto.

Rileva che all'ufficiale della Polizia di Stato inviato in Macedonia con funzioni di collegamento, poiché destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso enti, comandi

od organismi internazionali, è attribuito un assegno *ad personam* di 10.800 euro annui, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che risultano estese anche al personale della Polizia di Stato dall'articolo 2164 del citato decreto. Fa presente che, in particolare, la lettera *b*) del comma 1 del suddetto articolo 1808 prevede l'eventuale corresponsione di una indennità speciale (assegno *ad personam*) se l'assegno di lungo servizio all'estero (previsto dalla lettera *a*) del comma 1 dello stesso articolo) non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento. Osserva pertanto che l'importo di 900 euro mensili, indicato nella relazione tecnica, costituisce l'importo medio della predetta indennità speciale.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4467 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono riconducibili alla categoria "oneri valutati" le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto;

sono da considerarsi, invece, “oneri autorizzati” le spese risultanti dalla medesima relazione tecnica per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e *coffee break* relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell’Accordo in oggetto;

all’ufficiale della Polizia di Stato inviato in Macedonia con funzioni di collegamento, poiché destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso enti, comandi od organismi internazionali, è attribuito un assegno *ad personam* di 10.800 euro annui, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che risultano estese anche al personale della Polizia di Stato dall’articolo 2164 del citato decreto;

in particolare, la lettera *b*) del comma 1 del suddetto articolo 1808 prevede l’eventuale corresponsione di una indennità speciale (assegno *ad personam*) se l’assegno di lungo servizio all’estero (previsto dalla lettera *a*) del comma 1 dello stesso articolo) non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento;

pertanto l’importo di 900 euro mensili, indicato nella relazione tecnica, costituisce l’importo medio della predetta indennità speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 15.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all’Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l’esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che l’Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 10 degli emendamenti. In merito all’emendamento 2.200 della Commissione, fa presente che esso riproduce, con alcune modificazioni, la condizione posta dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2017, che, tra l’altro, da un lato, prevede che il CRAD, d’intesa con le amministrazioni competenti, individui le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalization Awareness Network* (RAN), da impiegare nelle attività previste dal piano strategico nazionale, dall’altro lato, elimina la possibilità che si possa prevedere l’adozione di strumenti legati all’evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l’individuazione delle migliori pratiche di prevenzione. In particolare, fa presente che la proposta emendativa prevede altresì che, nei limiti delle predette risorse disponibili a legislazione vigente individuate dal CRAD, possano essere previste l’istituzione di un numero verde e la promozione di progetti pilota per l’individuazione e l’applicazione delle migliori pratiche di prevenzione. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa

in esame. Comunica che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 10 e non comprese nel fascicolo n. 9, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, in merito all'emendamento 2.200 della Commissione, appare necessario limitare le attività previste dall'ultimo periodo dell'emendamento alla sola istituzione di uno specifico numero verde, prevedendo al riguardo l'introduzione di un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 250.000 euro per l'anno 2017 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e della relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 3558-A, recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, contenuti nel fascicolo n. 10 e non compresi nel fascicolo n. 9;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'emendamento 2.200 della Commissione, da cui si evince che appare necessario limitare le attività previste dall'ultimo periodo dell'emendamento alla sola istituzione di uno specifico numero verde, prevedendo al riguardo l'introduzione di un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 250.000 euro per l'anno 2017 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e della relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.200 della Commissione con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sopprimere le parole da: anche prevedendo *fino alla fine del periodo;*

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalization Awareness Network* (RAN), da impiegare nelle attività previste dal piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 10 e non comprese nel fascicolo n. 9.

In relazione all'articolo 2, il parere favorevole sul testo del provvedimento espresso nella seduta del 7 giugno 2017 deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.200 della Commissione, come riformulato. Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento nella predetta seduta del 7 giugno 2017, in relazione all'articolo 2 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, evidenzia che per l'attuazione del provvedimento in esame, che non è corredato di relazione tecnica, è previsto l'utilizzo di un'autorizzazione di spesa triennale prevista dalla legge di stabilità 2016 e riferita al triennio 2016-2018. A tale stanziamento la relazione tecnica ascriveva i medesimi effetti ai fini dei tre saldi di finanza pubblica. Rileva che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo all'impatto sui saldi di cassa derivante dal disallineamento temporale tra le erogazioni previste nel presente schema di decreto rispetto alla previsione triennale contenuta nella norma della legge di stabilità sopra richiamata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che, al fine di finanziare il piano triennale di ricerca straordinario del CREA, il comma 667 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al riguardo, rileva che, sulla base del prospetto dei costi previsti allegato al presente schema di decreto, il totale generale dei costi operativi e degli investimenti, pari a 21 milioni di euro, risulta coerente con gli stanziamenti disposti. Evidenzia che tuttavia, sulla base di un'interrogazione effettuata in data 4 luglio 2017 nel sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il relativo capitolo (7305 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca per l'anno 2017 una disponibilità residua pari a euro 7.773.011, e che tale diminuzione potrebbe derivare dalle riduzioni delle dotazioni di bilancio disposte dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che, tra l'altro, ha previsto il taglio, in misura complessivamente pari a 2,109 milioni di euro, del programma di spesa « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », all'interno del quale risulta iscritto il predetto capitolo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche con riferimento alla necessità di adeguare il totale generale dei costi operativi e degli investimenti alle risorse effettivamente disponi-

bili. Inoltre, con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2016, ritiene necessario che il Governo chiarisca se con il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017, che sarà presentato al Senato nei prossimi giorni, le risorse non spese nell'esercizio 2016 siano state iscritte nel conto dei residui.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.
Atto n. 425.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento ai fini di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, fa presente che sono pervenuti i rilievi delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII e XIII. In attesa di completare l'acquisizione dei rilievi delle Commissioni competenti, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	77
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	228

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	79
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento approvato nella seduta odierna</i>)	229

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	90
AVVERTENZA	99

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Barbanti, ha ulteriormente riformulato la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, rilevando come un argomento tanto importante avrebbe meritato un intervento normativo ben più incisivo, che avrebbe dovuto essere realizzato attraverso proposte di legge di matrice parlamentare, al fine di porre un argine più efficace agli scandali che hanno recentemente travolto il sistema bancario e creditizio italiano, tra i quali richiama la vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, la profonda crisi del gruppo Monte dei Paschi di Siena e la liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Nel ritenere che tali gravissimi episodi potrebbero ulteriormente ripetersi in futuro, richiama alcune sue precedenti dichiarazioni con le quali aveva denunciato la pratica, diffusa nel mondo finanziario, attraverso la quale si provvede a modificare i profili MIFID dei clienti, ad esempio attraverso l'apertura di conti *on line*, eludendo in tal modo la stessa disciplina MIFID.

Sottolinea come tali comportamenti andrebbero sicuramente impediti, affidando ad un organismo pubblico, quale la CONSOB, la valutazione dei profili MIFID degli investitori, nonché definendo in modo più stringente la normativa in materia.

Passando quindi al contenuto della proposta di parere, come riformulata dal relatore, dissente dal contenuto della lettera *b*) delle osservazioni, la quale limita, in modo a suo giudizio incostituzionale, l'operatività dei consulenti finanziari autonomi, a tutto vantaggio dei grandi intermediari finanziari, che spesso si sono rivelati inaffidabili e viziati da conflitti d'interesse. Ritiene invece che si sia compiuto un piccolo passo avanti trasfor-

mando in condizione l'osservazione che chiede di disciplinare con normativa di rango secondario il regime applicabile alle azioni emesse dalle banche di credito cooperativo e dalle casse rurali, rilevando tuttavia come sarebbe necessario adottare misure più efficaci ed evidenziando come il vero problema non sia certo il contenuto della proposta di parere ma le insufficienze e le lacune del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere, come ulteriormente riformulata dal relatore nella seduta di ieri.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono state presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative (*vedi allegato 2*), nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter

rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili:

Villarosa 1.9, dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso articolo 4, comma 3, e Villarosa 3.172, dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso comma 3-bis, che trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze l'intero capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA, in quanto tali parti degli emendamenti appaiono inscindibilmente connessi con le parti ammissibili delle medesime proposte emendative;

Pesco 1.31, Pesco 2.74, e Pesco 8.1, in quanto affrontano una tematica, quella dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di soggetti bancari, connessa direttamente con quelle affrontate dal decreto-legge;

Sibilia 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, nonché Fragomeli 6.03, i quali, modificando in vari modi la disciplina generale della risoluzione degli istituti bancari, affrontano anch'essi una tematica strettamente connessa con quelle oggetto del decreto-legge;

Sibilia 6.21, il quale affronta, sotto il profilo delle sanzioni previste per la fattispecie del mendacio bancario, una questione strettamente legata alle vicende che hanno determinato la crisi delle banche poste in liquidazione oggetto del provvedimento;

Pelillo 6.02, il quale, introducendo una nuova classe di strumenti di debito, intende rendere più flessibili i meccanismi di ripartizione degli oneri tra i creditori nel caso di liquidazione di soggetti bancari, in coerenza con le finalità di tutela dei piccoli risparmiatori perseguite dal provvedimento.

Rileva altresì come la Presidenza ritenga invece di dover confermare i giudizi di inammissibilità di materia sulle restanti proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, in sostituzione della relatrice, Moretto, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, informa di aver formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*) che è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede di non procedere alla votazione della proposta di parere nella giornata odierna, in considerazione del fatto che la Commissione è impegnata nell'esame del disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni intervenute.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rileva quindi come il decreto-legge manchi sia dell'analisi tecnica normativa, sia dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, chiedendo pertanto al Governo di fornire quanto prima alla Commissione tali elementi, in assenza dei quali ritiene non si possa procedere nelle votazioni sul decreto-legge.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di verificare quanto affermato dal deputato Sibilìa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendo stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 01.01; chiede di accantonare gli emendamenti Villarosa 1.23 e 1.24, nonché Zoggia 1.25, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 01.01 del relatore, esprimendo altresì parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come il decreto-legge in esame sia certamente il più assurdo adottato dal Governo nel corso della legislatura. Al riguardo rileva come esso appaia oscuro fin dalla sua genesi, posto che riguarda la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, istituti bancari i quali hanno mostrato gravi difficoltà pur avendo superato gli *stress test* svolti dagli organi di vigilanza bancaria europei nel corso del 2014. Nell'evidenziare le ulteriori vicende che hanno interessato le predette banche, ricorda che esse hanno ricevuto, successivamente, forti iniezioni di liquidità da parte del Fondo Atlante 1, il cui acquisto di azioni era garantito dalla Cassa depositi e prestiti, la quale, a causa della successiva perdita di valore dei titoli azionari delle due banche, ha subito una perdita per 500 milioni di euro. Rammenta inoltre il successivo intervento del Fondo Atlante 2, nonché l'emissione, da parte delle due banche, di obbligazioni coperte da garanzia statale.

Alla luce delle vicende descritte, osserva come tutte le operazioni poste in essere a sostegno della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca siano state, oltre che inutili, pericolose.

In tale ambito ritiene grave che nel decreto-legge in esame sia previsto il ristoro esclusivamente a favore degli investitori che detengano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche, ovvero acquistati, entro la data limite del 12 giugno 2014. A tale proposito sottolinea le evidenti responsabilità degli organi diret-

tivi delle due banche, nonché del Governo, i quali hanno indotto i risparmiatori a confidare nel possibile risanamento delle banche stesse, così incoraggiandoli nelle proprie attività di investimento. Ritiene essenziale quindi che la citata data limite del 12 giugno 2014 per l'accesso delle misure di ristoro da parte dei risparmiatori venga eliminata dal testo del provvedimento.

Con riferimento alla procedura con la quale è stata individuata Intesa SanPaolo quale soggetto cessionario delle aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza, reputa assai grave che essa sia stata svolta in modo assolutamente non trasparente, evidenziando come il Governo abbia mentito al Paese per molte settimane, durante le quali sono state evidentemente contrattate con Banca Intesa SanPaolo le condizioni della predetta cessione, le quali risultano molto onerose per lo Stato ed estremamente vantaggiose per la banca cessionaria. In tale contesto sottolinea l'estromissione degli altri operatori bancari dalla procedura di selezione, la quale, anziché essere, come affermato nel decreto-legge, aperta, concorrenziale e non discriminatoria, è stata del tutto non trasparente e condotta in modo da escludere dalla partecipazione tutte le banche potenzialmente interessate.

Chiede inoltre al Governo di chiarire il motivo per cui ha rifiutato l'offerta di ricapitalizzazione presentata da diversi fondi di investimento esteri, i quali avevano manifestato il loro interesse e che avrebbero potuto condurre a un diverso esito della vicenda.

Ritiene estremamente grave che l'Esecutivo, anche nell'ambito della Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non abbia chiarito in alcun modo i criteri oggettivi in base ai quali è giunto alla quantificazione delle ingenti risorse che verranno impiegate nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa delle due banche. In merito reputa indispensabile, per il prosieguo dei lavori, che il metodo attraverso il quale si è giunti a tali valutazioni sia reso noto alla Com-

missione, ai fini di un prosieguo più consapevole dell'esame degli emendamenti.

Sottolinea inoltre come sia paradossale che la citata relazione tecnica preveda il « presumibile » affidamento delle attività di recupero dei crediti deteriorati alla Società per la Gestione di Attività (SGA), nonostante tale affidamento sia già disposto nel decreto-legge in esame. Nel ritenere che gli elementi descritti rendono evidente che le trattative con Intesa SanPaolo e, più in generale, il complesso dell'operazione disposta nel provvedimento, sono state portate avanti dal Governo per lungo tempo senza che i cittadini ne fossero informati. Reputa quindi assolutamente necessario modificare il testo quantomeno su alcuni specifici aspetti, ritenendo che, anche qualora esso fosse modificato, Intesa SanPaolo potrebbe continuare a far parte del contratto da essa stipulato, non essendo stabilito nel decreto-legge l'automatico recesso in caso di modifiche alle condizioni previste nel contratto stesso.

Ribadisce quindi l'intenzione del suo gruppo di sostenere le proprie proposte emendative, a tutela dei cittadini e risparmiatori.

In tale contesto fa presente come il provvedimento rechi una serie numerosissima di deroghe alla normativa contenuta sia nel codice civile, sia nel Testo unico bancario. In tale ambito evidenzia in particolare la deroga, contenuta all'articolo 3 del provvedimento, a quanto previsto dall'articolo 58 del TUB in materia di obblighi di pubblicità connessi alle operazioni di cessione delle aziende bancarie.

Sottolinea inoltre come, a vantaggio di Intesa SanPaolo, sia prevista la deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 2741 del codice civile, in materia di pari trattamento dei creditori, prevedendo particolari forme di comunicazione ai creditori ceduti.

Nel segnalare che sono stati presentati diversi emendamenti, anche da colleghi di altri gruppi, volti a sopprimere tale deroga, stigmatizza il fatto che per Intesa San Paolo, a differenza di tutte le altre banche che sono tenute al rispetto della

legge n. 231 del 1991, non valga la responsabilità in solido del cessionario e del cedente in caso di cessione di azienda.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 3, segnala l'ulteriore deroga alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 in materia di trasferimenti di azienda, che consentirà ad Intesa San Paolo di omettere la comunicazione ai lavoratori oggetto del trasferimento, sottraendo loro qualsiasi diritto in materia. Considerato che, come stabilito dalla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 3 non viene applicato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di lottizzazione abusiva, lamenta inoltre il fatto che Intesa San Paolo non verrà sanzionata nel caso dovesse iniziare opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Esprime condivisione per la rabbia dei cittadini, costretti a rispettare le disposizioni in materia di certificazione energetica in caso di trasferimento di immobile, quando si renderanno conto che tale obbligo non vale per Intesa San Paolo, che oltretutto è esentata dal rispetto dell'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge n. 52 del 1985, il quale individua i dati catastali che obbligatoriamente devono essere prodotti in caso di trasferimento di immobile in area urbana. Nello stigmatizzare l'atteggiamento del Governo, che lotta contro l'abusivismo edilizio soltanto a parole, sollecita almeno l'accoglimento degli emendamenti volti a sopprimere la deroga all'applicazione del citato articolo 29, comma 1-*bis*, della legge n. 52 del 1985, nonché dell'articolo 36 della legge n. 392 del 1978, relativo al diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione. Chiede al Governo un ripensamento sulla disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 3 che autorizza la cessione in deroga alle procedure previste dalla legge n. 287 del 1990, e in particolare dall'articolo 25, per tutelare la libera concorrenza in caso di operazioni di concentrazione, stigmatizzando il fatto che non si intenda ostacolare il processo di

accentramento del mercato nelle mani di poche banche, in corso anche in Italia, analogamente a quanto successo negli Stati Uniti d'America. Considerando improbabile che sia stata la stessa Intesa San Paolo a pretendere di essere esonerata dal rispetto delle regole del nostro paese, nell'esprimere la convinzione che l'iniziativa sia da attribuire al Governo, ritiene pertanto che non vi siano ostacoli alla approvazione degli emendamenti presentati e alla conseguente modifica del testo del decreto-legge in esame. Fa in particolare riferimento agli emendamenti volti a prevedere che il cessionario sia individuato a mezzo di procedura pubblica di gara, alla quale potrebbe partecipare la stessa Intesa San Paolo, evitando in tal modo di segnalarsi negativamente nei confronti degli altri operatori bancari.

Stigmatizza inoltre il fatto che nel decreto-legge in esame si sia potuto prevedere il ricorso alla società SGA del Banco di Napoli per il recupero del credito, soluzione che invece era stata ritenuta non praticabile in occasione del precedente salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara a Cassa di risparmio di Chieti, come risulta dalla relativa audizione dei rappresentanti di Banca d'Italia.

Nel segnalare che, come proposto in emendamenti, avrebbero potuto essere individuate soluzioni diverse per il salvataggio delle banche venete, quali la capitalizzazione precauzionale o l'acquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di Cassa depositi e prestiti, lamenta che non si sia applicato l'articolo 80 del testo unico bancario, che avrebbe consentito di disporre la liquidazione coatta amministrativa delle banche, sulla base della richiesta dei commissari di Banca d'Italia, e la eventuale successiva dichiarazione di bancarotta fraudolenta, che avrebbe consentito di perseguire gli amministratori che si siano resi responsabili di violazioni penalmente rilevanti, ipotesi che appare assai remota con la scelta adottata dal Governo.

Da ultimo, segnala la particolare rilevanza degli emendamenti volti a risarcire gli obbligazionisti subordinati e a tutelare i dipendenti.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ritenere che le osservazioni avanzate dai colleghi del M5S siano fondate e pongano questioni molto serie, esprime innanzitutto una considerazione di carattere generale, esprime il proprio sconcerto per il fatto che siano state dichiarate inammissibili per estraneità di materia molte proposte emendative presentate dal suo gruppo, pur essendo stato espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 01.01 del relatore, che non attiene certamente alla materia oggetto del decreto-legge in esame. Stigmatizzando il fatto che i lavori non stiano procedendo nella direzione corretta neanche dal punto di vista regolamentare, evidenzia l'assoluta necessità di mettere mano, alla stregua dei principali Paesi europei, alla definizione di un compiuto quadro normativo di interventi invece di procedere in modo del tutto occasionale ogni volta che sia necessario operare il salvataggio di una banca, con il rischio peraltro di introdurre disparità di trattamento nei confronti dei risparmiatori. Nel sottolineare che la Commissione non ha potuto procedere alle necessarie audizioni dei rappresentanti di Banca d'Italia e della CONSOB, ritiene inaccettabile che il Parlamento non possa modificare il testo del decreto-legge in esame, in considerazione del fatto che è stato già sottoscritto con Intesa San Paolo un contratto vessatorio, che prevede tra l'altro il recesso unilaterale da parte del gruppo bancario, senza alcuna penalità o disposizione a tutela dei risparmiatori. Si domanda inoltre se il Ministero dell'economia e delle finanze non si possa dotare di una struttura indipendente dedicata alla valutazione delle crisi bancarie e delle soluzioni presentate in queste occasioni, invece di fare ricorso a società di consulenti in evidente conflitto di interesse.

Segnala quindi che i contributi che le forze politiche propongono sul provvedimento in oggetto sono volti a fornire

correttivi utili. Qualora fossero accolti si eviterebbero errori gravi, come ad esempio avvenne in occasione della riforma delle Banche popolari, riforma che è stata poi oggetto di critiche da parte del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale.

Ritiene che il punto centrale della sua critica sia di tipo politico, giacché ritiene che il Governo abbia ancora una volta mancato l'occasione per procedere ad una riforma complessiva del sistema, procedendo in modo ondivago: ciò, crede, non eviterà che, di fronte ad una prossima eventuale crisi bancaria, ci si troverà nuovamente sprovvisti di una normativa quadro che dia certezze sia ai risparmiatori sia agli operatori del settore e alle imprese che contano su un sistema bancario funzionante, in balia, peraltro, dei processi decisionali di autorità esterne al Paese come la BCE. La mancanza di una linea coerente in materia di soluzione delle crisi bancarie è descritta anche dagli esiti dei precedenti « salvataggi » che, è dell'avviso, non sembrano aver prodotto conseguenze virtuose in termini di allargamento del credito e al suo accesso.

Sottolinea che il tema è ben presente anche alla Commissione Finanze, nella quale, anche in un recente passato, sono state lanciate alcune idee volte a rafforzare la tutela dei risparmiatori e ad agire in un contesto di sistema, proposte che però al momento sembrano relegate nel dimenticatoio.

Concludendo con l'invito rivolto al rappresentante del Governo affinché ci si adoperi per realizzare tale sistematico intervento attraverso l'emanazione di una normativa-quadro, ricorda che il clima che si respira nel Paese è ormai ai livelli di guardia se può capitare quello che, recentemente, è capitato a lui in un ipermercato, dove una vecchietta che lo aveva riconosciuto ha cercato rassicurazioni circa la solidità della sua scelta di mantenere i suoi risparmi, circa undicimila euro, presso una banca.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita gli oratori iscritti a parlare a contenere, ove possibile, i propri interventi in

modo di consentire a un numero maggiore di colleghi di svolgere le proprie considerazioni nei tempi previsti.

Filippo BUSIN (LNA) ritiene che sia, innanzitutto, particolarmente criticabile la condizione in cui si è posto il Governo con la presentazione del provvedimento all'esame, rilevando come l'Esecutivo fosse stato messo con le spalle al muro da parte di Banca Intesa, peraltro ammettendolo per iscritto tale condizione nello stesso decreto-legge.

Pur riconoscendo che la crisi complessiva del debito privato non dipende dall'Esecutivo, rileva tuttavia come esso abbia iniziato a gestire la crisi già da qualche anno, ad esempio con la riforma delle Banche popolari, non riuscendo a contenerla ma anzi suscitando vere e proprie ondate di panico nei risparmiatori con il *bail in*: in tal senso ricorda che negli ultimi anni molti clienti hanno ritirato i propri risparmi dal sistema bancario, provocando una riduzione della massa monetaria necessaria al sostentamento del sistema creditizio. Osserva inoltre che gli interventi del Governo nel recente passato, come anche quello presente, non sono contraddistinti da una visione di sistema nemmeno lontanamente paragonabile a quella che seppe attuare Beneduce in occasione dei salvataggi bancari del 1933: sottolineando che se è questo il modo in cui l'Italia intende gestire tali fenomeni, non si può certo criticare quanti in Germania non intendono assecondare le nostre esigenze.

Rileva inoltre come i fatti siano sotto agli occhi di tutti e come non si può tornare indietro. Il suo Gruppo e altri colleghi hanno quindi avanzato proposte emendative di lieve entità, se rapportate alla rilevanza della questione, volte essenzialmente a tutelare il risparmio in generale e quella parte di risparmiatori meno avveduta che si è lasciata irretire dai vertici irresponsabili di alcune banche territoriali che, fondamentalmente, hanno approfittato della semplicità di quella gente.

Ritiene che se il Governo in questo decreto-legge può derogare a piè pari ad alcune regole tributarie e fallimentari allora può anche accogliere alcuni emendamenti che tutelano il risparmio, anche forzando minimamente il sistema, ad esempio chiarendo l'inapplicabilità delle azioni revocatorie nei confronti dei risparmiatori che hanno acceduto alle proposte di transazione avanzate dalle due banche ora poste in liquidazione coatta amministrativa, nonché specificando che, diversamente da quanto finora affermato dall'Agenzia delle entrate, le somme ricevute dai predetti risparmiatori all'esito di tali transazioni non sono fiscalmente imponibili.

Sottolinea anche che il termine temporale del 12 giugno 2014 stabilito nel decreto – legge per l'applicazione degli strumenti di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati sia inaccettabile, considerata la tempistica con la quale le banche soggette al provvedimento hanno operato giacché molti di questi strumenti di rischio sono stati sottoscritti poco prima dello stesso 12 giugno 2014.

Concludendo chiede che il Governo dimostri di avere un minimo solidarietà umana, accogliendo le proposte volte a tutelare chi per colpe altrui ha visto la propria vita devastata.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) intervenendo sul complesso degli emendamenti, segnala come il provvedimento all'esame rappresenta qualcosa di diverso rispetto alle misure che sono state prese nel passato, quando le risorse pubbliche impiegate erano state utilizzate in un'ottica che ne prevedeva il rientro nelle casse pubbliche, ad esempio sotto forma di prestiti: nel caso in questione che interessa le due banche venete, invece, da un lato si impiegano risorse pubbliche a fondo perduto e dall'altro si costituiscono corpose garanzie.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento sbaglia a non applicare il principio di responsabilità nei confronti di chi ha partecipato al capitale di rischio, sottraendolo dal partecipare alle perdite, salvo valutare i casi di abuso della buona fede dei

risparmiatori. È comunque convinto che l'impiego delle risorse pubbliche debba rappresentare solo l'ultima istanza di intervento.

Convieni con i colleghi che lo hanno preceduto sulle critiche circa l'enorme numero di deroghe alle regole comuni che il decreto-legge prevede: tuttavia, osserva, ci si trova di fronte alla responsabilità di far fallire le due banche, ciò che costituisce un gravoso peso politico.

Ritiene che proprio la gravità del momento, che in qualche modo giustifica la forzatura profilata da alcune norme, richieda uno sforzo di chiarezza e collaborazione tra il circuito delle forze politiche ed il Governo, che dovrebbe fornire elementi di conoscenza e informazioni esauritive per rendere possibile a ciascuno di assumersi la propria responsabilità politica. In tal senso ritiene opportuno poter disporre di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità di vigilanza, in primo luogo dalla Banca d'Italia. Ciò soprattutto in materia delle procedure di gara: ricorda, infatti, che mentre la chiusura della gara è avvenuta in una data certa, non gli risulta che la data di apertura sia altrettanto, formalmente, nota. Peraltro crede che nei cinque giorni presumibilmente intercorsi nessuna banca oltre a Banca Intesa abbia potuto essere in grado di avanzare un'offerta basata su una seria valutazione. Sottolinea, infatti che ad avanzare l'offerta è stata una sola banca, peraltro a condizioni di tutta tranquillità viste le condizioni e le garanzie che vi sono previste. Un esempio di condizioni di una certa comodità per Banca Intesa è rappresentata dalla disposizione concernente i possibili risparmi sugli oneri legati ai dipendenti, che alla fine dei conti costituiranno un incremento dei dividendi degli azionari della banca.

In tale contesto ritiene che il tema centrale sia costituito dalla trasparenza della procedura. Sottolinea infatti come sia dirimente conoscere i dettagli della procedura, in quanto senza la sua effettiva trasparenza la procedura stessa non sarebbe stata possibile in quanto le regole dell'Unione europea l'avrebbero vietata

giacché esse dispongono che la gara deve essere aperta, trasparente e competitiva. Ciò sembra improbabile visto che la procedura di gara, nel suo complesso, è durata appena cinque giorni: tale dubbio, osserva, potrebbe essere fugato attraverso un'adeguata attività conoscitiva volta a verificare se vi fossero le condizioni per permettere anche ad altri soggetti bancari di partecipare.

In particolare sottolinea come i competenti organi dell'Unione europea abbiano affermato di aver valutato la procedura di selezione in maniera positiva in base agli elementi forniti in tal senso dal Governo, a sua volta confortato dalle valutazioni effettuate Banca d'Italia. Al riguardo emerge tuttavia la sostanziale insussistenza dei dati forniti dalla Banca d'Italia, i quali risultano altresì poco chiari.

In tale contesto chiede che il Governo espliciti le modalità con le quali si è addivenuti all'individuazione di Intesa Sanpaolo quale soggetto cessionario delle banche venete poste in liquidazione. In particolare chiede all'Esecutivo di chiarire quando sia avvenuta l'apertura del *data room* relativa alla procedura di selezione del cessionario e quale sia stata la durata della procedura stessa, ritenendo inaccettabile l'eventualità che il Governo abbia condotto una procedura non trasparente basandosi sulle valutazioni fornite in materia da organi tecnici. Al riguardo sottolinea inoltre come le valutazioni tecniche, indirizzando quelle politiche, abbiano determinato una gravissima disparità di trattamento tra i risparmiatori della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti rispetto ai risparmiatori delle due banche venete, in relazione al modello di valutazione delle sofferenze adottato. Rammenta infatti che, in occasione della procedura di risoluzione delle citate quattro banche, gli NPL furono valorizzati al circa il 17 per cento del loro valore di bilancio, determinando in tal modo il crollo delle predette banche, laddove ora, invece, gli NPL delle banche venete vengono valutate a circa il 45 per

cento del loro valore. A tale riguardo ritiene assolutamente incomprensibile le modalità attraverso le quali i competenti organi tecnici sono addivenuti a valutazioni tanto difformi tra di loro, sottolineando come, qualora le sofferenze bancarie detenute dai risparmiatori delle quattro banche fossero state valutate in maniera analoga a quanto avviene con riferimento agli NPL delle banche venete, essi non avrebbero subito eccessive perdite.

Con riferimento alla possibilità di modificare il testo in esame chiede, in particolare, che si intervenga su specifici aspetti. Innanzitutto inserendo una disposizione che chiarisca in modo certo che le somme riconosciute a seguito di transazioni intervenute tra i risparmiatori e le banche nelle settimane precedenti all'adozione del decreto-legge non siano imponibili ai fini fiscali. In ordine ad altri aspetti del provvedimento, chiede inoltre il decreto – legge sia modificato nel senso di prevedere espressamente che le azioni azzerate delle due banche venete determinano minusvalenze le quali si considerano realizzate ai fini fiscali, rendendo così possibile l'immediata compensazione delle predette minusvalenze con le plusvalenze eventualmente realizzate.

Ritiene infatti doveroso che l'Esecutivo intervenga apportando quantomeno poche e limitate modifiche su punti critici del decreto-legge.

Daniele PESCO (M5S) ricorda innanzitutto che il Governo ha più volte giustificato la grande differenza tra la valutazione delle sofferenze bancarie detenute dai risparmiatori delle quattro banche poste in risoluzione e il valore riconosciuto ai crediti in sofferenze delle due banche venete sulla base del fatto che, nel primo caso, i crediti dovevano essere venduti il più rapidamente possibile mentre, nel caso della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, la procedura per la cessione dei crediti in sofferenza affidati a SGA potrà avere tempi più lunghi, che consentiranno di ottenere un migliore prezzo di vendita.

Al riguardo fa tuttavia presente che, in base alla perizia effettuata da un ente terzo incaricato dalla Banca d'Italia, il valore mediamente realizzabile su crediti in sofferenza ceduti nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, come quella che si sta ponendo in essere per le banche venete, sarebbe pari a circa il 23 per cento del valore di bilancio dei predetti crediti.

In tale contesto evidenzia quindi come, qualora tale valutazione fosse corretta, non sarà possibile recuperare il 45 per cento del valore degli NPL come appostato in bilancio; da ciò conseguirebbe una grave perdita per l'Erario, il quale sarebbe costretto ad intervenire in qualità di garante, per 5 miliardi di euro, dei crediti ceduti.

Al riguardo preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare un esposto alla magistratura affinché accerti le responsabilità del Governo, il quale ha compiuto un abuso di potere che ora la maggioranza si accinge a confermare attraverso il suo atteggiamento di chiusura nei confronti di qualsivoglia proposta di modifica del provvedimento.

Domenico MENORELLO (CI), nel richiamare alcuni aspetti delle informazioni trasmesse alla Commissione dalla Banca d'Italia in merito alle due banche venete, sottolinea come la Banca d'Italia affermi che la soluzione adottata rispetta uno dei principi ispiratori della normativa europea che, per combattere i fenomeni di azzardo morale, prevede che gli oneri ricadano in primo luogo sulla proprietà e sui sottoscrittori di strumenti patrimoniali delle istituzioni in crisi. Al riguardo osserva tuttavia come il tessuto dei risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sia costituito per la grandissima parte da piccoli risparmiatori e PMI del Veneto, per i quali non si può certo parlare di azzardo morale. Auspica quindi che alcuni suoi emendamenti, volti a modificare le disposizioni del decreto-legge che incidono in maniera più rilevante sulla tutela dei risparmiatori, possano essere

approvati al fine di garantire il rispetto di un principio di giustizia.

Nel condividere le considerazioni del deputato Zanetti, sottolinea come il complesso delle vicende che hanno condotto alla liquidazione coatta amministrativa delle banche presenti molti punti oscuri, rispetto ai quali chiede sia fatta chiarezza. Cita, ad esempio, le affermazioni contenute nella richiamata memoria della Banca d'Italia, secondo le quali la stima delle perdite « probabili nel futuro prossimo », inizialmente fissata ad 1,2 miliardi, « è aumentata considerevolmente »: A riguardo sottolinea come non siano affatto chiari gli elementi oggettivi che hanno condotto a tale valutazione e come sussistano quindi inaccettabili zone d'ombra su aspetti importanti.

Nel richiamare i presupposti necessari per l'avvio delle procedure di risoluzione, tra i quali cita la continuità delle funzioni essenziali dei soggetti in crisi, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche e la tutela dei depositanti e degli investitori, ritiene debbano essere rese note le valutazioni effettuate in ordine alla mancanza dei predetti presupposti nel caso delle banche venete, al fine di chiarire le motivazioni per cui è stata adottata la procedura coatta amministrativa.

In linea generale reputa che la Commissione debba inoltre essere posta a conoscenza degli atti delle procedure che hanno coinvolto Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a partire dal 2016. Ricorda infatti che, nel 2016, il Fondo Atlante è intervenuto nel capitale delle due banche, investendo grandi risorse e inducendo quindi i risparmiatori a ritenere che i capitali delle banche stesse fossero stati messi in sicurezza. Successivamente i consigli di amministrazione delle banche hanno deliberato una ristrutturazione degli istituti bancari; nel giugno 2017 inoltre lo Stato è intervenuto ponendo la propria garanzia su 2,2 miliardi di obbligazioni emesse dagli istituti. In merito a tale ultimo passaggio ritiene debba essere accertato come sia stato possibile che il Governo abbia giudicato contenuto ed ac-

cettabile il rischio assunto dallo Stato attraverso la prestazione della predetta garanzia a poche settimane dalla decisione di sottoporre i due istituti bancari alla procedura di liquidazione. Rammenta infine le vicende più recenti: l'adozione del decreto-legge n. 89 del 2017, con il quale era stata avanzata l'ipotesi di una ricapitalizzazione precauzionale delle due banche e del successivo decreto-legge n. 99 del 2017, che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle banche stesse.

In relazione a tali ultimi avvenimenti, ritiene che il Governo debba chiarire la tempistica che ha condotto in pochi giorni, dal 16 giugno, data di approvazione del citato decreto-legge n. 89, al 21 giugno, data di aggiudicazione della procedura di selezione a favore di Intesa Sanpaolo, fornendo tutti gli elementi utili a comprendere la dinamica di tali eventi e, in particolare, i tempi di svolgimento della procedura di selezione e di definizione del contratto stipulato con Intesa Sanpaolo.

Nel richiamare il ruolo svolto da Intesa Sanpaolo nell'intervento di ricapitalizzazione realizzato dal Fondo Atlante nel 2016, reputa debbano essere altresì chiarite le eventuali responsabilità della banca stessa nel fallimento dell'originario piano di ricapitalizzazione in base al quale furono destinati alle due banche venete ingenti risorse.

Passando a profili di tipo giuridico, sottolinea come il decreto-legge contenga un numero di deroghe elevatissimo e ingiustificabile; rileva inoltre come il fatto che la procedura di selezione del contraente sia stata svolta sulla base di condizioni che, al momento dello svolgimento della procedura stessa, non erano previste da alcun atto normativo, evidenzia come sia stato operato un sovvertimento dell'ordine delle fonti normative previsto dalla Costituzione.

Riguardo a ulteriori aspetti, critica la posizione del Governo, il quale, senza alcuna base di carattere giuridico, afferma che il contratto stipulato con Intesa Sanpaolo non può essere modificato durante l'esame parlamentare; rileva inoltre come sia grave la decisione di sanare *ex post* una

procedura svolta sulla base di norme che non erano vigenti al momento dello svolgimento della procedura stessa.

Nel sottolineare come le deroghe normative richiamate costituiscano un *vulnus* costituzionale, chiede al Governo di intervenire per porre rimedio a tali criticità.

Michele PELILLO (PD) dichiara in primo luogo che il PD non nutre particolare entusiasmo in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge, considerando, tuttavia, le scelte effettuate per porre rimedio al dissesto delle banche venete come una scelta dovuta e un atto di responsabilità. Al contempo giudicherebbe un falso storico, nonché un'ingiustizia grave, il tentativo di associare a tale assunzione di responsabilità politica anche la responsabilità del PD nel dissesto delle banche stesse. Al riguardo ricorda che gli episodi di *mala gestio* si sono verificati, storicamente, in un periodo in cui il governo dei territori interessati non era affidato al Partito democratico, bensì da forze politiche da esso lontane.

Nel sottolineare come sarebbe stato necessario intervenire in una fase antecedente, evidenzia come ciò non sia avvenuto a causa delle carenze nell'operato degli organi incaricati dell'attività di vigilanza bancaria, i quali non hanno svolto in modo adeguato i propri compiti.

In tale quadro si è reso necessario intervenire con il decreto-legge in esame, non essendovi alternative possibili. Evidenzia come ciò costituisca un atto di responsabilità della maggioranza nei confronti del settore creditizio nel suo complesso, oltre che nei confronti della regione Veneto e di due banche che hanno trasformato, in passato, quel territorio il motore dell'economia nazionale.

Chiede quindi al Governo di valutare un approfondimento in relazione a possibili modifiche su due specifici aspetti: l'inasprimento della normativa in materia di responsabilità degli amministratori e il rafforzamento della tutela degli obbligazionisti subordinati. In merito a tale ultima questione chiede in particolare all'Esecutivo di modificare l'articolo 6, recante

norme in materia di ristoro a favore degli investitori, il quale prevede che possono accedere alle misure di ristoro coloro che detenevano strumenti finanziari subordinati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014, posticipando il predetto termine almeno al novembre del 2015, così da farlo coincidere con il momento in cui fu introdotta nell'ordinamento la normativa sul *bail in*.

Davide ZOGGIA (MDP), ritenendo importante l'intervento del capogruppo del PD, non tanto per la valutazione di carattere politico sul provvedimento, quanto per le due questioni su cui è stato richiesto un supplemento di riflessione, chiede chiarimenti al Presidente in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione sul provvedimento. Visti i tempi molto stretti dell'esame, ritiene infatti che la disponibilità del Governo a considerare una modifica del testo sui temi della responsabilità degli amministratori e del risarcimento degli obbligazionisti subordinati, con l'obiettivo di migliorare un testo che presenta diverse criticità, riveste una notevole importanza ai fini della valutazione complessiva del provvedimento da parte del gruppo MDP, anche ai fini della discussione in Assemblea. Esprime la preoccupazione che gli sforzi compiuti dal Governo e dalla maggioranza per salvare le due banche venete rischino di non avere una ricaduta adeguata sul territorio, che mantiene un atteggiamento negativo verso il provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Zoggia, avverte che la Commissione sarà ulteriormente convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, fino ad un'ora che sarà definita.

Condivide quindi le considerazioni del deputato Pelillo rispetto all'opportunità che il Governo approfondisca i due argomenti segnalati dallo stesso deputato che considera di importanza fondamentale.

Avverte quindi che, essendo terminati gli interventi sul complesso degli emendamenti, si passerà ora alla votazione dei singoli emendamenti.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 01.01 (*vedi allegato 4*).

Carlo SIBILIA (M5S), nel segnalare come la discussione si sia svolta finora in un clima tranquillo, ritiene sia giunto il momento di ripristinare la verità, considerato che negli ultimi venti minuti si è parlato di un Paese che non esiste, mentre si sta facendo invece un regalo ad una banca privata, pensando di farlo passare sotto silenzio grazie ad una ipotetica disponibilità del Governo ad intervenire su due aspetti. Nell'evidenziare come sia stato lo stesso Governo a sostenere la non modificabilità del decreto-legge, che sarebbe altrimenti risultato incompatibile con il contratto già sottoscritto con Intesa San Paolo, ritiene il provvedimento irricevibile, in quanto configura non il salvataggio ma l'affossamento del sistema bancario. Ribadendo la contrarietà del M5S a fare un ennesimo regalo alle banche, ritiene che analoga sia la reazione dei cittadini, in particolare di quelli che in occasione dei precedenti salvataggi hanno perso tutti i loro pochi risparmi. Nello stigmatizzare la mancata vigilanza da parte di Banca d'Italia e della CONSOB, che non hanno ritenuto di intervenire dinanzi alla Commissione Finanze per le audizioni richieste, limitandosi ad inviare delle note, depreca la scelta di Fabrizio Viola, che è stato amministratore delegato e direttore generale di Monte dei Paschi di Siena, quale commissario liquidatore delle due banche venete. Quanto alla solidità del sistema bancario italiano, che è stata assicurata in più occasioni dal ministro Padoan, evidenzia che delle 25 banche europee che non hanno superato gli *stress test* 9 sono italiane e che l'intervento proposto dal Governo per le banche venete provocherà esuberi per 3.900 lavoratori, la chiusura di circa 600 filiali e la distruzione della piccola e media impresa del territorio. Sulla base di tali considerazioni, ritiene pertanto necessario che venga approvato l'emendamento a sua firma 1.1 volto a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento e conseguentemente tutti i restanti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto che attraverso l'emendamento Sibilìa 1.1, il quale sopprime integralmente il decreto-legge, il gruppo M5S accetti il fallimento delle due banche, con evidenti conseguenze per i risparmiatori, gli imprenditori e i territori interessati. Sottolinea al riguardo come il Governo sia assolutamente contrario a tale prospettiva, che considera del tutto inaccettabile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita il deputato Della Valle a non riprendere la seduta con mezzi privati, ricordando che tale comportamento non è consentito dalle norme regolamentari e che la pubblicità dei lavori della seduta stessa è assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo della Camera.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel chiedere di spiegare ai cittadini perché si evita di trasmettere in *streaming* l'esame in sede referente dei provvedimenti, ritiene al contrario che si debba rendere pubblico il lavoro della Commissione, anche per evidenziare le contraddizioni dei colleghi e in particolare dei deputati del PD e il loro reale impegno in favore del territorio. Rivolgendosi al Sottosegretario Baretta chiede di esprimere parere favorevole almeno sul successivo emendamento a sua firma 1.2, volto a tutelare i lavoratori e tutti gli investitori, e non soltanto quelli che hanno sottoscritto strumenti finanziari prima del 12 giugno 2014.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel rilevare come l'eventuale abrogazione del decreto-legge previsto dall'emendamento 1.1 avrebbe determinato delle gravissime conseguenze già da lui indicate, evidenzia come anche l'emendamento Villarosa 1.2, nel prevedere l'apertura di una nuova gara per la cessione delle due banche, avrebbe conseguenze altrettanto disastrose. Infatti le banche stesse verrebbero chiuse immediatamente, si dovrebbe procedere al licenziamento dei dipendenti e si procederebbe all'applicazione del *bail in*. In tale contesto, nel ritenere pienamente legittima la posizione del gruppo

M5S, evidenzia tuttavia come il rapporto tra la politica e i cittadini debba essere chiaro e come ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie scelte. In questa prospettiva, il Governo ha la responsabilità di prendere delle decisioni e considera un errore gravissimo accettare il fallimento delle due banche. Il tema principale in discussione non è dunque il giudizio sull'operato dell'Esecutivo, che ha comunque salvaguardato i correntisti, i lavoratori e gli obbligazionisti, ma il confronto tra tale soluzione e quella, perseguita dal gruppo M5S, che porterebbe al fallimento delle due banche.

Sottolinea quindi come mettere solamente in dubbio che sia possibile accettare la prospettiva che le due banche venete, la cui cattiva gestione ha motivato, tra l'altro, l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e le iniziative in materia di educazione finanziarie recentemente adottate dal Parlamento, possano essere sottoposte al *bail in*, sarebbe estremamente pericoloso per il Paese nel suo complesso.

Carlo SIBILIA (M5S), intende smentire risolutamente che le proposte emendative presentate di gruppo M5S sottintendano la volontà di licenziati i lavoratori coinvolti nella vicenda, sottolineando, peraltro, che il Governo sembra ignorare le ricadute del provvedimento relative agli esuberi e alla mobilità aziendale che ne conseguono.

Quanto alla questione di *bail in*, osserva che se fosse vera l'intenzione di eliminarlo, visto che gli sembra che il Governo evidenzi la sua volontà di non ricorrervi, sarebbe sufficiente approvare l'emendamento a sua prima firma 1.32 per realizzare veramente tale obiettivo, sottolineando come questa sarebbe l'occasione per verificare quale sia la reale posizione della maggioranza in materia, assumendosene la conseguente responsabilità politica.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rileva come sia giunta l'ora di cessare i continui richiami al trattamento riservato ai correntisti in

quanto, in definitiva, è lo stesso Governo ad affermare che applicherà una procedura che li colpisce, evidenziando come il tentativo del Gruppo M5S di eliminare il *bail in* sia stato vanificato dal Governo e dalla maggioranza.

Relativamente alla questione degli organici in esubero, ricordata l'entità delle cifre in gioco, ritiene che con opportune procedure essi possano essere riassorbiti nel sistema bancario con corrispondente riduzione dei costi previsti.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 1.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, volto a disciplinare diversamente la liquidazione coatta amministrativa per le due banche coinvolte, al fine di evitare quanto già successo con il caso del Monte dei Paschi di Siena, quando la sua mancata messa in liquidazione ha di fatto impedito di punire con adeguate sanzioni penali gli amministratori che avevano provocato quella profonda crisi. Infatti, rileva che, sottoponendo a liquidazione coatta amministrativa le due banche venete, sarà possibile verificare le responsabilità anche penali degli amministratori.

Quanto al trattamento degli obbligazionisti il suo emendamento 1.2 prevede forme di ristoro attraverso l'istituzione di un apposito Fondo, nonché cessioni di rami di azienda che, peraltro, consentirebbero misure a salvaguardia del personale dipendente, il quale potrebbero transitare presso altri istituti bancari che dovessero aggiudicarsi, attraverso una gara – di tipo trasparente e non opaco come quello che, a suo avviso, è previsto nel decreto-legge –, le strutture delle banche liquidate.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.2.

Daniele PESCO (M5S) rileva che, per come risulta scritto, il contratto con Banca Intesa costituisce un grave errore, prevenendo la possibilità che la stessa Banca

Intesa possa recedervi senza difficoltà. Ritiene che quanto avvenuto in questa vicenda – l'improbabile gara di selezione del soggetto cessionario delle due banche e la sua durata – dimostri che il decreto-legge è stato emanato in funzione del contratto stesso. Rimarca, quindi, che a suo avviso il contratto è stato predisposto da molto tempo e che, in definitiva, il Governo ha mentito nelle sue comunicazioni in merito.

Sottolinea che il Gruppo M5S non è certamente contrario all'utilizzo di risorse pubbliche se esse sono dirette a tutelare il risparmio – che è un valore costituzionale – sempre che siano rispettati il principio di legalità e la trasparenza.

Quanto al ruolo giocato da Banca Intesa, ritiene che esso sia del tutto opaco, mentre sono chiarissime le conseguenze. Al riguardo ricorda la vicenda relativa alla nazionalizzazione del Banco di Napoli, che portò ad affidare la gestione dei relativi crediti in sofferenza alla società SGA, la quale aveva ottenuto buoni risultati e successivamente era passata nell'ambito del gruppo Intesa. Rileva in merito come l'anno scorso il Governo abbia provveduto a far riacquistare la medesima SGA dallo Stato, al fine di utilizzarla come « scatola » ove scaricare i crediti deteriorati, cosa che sta facendo oggi con le due banche venete. Evidenzia peraltro come gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei predetti crediti deteriorati non andranno a favore delle banche venete in liquidazione, ma a Banca Intesa, visto che essa gestirà effettivamente i crediti stessi, lucrando per tale attività ricche commissioni. Considerando anche i finanziamenti e le garanzie previsti nel decreto-legge, è dell'avviso che il provvedimento all'esame più che a salvare le due banche serva in realtà a ricapitalizzare Banca Intesa.

Osserva inoltre come, se nessun'altra banca italiana ha accettato di intervenire a queste comode condizioni, ciò indichi che il sistema bancario del nostro Paese è profondamente malato. Inoltre, ritiene che una gara vera e trasparente avrebbe potuto attrarre soggetti non nazionali, anche

se, sottolinea, in fin dei conti, anche i più grandi azionisti di Banca Intesa sono stranieri.

Conclude il suo intervento avvertendo che occorre trovare spazi per la modifica del provvedimento, in quanto altrimenti significherebbe che la sovranità parlamentare, e anche quella dell'Esecutivo, è stata ceduta ad un operatore bancario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendo imminente l'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendo stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede entro quale

termine il relatore o il Governo intendano presentare eventuali loro proposte emendative.

Carlo SIBILIA (M5S) si associa alla richiesta del deputato Palese, ribadendo altresì la richiesta che il Governo trasmetta alla Commissione l'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolamentazione sul decreto-legge.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuno che la Commissione concordi circa il termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti del relatore o del Governo, che sta lavorando ad alcune modifiche di carattere tecnico.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene opportuno che il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti del relatore o del Governo sia fissato alle ore 10 di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide l'ipotesi di fissare alle 10 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti del relatore e del Governo, proponendo altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12.30 di domani.

Davide ZOGGIA (MDP) concorda con la proposta del Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la seduta odierna proseguirà fino alle ore 23.

Carlo SIBILIA (M5S) concorda con l'ipotesi del Presidente, ribadendo comunque come non si possa prescindere dalla trasmissione, da parte del Governo, dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione sul decreto-legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comprende la richiesta avanzata dal deputato Sibilìa, di cui il Sottosegretario è pienamente consapevole, rilevando tuttavia, sul

piano procedurale, come la presenza dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione non possa costituire un requisito né per la presentazione alle Camere degli atti legislativi del Governo, né per la loro procedibilità da parte degli Organi parlamentari.

Carlo SIBILIA (M5S) accoglie con favore lo spirito collaborativo del rappresentante del Governo, chiedendogli tuttavia di compiere uno sforzo anche per quanto riguarda la trasmissione dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione sul decreto-legge, anche fissando un termine in merito.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento all'emendamento Villarosa 1.3, contesta innanzitutto, in linea generale, le affermazioni rese dal Sottosegretario Baretta nelle precedenti sedute di esame circa il fatto che qualunque incisiva modifica apportata al decreto-legge determinerebbe gravi conseguenze per il Paese, anche in termini occupazionali.

Nel contestare tali affermazioni che mistificano la realtà dei fatti, sottolinea come tale atteggiamento sia la spia dell'evidente imbarazzo del Governo per il fatto di dover portare avanti un provvedimento imposto dall'esterno e, segnatamente, da Intesa Sanpaolo.

A tale proposito, ricorda che il Presidente di Intesa Sanpaolo nei giorni scorsi ha lanciato, attraverso gli organi di stampa, moniti in tal senso, a dimostrazione del fatto che l'Esecutivo, con l'adozione del decreto-legge in esame, ha ceduto il proprio ruolo, trasformando il decreto-legge stesso in un contratto tra privati scritto da soggetti esterni a proprio esclusivo vantaggio.

Al riguardo, ricorda le vicende che hanno condotto, nel giro di pochi giorni, allo svolgimento della procedura di selezione all'adozione del decreto-legge da parte del Consiglio dei ministri e, successivamente, alla sottoscrizione del contratto con Intesa Sanpaolo. Nel sottolineare come il predetto contratto contenga nu-

merose deroghe normative le quali non potevano essere stabilite in assenza di un precedente atto normativo che prevedesse le deroghe stesse, reputa assolutamente assurda la scelta effettuata dal Governo. In particolare, cita quella che costituisce la dodicesima deroga prevista all'articolo 3 del decreto-legge: essa riguarda l'articolo 2112 del codice civile, il quale reca la disciplina in materia di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, fissando regole specifiche per il caso di trasferimento di aziende che occupano più di 15 lavoratori. A tale riguardo, evidenzia che il mancato inserimento di tale disciplina derogatoria nell'ambito del contratto stipulato con Intesa Sanpaolo dimostri palesemente che la banca stessa era stata informata in anticipo del contenuto del decreto-legge. In linea generale, ritiene che la vicenda in esame renda evidente la necessità di contrastare pratiche scorrette che hanno coinvolto e continuano a coinvolgere la *governance* di importanti istituti bancari. In particolare, rammenta che il Presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Bazzoli, risulta indagato dalla Procura di Bergamo per avere influenzato le scelte di UBI Banca, la quale ha acquistato tre delle quattro banche poste in risoluzione al prezzo risibile di 1 euro. In tale ambito rileva altresì l'analogia della nuova posizione dominante di Intesa Sanpaolo nella regione Veneto con la posizione dominante di UBI Banca nella regione Marche. A tale proposito, evidenzia come il Governo, in materia di banche, non si preoccupi di operare in violazione della normativa europea in materia di concorrenza, continuando a omettere di intervenire con norme volte a contrastare l'abuso di tali posizioni dominanti.

Al riguardo, ricorda inoltre che la Banca d'Italia, nella memoria presentata alla Commissione Finanze sulle vicende in esame, ha affermato che la procedura di selezione del cessionario delle aziende bancarie è stata aperta e trasparente e che, a conclusione del processo, sono pervenute due offerte di acquisto vincolanti. Essa afferma inoltre che, tra queste, l'offerta di Intesa è risultata nettamente la

migliore, in quanto idonea ad assicurare la continuità aziendale e a minimizzare le componenti da lasciare in capo alle due banche in liquidazione. Chiede quindi che la Banca d'Italia faccia chiarezza, rendendo noto come era strutturata l'offerta presentata dall'altro concorrente, al fine di comprendere come si sia giunti all'esito della procedura.

Alla luce delle considerazioni svolte, ricorda che il suo gruppo ha presentato numero proposte emendative tese a modificare profondamente il testo e a mitigarne gli effetti negativi. Nel ribadire la posizione del Movimento 5 Stelle, il quale è assolutamente contrario a un provvedimento che ha l'effetto di regalare ben 17 miliardi a un soggetto privato, chiede che esso sia ampiamente modificato, non essendo sufficienti i piccoli correttivi prospettati negli interventi dei deputati del Partito Democratico.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita a svolgere un solo intervento di illustrazione dei singoli emendamenti per gruppo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide l'indicazione del Presidente, chiedendo tuttavia di consentire ulteriori interventi nel caso di proposte emendative di particolare rilevanza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accoglie la richiesta del deputato Villarosa.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento 1.3, di cui è cofirmatario. Nel rilevare la poca trasparenza che ha caratterizzato la procedura messa in campo per la scelta del soggetto acquirente, fa notare che sarebbe importante conoscere se siano state presentate altre offerte, nonché il motivo per cui siano state ritenute non idonee. Si chiede, quindi, per quale motivo non sia stata data adeguata pubblicità a tale aspetto. Nel sottolineare l'inadeguatezza mostrata dagli organismi di vigilanza – peraltro evidenziata anche da esponenti della maggioranza, nonché dai membri dei medesimi organismi ascoltati alla Camera

– ritiene opportuno porre in essere azioni concrete a tutela dei risparmiatori e dei cittadini. Facendo riferimento a talune aperture della maggioranza a possibili modifiche del testo in esame, si interroga poi su come si intenda ristorare taluni soggetti gravemente danneggiati dalla crisi delle banche in questione. Cita in proposito i soci che hanno rifiutato un ristoro nei mesi scorsi, nonché coloro che hanno acquistato prodotti finanziari non direttamente dalla banca e i lavoratori stessi, chiedendo con quali risorse si intenda intervenire a loro tutela.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.3, 1.4 e 1.5.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita a contenere entro cinque minuti gli interventi in dichiarazione di voto sugli emendamenti.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.6, di cui è cofirmatario, rilevando la necessità di assicurare la restituzione ai cittadini delle risorse finanziarie stanziata in casi come quello oggetto del provvedimento in esame. Giudica dunque opportuno che lo Stato intervenga con una nazionalizzazione o che, quantomeno, le risorse erogate siano poi restituite dal soggetto beneficiario. Auspica, in alternativa, che venga individuato un altro soggetto acquirente, che fornisca maggiori garanzie per i cittadini e i risparmiatori. Ritiene in ogni caso che le risorse stanziata dal provvedimento in esame siano eccessive, tenuto conto dell'insieme delle attività rilevate dal soggetto acquirente, che, a suo avviso appare, troppo avvantaggiato. Fa notare, infine, che le proposte emendative presentate dal suo gruppo intendono proprio indicare soluzioni alternative, a tutela dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7,

evidenziando l'opportunità di un intervento forte dello Stato. Cita ad esempio i casi di taluni Paesi, tra i quali indica gli Stati Uniti e la Svezia, i quali, a suo avviso, hanno tratto grande beneficio da processi di nazionalizzazione delle banche e di successiva cessione delle banche stesse. Evidenzia, peraltro, che in tali Paesi, che hanno agito in modo virtuoso, i *manager* ritenuti responsabili di dissesti finanziari sono stati giustamente sanzionati.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.7.

Carla RUOCCO (M5S), nell'illustrare l'emendamento Villarosa 1.8, di cui è cofirmataria, fa notare che il Governo italiano, a differenza degli Esecutivi di altri Paesi europei, tra i quali cita la Germania, non intende agire a tutela dei suoi cittadini. Ritiene, infatti, che il Governo non abbia messo in campo alcuna strategia seria per il sistema creditizio, che, al contrario, avrebbe bisogno di misure urgenti, tenuto conto, peraltro, della poca credibilità mostrata, a suo avviso, dalle autorità di vigilanza. Giudica dunque importante che lo Stato intervenga con forza e con criterio stanziando le risorse necessarie. Si dichiara stupita dalla celerità con cui si sta procedendo all'esame del presente provvedimento, sottolineando che, quando si tratta di assumere decisioni che stanno meno a cuore della maggioranza, i tempi al contrario vengono allungati a dismisura, come è avvenuto nel caso della proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle banche. Evidenziata la necessità di smantellare l'impianto del provvedimento in esame, che giudica inaccettabile, auspica che l'Esecutivo cambi il proprio orizzonte strategico. Dopo aver fatto notare, infatti, che finora l'azione dell'Esecutivo non ha fatto altro che deprimere l'economia, si chiede a vantaggio di quali soggetti possa porsi una tale strategia d'azione.

Rocco PALESE (FI-PdL) lamenta il silenzio assordante del Governo e della sua maggioranza parlamentare rispetto alle ri-

levanti questioni, peraltro destinate periodicamente a ripetersi, emerse nel corso del presente dibattito. A suo avviso, in particolare manca da parte dell'Esecutivo una strategia chiara e complessiva in merito alla modalità attraverso cui affrontare in maniera efficace l'enorme problematica dei cosiddetti crediti deteriorati detenuti dai nostri istituti bancari, tanto più dopo i tragici errori commessi nel 2012. Chiede delucidazioni in merito alla mancata volontà di intraprendere, anche nel caso delle due banche venete oggetto della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come invece avvenuto per il Monte dei Paschi di Siena, una sorta di nazionalizzazione dei due istituti, osservando come le misure specifiche contenute nel decreto-legge in esame comportino comunque utilizzo di ingenti risorse pubbliche. Rammenta come, a differenza di quanto avvenuto in Italia, in numerosi altri importanti Paesi, quali la Germania, la Francia e gli Stati Uniti d'America, i rispettivi Governi abbiano provveduto, a fronte delle crisi bancarie ivi registratesi, ad immettere nel sistema notevoli quantità di risorse pubbliche, volte di fatto alla nazionalizzazione degli istituti bancari in crisi, ai fini del loro successivo risanamento e graduale ricollocamento sul mercato, con conseguenti effetti benefici per la collettività dei contribuenti. Evidenzia, altresì, come il provvedimento in esame non appaia comunque suscettibile di recare una soluzione definitiva e permanente ai ricorrenti problemi di fragilità degli istituti bancari, rappresentando piuttosto un mero espediente emergenziale. Ritiene essenziale che il Governo adotti piuttosto una seria iniziativa di carattere strutturale volta ad evitare il ripetersi delle crisi bancarie e al contempo capace di affrontare la questione relativa al corretto funzionamento degli organi e degli strumenti di vigilanza. Nel ribadire l'assenza di risposte soddisfacenti da parte del Governo sulle tematiche testé sollevate, ritiene il Partito Democratico ed il suo attuale segretario, piuttosto che inseguire la questione della legge elettorale, dovrebbero impegnarsi attivamente sulla tematica as-

sai delicata e rilevante del corretto funzionamento del sistema bancario nel suo complesso.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.8.

Dino ALBERTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Villarosa 1.9, di cui è cofirmatario, che è volto ad affidare alla nuova Cassa di Risparmio di Ferrara – nel quadro di un processo di sostanziale nazionalizzazione delle due banche venete oggetto della liquidazione coatta amministrativa – la ricapitalizzazione delle banche medesime, al fine di assicurarne il risanamento finanziario e renderne così possibile il successivo ricollocamento sul mercato.

Tanto premesso, intende quindi richiamare l'attenzione sulle diverse tipologie di trattamento che il Governo ha seguito in occasione delle recenti crisi bancarie, ossia quelle relative dapprima alle quattro banche poste in risoluzione nel novembre del 2015 ed in seguito al Monte dei Paschi di Siena e ora alle due banche venete oggetto del presente provvedimento. Precisa, al riguardo, che le tre tipologie di intervento risultano in realtà caratterizzate da un minimo comun denominatore, consistente nella precedente cattiva gestione dei singoli istituti bancari e nella eccessiva presenza, all'interno dei rispettivi bilanci, dei cosiddetti crediti deteriorati e dei *Non Performing Loans*.

Ricorda in proposito che i crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione alla fine del 2015 furono sventuti al mercato ad un prezzo valutato intorno al 17 per cento, con un enorme danno per i risparmiatori, nonostante in quella circostanza il MoVimento 5 Stelle avesse ripetutamente chiesto che venissero resi noti i dati e le informazioni sottostanti l'individuazione di quello specifico valore percentuale. Osserva che per quanto riguarda invece le banche venete, oggetto del presente provvedimento, il predetto valore è stato individuato al 55 per cento, in tal modo recependo sia pure solo in parte le proposte elaborate dallo stesso MoVimento

5 Stelle ed affidando altresì la gestione dei crediti deteriorati ad un soggetto di fatto pubblico, la società SGA, al fine di ottenere il massimo recupero possibile, previa naturalmente l'analisi di ogni singola posizione debitoria. Pur condividendo il fatto che sia stato un valore percentuale più alto di quello previsto per le quattro banche poste in risoluzione, chiede tuttavia al Governo sulla base di quali elementi lo stesso sia stato individuato, facendo altresì presente che qualora la percentuale di recupero non dovesse attestarsi al 55 per cento, non appare affatto chiaro quale soggetto sarà chiamato a farsi carico del conseguente ammanco di risorse. Per quanto riguarda infine il Monte dei Paschi di Siena, rammenta che in quel caso si è proceduto ad una svendita dei crediti deteriorati dietro stringente sollecitazione dell'Unione Europea. Per quanto concerne invece le procedure adottate nei confronti dei sette istituti bancari dianzi menzionati, osserva che nel caso delle quattro banche poste in risoluzione venne adottato in parte il criterio del cosiddetto *burden sharing*, con conseguente azzeramento delle pretese creditorie di azionisti e obbligazionisti subordinati. Nel caso invece del Monte dei Paschi di Siena, è stata seguita una linea in parte maggiormente condivisibile, giacché si è proceduto ad una sorta di nazionalizzazione dell'istituto bancario, per quanto sia mancato il necessario rigore nei confronti della dirigenza responsabile della cattiva gestione dell'istituto medesimo e il conseguente avvio delle opportune azioni legali. Osserva, infine, che nel caso delle due banche venete è stata invece adottata la soluzione peggiore, ovvero l'erogazione a fondo perduto di soldi pubblici in favore di un unico soggetto privato, vale a dire Intesa San Paolo, che risulta pertanto essere il solo beneficiario dell'intera operazione.

In riferimento al trattamento di azionisti ed obbligazionisti, evidenzia inoltre che, mentre per quelli delle quattro banche poste in risoluzione alla fine del 2015 si pervenne, soprattutto su proposta del MoVimento 5 Stelle, alla istituzione di uno

specifico Fondo di solidarietà volto a garantire ai medesimi forme, seppure forfettarie, di ristoro, nel caso delle due banche venete la compensazione è prevista solo a vantaggio di coloro che detengono strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le banche emittenti. Al riguardo, fa presente che tale data appare troppo penalizzante, tanto è vero che lo stesso Partito Democratico sembrerebbe orientato a valutare la possibilità, in sede di esame parlamentare, di individuare una data successiva a quella citata, per quanto rimarrebbe comunque insoluta la questione degli strumenti finanziari acquistati sul mercato secondario. In conclusione, ritiene che, anche a prescindere dalla diversità di trattamento riservata ai diversi casi di salvataggio bancario in precedenza illustrati, la questione essenziale, che risulta però priva di risposta alcuna da parte del Governo e della sua maggioranza, riguardi la mancata individuazione di coloro che, attraverso una condotta quasi criminale, si sono resi personalmente responsabili del dissesto dei sette istituti bancari in precedenza menzionati, laddove le proposte avanzate dal MoVimento 5 Stelle avrebbero invece consentito di giungere alla puntuale individuazione degli stessi.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.9.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.10, come altri volte ad introdurre un processo di nazionalizzazione delle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del presente decreto. Auspica al riguardo che il Governo e la sua maggioranza parlamentare possano quantomeno apprezzare lo sforzo di elaborazione profuso dal MoVimento 5 Stelle, che presuppone la sostanziale revisione dell'impianto di fondo del provvedimento in esame. Pur condividendo in parte, infatti, la previsione di un soggetto partecipato dallo Stato, ovvero la società SGA, cui attribuire la gestione dei crediti deterio-

rati, ritiene che l'attuale formulazione del decreto-legge consenta ad un solo soggetto privato, vale a dire Intesa Sanpaolo, di realizzare un notevole profitto, essendo lo stesso destinatario delle sole parti *in bonis* delle due banche venete, sulla base peraltro di una ingente erogazione di liquidità e di garanzie da parte dello Stato. Esprime pertanto il proprio disappunto per il fatto che il Governo non abbia voluto affidare piuttosto ad un soggetto statale, quale ad esempio il Ministero dell'economia e delle finanze, la gestione delle attività dei due istituti bancari trasferite invece ad Intesa Sanpaolo sulla base del contratto di cessione richiamato dal presente decreto-legge. In tale contesto, comprende invece l'imbarazzo del Partito Democratico nel dover sostenere un Governo che, mentre non riesce a reperire le risorse finanziarie necessarie a porre in essere interventi rilevanti sulle questioni più sentite dai cittadini, quali quelle, ad esempio, della tutela della salute, del rilancio dell'occupazione e del sostegno dei redditi da pensione, è sempre pronto ad investire ingenti quantità di denaro pubblico quando a richiederlo sono gli istituti bancari. Ricorda, inoltre, come l'attuale testo del decreto-legge non prevede adeguate forme di ristoro e compensazione nei confronti degli azionisti, così come non appare trasparente la procedura che ha portato all'individuazione del soggetto acquirente delle attività delle due banche venete. In conclusione, auspica pertanto che l'emendamento in esame possa essere attentamente valutato dal Governo e dalle forze parlamentari di maggioranza, anche in considerazione del fatto che esso consentirebbe peraltro di superare il meccanismo perverso del *bail in*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sabilia 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Daniele PESCO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento 1.15, volto a inserire nell'oggetto del decreto anche la tempistica relativa alle misure di sostegno destinate alla Banca Popolare di

Vicenza SpA e alla Veneto Banca SpA. Più in generale sottolinea come, a seguito dell'operazione di cessione delle attività delle due banche prevista dal provvedimento in esame, circa 20 miliardi di crediti deteriorati sono destinati a non essere recuperati e conseguentemente le banche non saranno in grado di restituire i 5 miliardi di finanziamento erogati loro da Banca Intesa, con conseguenti oneri a carico dello Stato, che garantisce tale finanziamento.

Sempre con riferimento alle sofferenze, segnala alcune criticità relative ai parametri di valutazione dei crediti deteriorati individuati nella misura del 55 per cento. Si tratta infatti, a suo giudizio, di una previsione ottimistica, ricordando come si è passati da una valutazione dei medesimi crediti deteriorati del 17 per cento, operata per le quattro banche poste in risoluzione, ad una valutazione del 55 per cento per le due banche venete. Al riguardo sottolinea come probabilmente una valutazione iniziale così bassa nascondeva l'intenzione di volere affossare le banche poste in risoluzione, invece di trovare una soluzione alternativa alla loro situazione di evidente dissesto.

Infine ritiene che in luogo di un intervento di liquidazione coatta amministrativa assistita, il Governo avrebbe potuto proseguire nella strada inizialmente intrapresa dell'operazione di ricapitalizzazione, operazione a cui probabilmente mancava solo 1 miliardo di euro e a cui poteva essere affiancate anche garanzie statali ulteriori. Sul punto sollecita una risposta del rappresentante del Governo, al fine di comprendere se l'intervento adottato dall'Esecutivo rappresenti effettivamente una misura idonea a tutelare appieno gli interessi dei risparmiatori.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle richieste di chiarimento del deputato Pesco desidera precisare che le scelte compiute dal Governo sono state dettate dalla necessità di evitare la violazione delle regole europee in materia di aiuti di Stato. In tale contesto il Governo, dopo aver perseguito l'ipotesi di

operare una ricapitalizzazione preventiva delle due banche, ha poi dovuto all'ultimo momento prendere la via della liquidazione coatta amministrativa, per scongiurare il fallimento delle banche, quando si è compreso che il mercato non ha risposto adeguatamente all'ipotesi di ricapitalizzazione, scommettendo invece sul fatto che l'Esecutivo avrebbe lasciato fallire le due banche e le istituzioni europee erano sul punto, come poi è realmente accaduto, di dichiarare le due banche in condizioni di dissesto.

Con riferimento all'altra questione posta relativa all'offerta avanzata dal gruppo di Banca Intesa, segnala come essa sia stata di fatto l'unica offerta completa presentata rispetto a tutte le altre pervenute, che non prevedevano invece una soluzione complessiva per la soluzione della crisi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilia 1.15 e 1.16, e Alberti 1.17.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) intervenendo, in qualità di cofirmatario sull'emendamento 1.18, ringrazia preliminarmente il Sottosegretario Baretta per le risposte fornite in questa sede con riferimento alle caratteristiche dell'offerta del gruppo Banca Intesa.

Per quanto riguarda le altre proposte pervenute probabilmente si è trattato di altre offerte incomplete ma certamente giudica il termine di 5 giorni entro il quale si è svolta la gara del tutto insufficiente per consentire alle altre banche eventualmente interessate di fare una valutazione approfondita dell'operazione.

Passando alle finalità dell'emendamento Sibilia 1.18, specifica come esso sia volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, che prevede una deroga all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ma si chiede come tale deroga possa essere spiegata e compresa ai risparmiatori danneggiati. In sostanza l'emendamento serve a comprendere cosa sia realmente successo nella vicenda che ha visto coinvolte le due banche venete.

Ritira quindi l'emendamento Sibilia 1.18, di cui è cofirmatario.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.19, sottolinea l'importanza del ruolo che ciascun Paese dovrebbe svolgere nelle sedi europee al fine di tutelare al meglio gli interessi del proprio sistema economico-finanziario. In particolare evidenzia come ben 25 banche italiane non abbiano superato gli *stress test* e che si è sentita l'assenza dell'Italia nelle sedi istituzionali europee laddove gli altri Paesi sono riusciti a discutere e ad imporre misure a tutela del proprio sistema bancario. Probabilmente la responsabilità della crisi profonda che ha colpito progressivamente il sistema bancario italiano non va ricercata solo nel ruolo svolto dai *manager* bancari ma negli errori di valutazione dei criteri che sono stati adottati e previsti nelle regole europee e che non erano certamente adatti al sistema economico italiano, basato su milioni di PMI che necessitano del finanziamento bancario e di un sistema bancario concentrato sulle tradizionali funzioni di finanziamento delle imprese.

Sottolinea quindi come le maggiori responsabilità vadano ricercate in coloro che non hanno saputo far comprendere le peculiarità e le caratteristiche del sistema bancario italiano nelle sedi europee, al fine di salvaguardare al meglio gli interessi dei risparmiatori e delle imprese.

Ribadisce infine come la politica non abbia saputo svolgere un ruolo di impulso in Europa su questi temi, a cominciare dagli accordi Basilea e si dichiara convinto che il gruppo di Banca Intesa in Veneto non avrà certo come prima preoccupazione quello di rinegoziare i prestiti a favore delle piccole e medie imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilia 1.19.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.20, volto a far sì che le misure previste dal decreto-legge che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi della normativa europea siano adottate soltanto dopo la pubblicazione a seguito della positiva decisione della Commissione

europea sulla loro compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Al riguardo, evidenzia come si tratti di una proposta volta a migliorare il testo attraverso una misura di trasparenza a garanzia dei cittadini.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede chiarimenti in merito agli effetti dell'emendamento 1.20 in termini temporali.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce come scopo della proposta sia quello di assicurare che le decisioni della Commissione europea relative alla vicenda in discussione siano rese pubbliche, assicurando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa si svolga in maniera il più possibile trasparente.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene che l'emendamento, posticipando gli effetti del decreto-legge, avrebbe avuto effetti fortemente negativi per le banche coinvolte, le quali non avrebbero potuto continuare alla loro attività.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede al relatore e al Governo di accantonare l'emendamento Pesco 1.20, ai fini di un suo approfondimento con riguardo ai profili di trasparenza della procedura di liquidazione prevista nel decreto-legge.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Pesco 1.20.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona l'emendamento Pesco 1.20.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento Villarosa 1.21, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 1.22 e 1.26.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.27.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 1.28 e 1.29.

Dino ALBERTI (M5S) stigmatizza innanzitutto le affermazioni del rappresentante del Governo il quale dà una lettura distorta degli effetti di possibili modifiche al decreto-legge in esame, posto che esse entreranno in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Sibilìa, sottolinea inoltre come l'Italia dovrebbe agire in sede europea esigendo che la normativa UE in materia bancaria venga profondamente modificata. Con riferimento al regolamento di Basilea, evidenzia in particolare come esso preveda criteri di valutazione della solidità degli istituti bancari basati sul merito creditizio dei clienti e come ciò sia dannoso per il sistema bancario italiano. Esso si finanzia infatti, per il 70 per cento circa, proprio attraverso lo svolgimento dell'attività creditizia, all'opposto di quanto avviene nell'ambito di altri sistemi bancari, tra i quali quello tedesco. Al riguardo, nel ritenere non auspicabile lo stravolgimento del sistema economico e bancario italiano per adattarlo ai predetti criteri di valutazione, ribadisce come il Governo, anziché agire tardivamente attraverso interventi sempre diversi, debba affrontare la questione della perdurante crisi economica in modo incisivo e sistemico. Al riguardo, individua due possibili percorsi: il cambiamento del regime previsto dai regolamenti europei in materia di vigilanza prudenziale, ovvero un intervento volto a risolvere la principale causa dell'eccessivo ricorso al credito da parte delle imprese, e cioè il ritardo nei pagamenti delle fatture, stimato in Italia in circa 70-90 giorni e mediamente molto più alto di quello degli altri Paesi.

Chiede quindi al Governo un intervento strutturale per la soluzione dei problemi del settore bancario, posto che il Governo stesso è responsabile del protrarsi della crisi delle due banche venete, che non costituisce un fenomeno recente, perdurando da oltre quindici anni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sibilìa 1.30 e 1.46.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede di accantonare i propri emendamenti 1.47 e 1.48.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona gli emendamenti Sibilìa 1.47 e 1.48.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.31, volto a far sì che, se una banca viene sottoposta a interventi di risoluzione, i detentori di strumenti finanziari oggetto di risoluzione possano chiedere al tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza, così consentendo che tali procedimenti giudiziari si svolgano anche prima della conclusione delle procedure di liquidazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.31.

Carlo SIBILIA (M5S) avverte che il suo gruppo effettuerà un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.32 a 1.45.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda in primo luogo le riserve espresse dal rappresentante del Governo sulla procedura di *bail-in*, introdotta nell'ordinamento dal citato decreto legislativo n. 180 del 2015. Richiama quindi la finalità degli emendamenti presentati dal suo gruppo, i quali intendono consentire la permanenza dell'Italia all'interno del sistema di vigilanza unico europeo, pur evitando di essere sottoposta alla procedura di *bail-in*. A tale proposito, richiama tra i presupposti dell'avvio delle procedure di risoluzione, quello relativo alla necessità che la banca sia in una situazione di dissesto o corra il rischio di andare in dissesto; rispetto a tale requisito, reputa possa essere una possibile soluzione l'aumento, per l'Italia,

dei limiti previsti per il coefficiente patrimoniale *Common Equity Tier 1*, così da modificare, a beneficio del Paese, i requisiti patrimoniali richiesti ai fini della valutazione di vigilanza prudenziale europea. A ciò si dovrebbe associare la creazione di una banca pubblica per l'investimento, la quale sarebbe chiamata a compensare il possibile decremento dell'erogazione di credito da parte delle banche, erogando credito ai soggetti più deboli, quali le piccole e micro imprese.

Nel sottolineare l'atteggiamento costruttivo del suo gruppo nell'affrontare il tema in questione, auspica che su di esso possa essere svolto dalla Commissione un approfondimento, anche attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore e il Governo dovranno presentare i loro eventuali emendamenti entro le ore 10 di domani e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 12.30 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 23.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderente alla direttiva MiFID II e al regolamento MiFIR, ridisciplinando, tra l'altro, l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro, i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema di *product intervention*, ovvero quei poteri

volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;

rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il Testo unico alla disciplina dell'*equity crowdfunding* per le piccole e medie imprese;

evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla direttiva MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;

rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;

evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);

2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-bis del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;

3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

4) provveda il Governo a disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che

forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-bis del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 29, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, eventualmente sopprimendolo, il nuovo articolo 30-bis del TUF, relativo alle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, il quale, al comma 1, dà la possibilità ai consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, di promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto, in quanto tale disposizione, di per sé non richiesta ai fini del recepimento della direttiva MiFID II nell'ordinamento nazionale, potrebbe pregiudicare un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza per la tutela del risparmiatore da parte dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con difficoltà oggettive nell'esecuzione delle ispezioni e nel reperimento della documentazione di supporto per le istruttorie;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto

conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005;

e) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-*ter*, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta, come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*bis*.3), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi.

ALLEGATO 2

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15).

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, le parole « Entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro centoventi giorni »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente

o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili ».

Conseguentemente:

al titolo del decreto-legge, dopo le parole: Disposizioni urgenti inserire le seguenti: per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché;

all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.

01. 01. Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1. 1. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Misure di ristoro).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.

2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Cessione di rami d'azienda).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.

2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.

3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni attuative).

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta

amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;

sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Misure di ristoro).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.

2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Cessione di rami d'azienda).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.

2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.

3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni attuative).

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;

sopprimere gli articoli 6 e 7.

1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui

agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;

al comma 1, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1 sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono

deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-*sexies*. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate

dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 4. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-*bis*, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti:

dispone la *e sopprimere le parole*: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole*: l'articolo 3, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti*: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed a Cassa Depositi e Prestiti.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti

della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. **6.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettiva-

mente, le « Banche ») sono trasferite a Cassa Depositi e Prestiti SpA al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

4. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari *con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 7. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite a Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla ge-

stione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-*sexies*. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite alla Banca Pubblica dello Stato italiano al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-*bis*, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.

3. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative

del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica italiana.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della

predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate

dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. **10.** Sibilìa, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. All'esito della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento

ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica Italiana.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa

l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 11. Sibilìa, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasfe-

rite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari *con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-querter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 12. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

(ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione, del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in

leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 13. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: l'avvio aggiungere le seguenti: delle procedure.

1. 14. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , la tempistica.

1. 15. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , lo scadenario.

1. 16. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2 con le seguenti: le Banche di cui al presente comma.

1. 17. Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 2.

1. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2 sostituire la parola: costituiscano con la seguente: rappresentino.

1. 19. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2 dopo le parole: sono adottate a seguito aggiungere le seguenti: della pubblicazione.

1. **20.** Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 3.

1. **21.** Villarosa, Sibilìa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire le parole: degli elementi forniti con le seguenti: di una relazione fornita.

1. **22.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alle competenti Commissioni Parlamentari.

1. **23.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3 dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alla Commissione Finanze delle Camere.

1. **24.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Fico, Ruocco, Pisano, Alberti.

Al comma 3 dopo le parole: presenta alla Commissione Europea aggiungere le seguenti: e al Parlamento.

1. **25.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 3 sostituire le parole: sino al con le seguenti: entro il.

1. **26.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire le parole: una relazione con le seguenti: un resoconto.

1. **27.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire la parola: annuale con la seguente: mensile.

1. **28.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire la parola: informazioni con le seguenti: dati e notizie.

1. **29.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire le parole: riguardo agli interventi dello Stato effettuati con le seguenti: relativamente alle misure ed ai provvedimenti adottati dallo Stato.

1. **30.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. **46.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. **47.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle compe-

tenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 1. 48.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 82, comma 1, le parole: « o a risoluzione » sono soppresse;

all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare. ».

- 1. 31.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 32.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La sezione III del Capo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 33.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli articoli da 48 a 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono soppressi.

- 1. 34.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 48 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 35.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 50 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 36.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 51 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 37.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 52 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 38.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 39.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 54 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **40.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 55 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **41.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 56 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **42.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 57 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **43.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 58 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **44.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **45.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A seguito dell'adozione della *con le seguenti:* Acquisita la.

- 2. 1.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: A seguito *inserire le seguenti:* della pubblicazione e.

- 2. 2.** Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la liquidazione coatta amministrativa è disposta contestualmente all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.

- 2. 3.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sostituire ovunque ricorra, la parola: continuazione *con la seguente:* prosecuzione.

- 2. 4.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto *con le seguenti:* per il miglior realizzo dell'attivo.

- 2. 5.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario *con le seguenti:* per la durata tecnicamente necessaria.

- 2. 6.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico *con le seguenti:* per un periodo tecnicamente.

- 2. 7.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: attuare *con la seguente:* realizzare.

- 2. 8.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

- 2. 9.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

2. 10. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia

e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

2. 11. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

2. 12. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante

formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 14. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario

rio è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquida-

tori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 20. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 35 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 33. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 395 e successive modificazioni (Testo unico bancario) è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza.

2. 34. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: a quanto previsto.

2. 35. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza necessità di acquisire con le seguenti: in presenza delle dovute.

2. 36. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.

2. 37. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: i commissari liquidatori inserire le seguenti: , da identificare comunque in soggetti diversi dagli amministratori delle banche in liquidazione coatta amministrativa.

2. 38. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in conformità con la seguente: conformemente.

2. 39. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.

***2. 40.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.

***2. 41.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai fini del con le seguenti: necessari e conseguenti al.

2. 42. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: identificati nell'offerta stessa.

2. 43. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a sostegno con le seguenti: a supporto.

2. 44. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.

2. 45. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.

2. 46. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei consigli di amministrazione delle Banche.

2. 47. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti.

2. 48. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio giudizio, imputazione coatta o di sentenza di condanna inerenti *inter alias* violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.*

- 2. 49.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento, del Governo, dei Consigli Regionali, Province autonome, ed Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

- 2. 50.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento.

- 2. 51.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Governo.

- 2. 52.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei Consigli Regionali.

- 2. 53.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti delle Province autonome.

- 2. 54.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

- 2. 55.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità dei mercati di riferimento.

- 2. 56.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza progressa:

i) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;

ii) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;

iii) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;

iv) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria.

- 2. 57.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

- 2. 58.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori abbiano una comprovata competenza in ambito giuridico, finanziario o industriale.

- 2. 59.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano trovarsi in assenza di conflitti di interessi anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti.

- 2. 60.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I soggetti di cui agli articoli 207 e 208 della legge fallimentare potranno chiedere mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, entro il 1° novembre 2017, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, in deroga al termine previsto dall'articolo 208 della legge fallimentare.

- 2. 61.** D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 è disposto l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario.

- 2. 62.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

- 2. 63.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sostituire la parola: condotto con la seguente: attuato.

- 2. 64.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sostituire le parole: con riferimento ai soli creditori con le seguenti: su tutti i creditori compresi quelli.

- 2. 65.** Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sostituire la parola: sorti con la seguente: emersi.

- 2. 66.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.

- 2. 67.** Ginato, Moretto.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 68.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 3, sostituire le parole: relativamente a con la seguente: secondo.

- 2. 69.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: rispettando.

- 2. 70.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Testo unico bancario.

- 2. 71.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 81 e seguenti del Testo unico bancario.

- 2. 72.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del Testo unico bancario.

- 2. 73.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 82, comma 1, sono sopresse le parole: « o a risoluzione »;

all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è

stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

- 2. 74.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 2. 76.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 2. 77.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 2. 78.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi

azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

2. 75. Busin, Pagano.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

- 3. 1.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in conformità con con la seguente: secondo.

- 3. 2.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a cedere con la seguente: alla cessione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'azienda con le seguenti: dell'azienda.

- 3. 3.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 4.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 5. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 6. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 7. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3 sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 8. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore

del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 9. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 10. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 12. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 13. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 14. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 15. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 16. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri,

del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 17. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima

dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 18. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 19. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 20. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in

legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 21. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 22. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica

disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

3. 23. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 24. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 25. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istitu-

zionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 26. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 27. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 28. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 29. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Banca d'Italia;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica di-

sposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.

3. 30. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 31. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 32. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 33. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 34. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 35. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Consiglio dei ministri;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 36. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Banca d'Italia;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica di-

sposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 37. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 38. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 39. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 40. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 41. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 42. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 43. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Banca d'Italia;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica di-

sposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.

3. 44. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 45. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 46. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 47. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 48. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 49. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 50. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 51. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 52. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubbli-

cazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Consiglio dei ministri;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 53. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima

dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 54. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole*: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole*: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 55. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole*: provvedono a cedere *inserire le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole*: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 56. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole*: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo comma, sostituire le parole*: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 57. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 58. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 59. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubbli-

cazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con parere non vincolante della Banca d'Italia.

3. 60. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 61. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 62. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 63. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in

legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 64. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 65. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 66. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 67. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito

della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei Ministri ed in *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 68. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 69. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio.

3. 70. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 71. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello

individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 72. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 73. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 74. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 75. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: individuato ai sensi del comma 3 con le seguenti: individuato all'esito di una procedura condotta nel rispetto delle disposizioni in tema di evidenza pubblica, in considerazione delle

prestazioni a carico dei bilanci pubblici previste ai sensi del presente decreto,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comunque al fine di conseguire il miglior realizzo dell'attivo.

3. 76. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: individuabili con la seguente: identificabili.

3. 77. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nello specifico, il perimetro oggetto di cessione include anche le partecipazioni in SEC Servizi Spa.

3. 78. Gebhard.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

3. 79. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 80.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 81.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

3. 82. Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

* **3. 83.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

* **3. 84.** Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.

** **3. 85.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.

** **3. 86.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.

** **3. 87.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 88. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 90. Giacomoni, Laffranco, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: obbligazionisti subordinati aggiungere le seguenti: , qualora questi non siano rappresentati da persone fisiche o imprenditori individuali.

3. 91. Menorello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei

predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 della medesima legge fallimentare.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

Conseguentemente,

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii, aggiungere il seguente:

« iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente decreto.

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

3. 96. Busin, Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla presta-

zione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:

iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

*** 3. 92.** Zanetti, Sottanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei

servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:

iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

*** 3. 237.** Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controver-

sie Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del presente decreto.

3. 93. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo

parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del presente comma, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite

dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

3. 97. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-*ter*. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-*quater*. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione

coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-*quinquies*. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

3. 98. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

* **3. 99.** Menorello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

* **3. 100.** Rizzetto.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito anche « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) aggiungere il seguente:

iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.

3. 89. Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività —

S.G.A. S.p.A. (di seguito anche « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile. I commissari liquidatori accantonano apposite riserve destinate a soddisfare i crediti di cui al presente comma.

3. 101. Rizzetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. 102. Rizzetto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo;

b) al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 devono essere effettuate anche a mezzo posta.

3. 103. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo.

3. 104. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto

di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici lo Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 105. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria

di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: è sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 106. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 107. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di

cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. 108. Pesco, Sibia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *inserire le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 109. Pesco, Sibia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 110. Pesco, Sibia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente

per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 111. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti:* concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti:* nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti:* sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. 112. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti:* concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti:* da parte del

Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti:* sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 100 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. 113. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dell'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

* **3. 114.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

* **3. 115.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

3. 116. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono essere effettuate anche a mezzo posta.

3. 117. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.

3. 118. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

3. 119. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

3. 120. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 121.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 122.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 123.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 124.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.

*** 3. 125.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.

*** 3. 126.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);

b) sopprimere il comma 4.

3. 127. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

3. 128. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 129. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 3. 130.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- * **3. 131.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

- 3. 132.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.

- 3. 133.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

- 3. 134.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.

- 3. 135.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

- 3. 136.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

- 3. 137.** Rubinato.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- * **3. 138.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- * **3. 139.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- ** **3. 140.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- ** **3. 141.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 100 miliardi di euro da parte del cessionario.

- 3. 142.** Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 10 miliardi di euro da parte del cessionario.

- 3. 143.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 1 euro da parte del cessionario.

- 3. 144.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,5 euro da parte del cessionario.

- 3. 145.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,1 euro da parte del cessionario.

- 3. 146.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale*, entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 147.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 148.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 149.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 150.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 151.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 152.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 153.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula.

- 3. 154.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 155.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 156.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 157.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 158.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 159.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 160.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 161.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 162.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero

dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 163.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 164.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 165.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 166.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 167.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del contratto di cessione stipulato ai sensi del presente

decreto e modificato al fine di rendere le medesime conformi alle modifiche apportate in corso di conversione in legge del presente decreto non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3. 168.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3. 169.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli oneri relativi alla modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione sono a carico del cessionario.

- 3. 170.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 3.

- 3. 171.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca pubblica dello Stato Italiano.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., istituita nel

quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea;

b) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 172. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente

articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 173. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è La Cassa Depositi e Prestiti.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 159, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.

3. 176. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 177. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

3. 178. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 179. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 180.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 181.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 182.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le

seguinti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 183.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 184.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 185.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del

presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 186.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 187.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 188.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 189.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 190.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 191. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 192. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 193. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le

seguinti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.

3. 194. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 195. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: nell'ambito di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 196. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'of-

ferta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 197.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 198.** Menorello.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 199.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 200.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 201.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 202.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 203.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'of-

ferta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 204.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 205.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 206.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 207.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 208.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 209.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 210.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 211. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 212. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 213. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale,

non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 214. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 215. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 216. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta

di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 217.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto aperta, concorrenziale non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 218.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più convenienti con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 219.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.

- 3. 220.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 221.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: svolta dopo la conversione in legge del presente decreto.

- 3. 222.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 4.

- * **3. 223.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 4.

- * **3. 224.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).

- 3. 225.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

- 3. 226.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 5.

- 3. 227.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “depositi”: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eccetto quanto allo stesso articolo, comma 1-bis, lettera b) »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli ».

- 3. 228.** Menorello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

- 3. 230.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

- 3. 231.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui al presente articolo, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilite nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

La prelazione è esercitata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cessione da parte dei commissari liquidatori di cui al primo periodo del presente comma.

- 3. 229.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

- 3. 232.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

3. 233. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 234. Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 235. Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 236. Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 1.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma, 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

- *4. 2.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma, 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

- *4. 3.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.

- 4. 4.** Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia,.

- 4. 5.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;.

- 4. 6.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.

- 4. 7.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze;.

- 4. 8.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 4. 9.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto,.

- 4. 10.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;

- 4. 11.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;

- 4. 12.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;*

- 4. 13.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze;*

- 4. 14.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- 4. 15.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- 4. 16.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento.

- 4. 17.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.

- 4. 18.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.

- 4. 19.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

- 4. 20.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le se-

guenti: 2.000 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.

- 4. 21.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

- 4. 22.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.

- 4. 23.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

- 4. 24.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

- *4. 25.** D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

- *4. 26.** Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 4. 27.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, dietro corrispettivo in obbligazioni subordinate convertibili, con scadenza al 31 dicembre 2022, emesse dal cessionario, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b-bis) le obbligazioni subordinate convertibili sono emesse ad un tasso di interesse dell'1 per cento;

b-ter) le obbligazioni sono convertibili in azioni di nuova emissione dell'emittente a totale discrezione dell'emittente stessa, in qualsiasi data entro il 31 dicembre 2022;

b-quater) l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni dell'emittente, viene effettuata alla media quotazione di borsa degli ultimi 60 giorni più un premio in maggiorazione del 15 per cento;

b-quinquies) lo Stato si impegna a non esercitare il diritto di voto e a detenere le azioni per un periodo minimo di 3 anni. Decorso tale termine lo Stato potrà cedere a mercato non più di un terzo della quantità totale delle azioni ricevute per anno,.

- 4. 28.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un numero limite di azioni del cessionario corrispondente ad un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b-bis) l'importo viene erogato a fronte di un aumento di capitale del cessionario riservato allo Stato;

b-ter) il prezzo delle azioni è pari alla media delle quotazioni di borsa degli ul-

timi 30 giorni precedenti al decreto maggiorato di un premio del 10 per cento;

- 4. 29.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

- 4. 30.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.

- 4. 31.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

- 4. 32.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.

- 4. 33.** Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.

- 4. 34.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 100 milioni.

- 4. 35.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 200 milioni.

- 4. 36.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 350 milioni.

- 4. 37.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: volto alla sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni che coinvolgessero il cessionario per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite. Le Banche in liquidazione coatta amministrativa rispondono dei danni derivanti dal contenzioso pregresso nonché da quello relativo alla disciplina sull'acquisto di azioni proprie e/o sui servizi di investimento, ivi compreso quello promosso da soggetti che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle cosiddette « Offerte Transattive » e dagli « Incentivi Welfare ».

- 4. 38.** Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 4. 39.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 285 milioni.

- 4. 40.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 500 milioni.

- 4. 41.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 750 milioni.

- 4. 42.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

- 4. 43.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 44.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sostituire la parola: anticipi con la seguente: posticipi.

- 4. 45.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sopprimere le parole: incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.

- 4. 46.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In ogni caso gli anticipi di cui al comma 2 non possono essere erogati prima della concreta e completa erogazione delle misure di ristoro di cui all'articolo 6.

- 4. 47.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

- 4. 48.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 3.

- *4. 49.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Sopprimere il comma 3.

- *4. 50.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3.

- 4. 51.** Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

Al comma 4 alinea sostituire il primo periodo con il seguente: Prima del perfezionamento della cessione di cui al presente decreto un collegio di esperti effettua una due diligence sul compendio oggetto di cessione.

- 4. 52.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

- *4. 53.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

- *4. 54.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

- 4. 55.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 5 e 6.

- 4. 56.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 5 e 7.

- 4. 57.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 5.

- *4. 58.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Sopprimere il comma 5.

- *4. 59.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 6 e 7.

- 4. 60.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 6.

- 4. 61.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 7.

- 4. 62.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire continuità alle linee di credito concesse al sistema produttivo della regione Veneto, l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori da due o più banche oggetto delle cessioni di cui all'articolo 3 del presente decreto è coperta – sia in termini di congruità che di durata – dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per tali operazioni Veneto Sviluppo è ammessa alla Controgaranzia per le operazioni di Garanzia agevolata a valere sul

Fondo regionale di garanzia di cui alla legge della regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19.

- 4. 63.** Rubinato.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 4. 64.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 4. 65.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 4. 66.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare).

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono

detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le

banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro ».

4. 01. Polidori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Rimborso preferenziale per i possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione).

1. Il cliente delle Banche, di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurlo all'acquisto di azioni, e il cui diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, sia stato limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, in caso di ricorso per il riconoscimento del diritto al recesso e del credito per la liquidazione della quota ha diritto al rimborso delle azioni entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

2. Qualora l'ordinaria procedura di liquidazione non consenta di rispettare il termine di cui al comma 1 per il rimborso, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sulla sorte capitale e sugli interessi corrispettivi, al tasso legale vigente, per il ritardo oltre il termine massimo previsto per il rimborso, con espresso diritto di surroga dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario.

3. Ai clienti delle Banche, che siano stati indotti a sottoscrivere prestito obbligazionario convertibile o non convertibile in azioni, da soggetti autorizzati alla pre-

stazione dei servizi di investimento finanziario con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo per il rimborso dei titoli, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, con espresso diritto di surroga

dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. 02. Rubinato.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commissari liquidatori inserire le seguenti: ove non riescano a reperire sul mercato condizioni più vantaggiose per la migliore realizzazione dell'attivo mediante la cessione a terzi.

5. 1. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 3.** D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti fi-

nanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 4.** Menorello.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 5.** Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 6.** Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

5. 7. Rizzetto.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti, nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui

concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

5. 8. Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 18. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.

5. 9. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Prima di procedere alla cessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo le Banche devono presentare al debitore una proposta di transazione pari al valore di iscrizione contabile del relativo credito.

5. 10. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione trimestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.

5. 11. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 12. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione semestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.

5. 13. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 14. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione annuale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.

5. 15. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da

sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 16. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le società pubbliche che gestiscono i crediti deteriorati provenienti da Risoluzioni bancarie o LCA bancarie hanno obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione *online* dei dati principali di tutte le pratiche di crediti che riguardano persone giuridiche e di dati aggregati, non nominativi, per comune di residenza per quanto riguarda le persone fisiche.

5. 17. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130).

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

« ART. 7.1.

(Incentivi finalizzati alla gestione dei crediti deteriorati).

1. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7-bis, si applicano altresì le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, aventi sede legale in Italia, che si sono rese cessionarie dei crediti qualificati come deteriorati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.1, possono costituire una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione degli

immobili vuoti o non utilizzati posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 2, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di cartolarizzazione cessionarie, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ».

5. 01. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: la data del 12 giugno 2014 *con le seguenti:* la data del 1° gennaio 2016.

6. 1. Menorello.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e acquistati *fino a:* Banche emittenti.

6. 2. Busin, Pagano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, *con le seguenti:* , anche tramite *home banking*, sia nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti che tramite intermediari diversi,.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017. Al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le

parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 100 per cento ».

6. 3. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, *inserire le seguenti:* , la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,;

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del citato decreto n. 59 del 2016;

c) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* 30 settembre 2017 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2017.

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

6. 4. Laffranco, Sandra Savino.

Al comma 7, sopprime il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 15, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 5. Busin, Pagano.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, le parole: « acquistati entro il 12 giugno 2014 e » sono soppresse.

6. 6. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, sopprimere le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di

acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.

6. 25. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6. 7. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica a tutti gli strumenti finanziari in debito subordinato sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 8. Busin, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa *con le seguenti:* Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato

sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

sopprimere l'articolo 7.

6. 26. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica anche quando gli strumenti finanziari di debito subordinato siano stati sottoscritti o acquistati dopo la data del 12 giugno 2014.

6. 9. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

6. 10. Busin, Pagano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le somme ricevute dai soci a titolo di transazione da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. non sono soggette a tassazione e non possono in nessun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

6. 11. Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono farne denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia indivi-

duata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.

2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente.

6. 12. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Se dalla procedura disciplinata dal presente decreto-legge scaturisce a carico degli amministratori delle Banche un procedimento penale che si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.

2-ter. Alla condanna consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6. 13. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione II del capo III, del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle Banche e di quelle che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie.

Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

6. 14. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6. 15. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emesse dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo WARRANT, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

6. 16. Busin, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche; tali indennizzi non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 17. Ginato, Moretto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro « zero coupon » con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.

6. 18. Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono poter considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito ».

6. 19. Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, sono soppresse le seguenti parole: « acquistati entro il 12 giugno 2014 e ».

6. 20. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 20.000 »;

al comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: « o dell'ammenda fino ad euro 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda fino ad euro 20.000 »;

dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Se i fatti di cui al comma 1-*bis* sono commessi da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, le pene sono aumentate della metà. »;

al comma 2, le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei » e le parole: « fino a lire venti milioni » dalle seguenti: « fino ad euro 20.000 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Se il fatto di cui al comma 2 è commesso in concorso di reato da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, la pena è aumentata della metà. ».

6. 21. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di accordare rimborso preferenziale ai possessori di strumenti finanziari collocati dalle Banche con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione, l'accertamento del diritto al rimborso procede mediante esame distinto di ciascuna posizione, in sede arbitrale, secondo requisiti basati su criteri presuntivi, ed in particolare:

a) creditori che abbiano ottenuto sentenza definitiva di condanna;

b) creditori con giudizi pendenti ovvero con parere positivo CONSOB.

2-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, non sono soggetti a sospensioni o interruzioni né a limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle

Banche in deroga agli articoli 43 e 208 della legge fallimentare.

2-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo di residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 l.f.

2-quinquies. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, e dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

6. 22. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. 23. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. 24. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Introduzione del Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« TITOLO VIII-*bis*

DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 840-*bis*.

(Ambito di applicazione).

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, ottavo comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto al-

l'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

ART. 840-ter.

(Forma e ammissibilità della domanda).

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa.

L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

ART. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe).

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con

sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e*).

ART. 840-*quinquies*.
(*Procedimento*).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c*). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

ART. 840-*sexies*.
(*Sentenza*).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b*), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e*);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera *b*);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b*) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'ar-

articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: « Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri »;

h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo

interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure

b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

ART. 840-*octies*.

(*Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti*).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccettuando i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispose il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto

o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

ART. 840-*novies*.

(*Spese del procedimento*).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) qualità dell'opera prestata;
- d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(*Impugnazione della sentenza*).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che

hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

ART. 840-*undecies*.

(*Impugnazione del decreto*).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato. L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

ART. 840-*duodecies*.

(*Adempimento spontaneo*).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

ART. 840-*terdecies*.

(*Esecuzione forzata collettiva*).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies*,

secondo comma, lettera *h*), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Accordi di natura transattiva*).

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti

è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

ART. 840-*quinqüesdecies*.

(Chiusura della procedura di adesione).

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

ART. 840-*sexiesdecies*.

(Azione inibitoria collettiva).

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinqües*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali. ».

2. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

« TITOLO V-*bis*.

DELL'AZIONE DI CLASSE.

ART. 196-*bis*.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria

o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione ».

ART. 196-*ter*.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. ».

Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

3. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.

6. 01. Bonafede, Crippa, Sibilia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 6 giugno 2017 sulla classificazione degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Obbligazioni chirografarie di seconda fascia).

1. Sono obbligazioni chirografarie di seconda fascia le obbligazioni, emesse da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria delle obbligazioni è almeno pari ad almeno dodici mesi;

b) le obbligazioni non sono collegate a uno strumento finanziario derivato, come definito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né includono caratteristiche proprie di questi strumenti;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione delle obbligazioni indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis), lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emesse, le obbligazioni chirografarie di seconda fascia non possono essere modificate in maniera tale da

far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia.

2) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dovuti ai titolari delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia indicate dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società ».

6. 02. Pelillo, Bernardo, Petrini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Esclusione degli enti di previdenza obbligatoria dal bail-in)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 3-*quater*, come introdotto dall'articolo 60-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la parola: « complementare » sono aggiunte le seguenti: « e degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 50 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. ».

6. 03. Fragomeli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici).

1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordina-

mento autonomo, le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate, entro il 31 dicembre 2017, ai rispettivi ministeri ed amministrazioni per essere iscritte in appositi capitoli di bilancio di previsione dello Stato ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

6. 04. Fragomeli.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 3.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Sopprimerlo.

***7. 4.** Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

7. 5. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Sopprimere il comma 1.

7. 6. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: 55 e 56.

7. 7. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: 56-bis.

7. 8. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: 56-bis.

7. 9. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 10 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.

7. 10. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 30 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.

7. 11. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 50 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.

7. 12. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei medesimi diritti che spettavano.

7. 13. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: nei medesimi diritti inserire le seguenti: e obblighi.

7. 14. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni non è in ogni caso rimborsabile al cessionario.

7. 15. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 10 per cento.

7. 16. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 20 per cento.

7. 17. Pesco, Sibilìa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 30 per cento.

7. 18. Ruocco, Sibilìa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 40 per cento.

7. 19. Villarosa, Alberti, Sibilìa, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 50 per cento.

7. 20. Alberti, Sibilìa, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

7. 21. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per l'80 per cento del loro ammontare alla

formazione del reddito di impresa del cessionario.

7. 22. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

7. 23. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

7. 24. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

7. 25. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 26. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono

per l'80 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 27. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 28. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 29. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 30. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente.

7. 31. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 32. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 33. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è in ogni caso rimborsabile.

7. 34. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 10 per cento del loro ammontare.

7. 35. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal sog-

getto cessionario nei limiti del 20 per cento del loro ammontare.

7. 36. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.

7. 37. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 40 per cento del loro ammontare.

7. 38. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 50 per cento del loro ammontare.

7. 39. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in misura pari al 20 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la

cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 40. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 41. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 40 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 42. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 50 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 43. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 44. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 45. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Sopprimere il comma 2.

7. 46. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7. 47. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che la cessione riguardi il trasferimento del complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, costituenti il ramo d'azienda e la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi.

7. 48. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'insieme dei beni ceduti costituisca un complesso idoneo alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività d'impresa da parte del cessionario.

7. 49. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che il trasferimento riguardi un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica da parte del cessionario.

7. 50. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dalla data in cui ha effetto la cessione, il cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'assolvimento degli obblighi sull'imposta sul valore aggiunto relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto della cessione.

7. 51. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni riguardanti singoli beni del complesso aziendale.

7. 52. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 53. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: le imposte di registro *fino alla fine periodo con le seguenti:* aventi ad oggetto più beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano tenuto conto dell'aliquota più bassa.

- 7. 54.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- *7. 55.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- *7. 60.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- 7. 56.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* con una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del

precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.

- 7. 57.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* con una riduzione del 2 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.

- 7. 58.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale del 3 per cento indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- 7. 59.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

- 7. 61.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è in ogni caso responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

- 7. 62.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è respon-

sabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, anche senza beneficio della preventiva escussione del cedente.

- 7. 63.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei quattro anni precedenti.

- 7. 64.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei tre anni precedenti.

- 7. 65.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 66.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, dopo le parole: dall'articolo 15 inserire le seguenti: , comma 1,.

- 7. 67.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa in ogni caso la possibilità per il cessionario di portare in diminuzione del reddito le perdite di cui

all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 7. 68.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della deduzione delle perdite d'esercizio, alle cessioni di cui all'articolo 3 non si considera in ogni caso applicabile al cessionario la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 7. 69.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse in deduzione per il cessionario ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, per una quota corrispondente alla differenza tra l'ammontare della perdita e l'ammontare della plusvalenza realizzata dalle cessioni di cui all'articolo 3.

- 7. 70.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto la cessione in misura non superiore al sessanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

- 7. 71.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita e in ogni caso in misura non superiore al settanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

- 7. 72.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita.

- 7. 73.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La valutazione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale.

- 7. 74.** Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilìa.

Sopprimere il comma 4.

- 7. 75.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, sostituire le parole: non concorrono, in quanto escluse, *con le seguenti:* concorrono, nei limiti del 50 per cento del loro ammontare,.

- 7. 76.** Ruocco, Villarosa, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, sostituire le parole: in quanto escluse, *con le seguenti:* nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.

- 7. 77.** Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e.

- 7. 78.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario.

- 7. 79.** Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Sibilìa.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di ristrutturazione aziendale *inserire le seguenti:* , se non.

- 7. 80.** Sibilìa, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono comunque deducibili *con le seguenti:* non sono comunque deducibili.

- 7. 81.** Fico, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono comunque deducibili *aggiungere le seguenti:* nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.

- 7. 82.** Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

- 7. 83.** Sibilìa, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

- 7. 84.** Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilìa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.

- 7. 85.** Busin, Simonetti, Pagano.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 7. 86.** Busin, Simonetti, Pagano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 7. 87.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 7. 88.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 7. 89.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « 8 miliardi di euro » sono inserite le seguenti: « se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30

miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati ».

1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 01. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

7. 02. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi

di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

7. 03. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato ».

7. 04. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione to-

talitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 05. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

1-ter. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e

deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 06. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

(Inammissibile limitatamente all'ultimo comma)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario contabile).

1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

« ART. 137-bis.

(Delitto bancario contabile).

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al Capo III, Titolo II, Libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e

l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

7. 07. Busin, Pagano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale).

1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

« ART. 137-bis.

(Delitto bancario patrimoniale).

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per

la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

7. 08. Busin, Pagano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni).

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del presente decreto, avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dei due istituti e delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti e delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

2. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate.

7. 09. Zoggia, Bersani, Ragosta.

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « o a risoluzione » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di

strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8. 1. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « accertate » è sostituita dalla seguente: « rimosse »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata ».

2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale ».

3. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.

9. 01. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dallai.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;

rilevato come il Protocollo di cui si propone la ratifica è finalizzato a inte-

grare l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.**

EMENDAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA ODIERNA

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15).

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, le parole: « Entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro centoventi giorni »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato

fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili ».

Conseguentemente:

al titolo del decreto-legge, dopo le parole: Disposizioni urgenti inserire le seguenti: per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché;

all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.

01. 01. Il Relatore.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i>)	234
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti della Relatrice</i>)	236

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	231
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	238

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	232
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il ministro per lo sport, Luca Lotti.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda, al riguardo, che nella seduta del 7 giugno 2017 era stata data comunicazione della trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, da parte del Governo (*vedi allegato 1*) e che era stato disposto un rinvio per consentirne l'esame. Avverte di essere stata informata dalla Presidente della Camera di una corrispondenza intrattenuta al proposito con l'on. Giancarlo Giorgetti. Ricorda, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di calendarizzare il provvedimento in Assemblea, a partire dal 17 luglio 2017, ciò che impone alla Commissione tempi piuttosto serrati nella conclusione del proprio esame.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, presenta gli emendamenti 2.502, 3.500, 5.500, 5.501 e l'articolo aggiuntivo 3.0500 (*vedi allegato 2*). Li illustra e ne raccomanda l'approvazione, invitando i colleghi degli altri gruppi a ritirare gli emendamenti presentati.

Stefano BORGHESI (LNA) rileva che gli emendamenti presentati dalla relatrice vanno nella direzione auspicata dal suo gruppo, sciogliendo alcuni nodi importanti. Ritiene che il complesso delle questioni più spinose sia risolto, con particolare riguardo alla disposizione transitoria. Ringrazia la relatrice per il confronto avuto e la sensibilità dimostrata con la presentazione delle proposte emendative a sua firma. Chiede di poterle in ogni caso valutare con maggiore completezza.

Bruno MURGIA (FdI-AN) chiede un chiarimento in ordine all'applicabilità della norma transitoria.

Maria COSCIA (PD) risponde che nella disciplina proposta il presidente del CONI potrebbe svolgere un terzo mandato, senza ulteriori condizioni.

Simone VALENTE (M5S), pur apprezzando le modifiche proposte dalla relatrice, ritiene che non siano esaurienti. Il suo gruppo quindi non ritirerà gli emendamenti presentati.

Filippo FOSSATI (MDP) rileva che gli emendamenti della relatrice vanno in una direzione positiva, sebbene ritenga ancora possibile effettuare uno sforzo suppletivo sulla questione dei mandati del presidente del CONI.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per oggi alle ore 17. La seduta già convocata per oggi al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea è, pertanto, sconvocata e il seguito dell'esame è rinviato a domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta del 20 giugno erano stati illustrati gli emendamenti presentati e che vi sono stati diversi rinvii, domanda alla relatrice se intenda intervenire.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, presenta l'emendamento 1.100, che illustra, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento 01.01 Bossa, presentato nella seduta del 20 giugno, e lamenta che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento testé depositato dalla relatrice, verranno a considerarsi preclusi tutti gli emendamenti attualmente all'esame della Commissione. Crede che si tratti di un metodo sbagliato, che peraltro fa compiere al testo un passo indietro a motivo della centralità conferita alla città di Reggio Emilia, solo perché essa viene ritenuta un bastione del PD.

Vanna IORI (PD) sottolinea che la scelta di affidare il coordinamento della rete nazionale degli enti locali e delle

aziende sanitarie locali sede di istituti psichiatrici alla Fondazione del Museo San Lazzaro di Reggio Emilia è legata alla sua lunga tradizione in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di eventuali sub-emendamenti a venerdì 7 luglio alle ore 10. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A..

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, premette che il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. Esso reca misure volte a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle

due banche ad un acquirente ed il trasferimento del relativo personale. Ricorda, quindi, che l'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Tale soggetto è stato individuato in Intesa Sanpaolo. Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali — anche in deroga alle vigenti disposizioni civilistiche — per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi. Alla VII Commissione è richiesto un parere sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, che detta regole specifiche per la cessione di beni culturali, come definiti ai sensi del relativo Codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A tal proposito, ricorda che Veneto Banca S.p.a è titolare di una collezione di circa 462 opere d'arte destinate perlopiù al decoro artistico della sede centrale di Montebelluna. Anche Banca Popolare di Vicenza, nell'ambito della propria sede storica di Palazzo Thiene, dimora palladiana, vanta un'importante collezione di opere d'arte, acquisite nel corso degli anni. La pinacoteca di Palazzo Thiene raccoglie una collezione di dipinti di grandi maestri veneti dal XV al XIX secolo. Il medesimo edificio ospita poi il Piccolo Museo Remondini, che raccoglie una collezione, unica nel suo genere, di stampe settecentesche dei Remondini costituita da circa 300 incisioni. Oltre a ciò, numerosi sono i pezzi di ceramiche ottocentesche e monete d'argento risalenti al XVI secolo. Segnala che nel provvedimento in esame viene regolato l'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*. Ricorda che l'istituto della prelazione artistica è volto a consentire l'acquisizione di nuovi beni di valore culturale e artistico al patrimonio pubblico. Esso è disciplinato dal Capo IV (Titolo I, Parte Seconda) del Codice dei beni culturali del 2004, e specificamente

dagli articoli da 59 a 62. In particolare, l'articolo 59 dispone che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: *a)* dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; *b)* dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso. L'articolo 60 dispone che, nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministero (o la Regione o altro ente pubblico territoriale interessato) ha la facoltà di acquistare il bene in via di prelazione al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. L'articolo 61, comma 1, fissa l'esercizio della prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, mentre il comma 4 dispone che, in pendenza del termine prescritto dal comma 1, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Segnala che il tratto saliente dell'istituto di prelazione artistica – e che vale a distinguerlo dagli altri casi di prelazione legale – risiede nel fatto che esso riguarda necessariamente ipotesi concrete in cui è stato già concluso un contratto, un atto di alienazione. Nella prelazione artistica, quindi, « lo Stato agisce mediante l'esplorazione di un potere di supremazia e per il conseguimento di un interesse pubblico; in tal caso il trasferimento del bene si attua non già attraverso un rapporto negoziale, ma per effetto di una manifestazione della potestà di imperio dello Stato » (vedi sentenza della III sezione civile n. 2613 del 1962). Sottolinea che rispetto a questa disciplina generale, il provvedi-

mento in esame prevede alcune deroghe. L'articolo 3, comma 2, specifica che la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del Codice dei beni culturali sopracitato) deve essere effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione e che l'applicazione della condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del Codice riguarda la sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica invece il comma 6 del medesimo articolo, il quale prevede che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione solo su una parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto. Viene inoltre previsto che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano una serie di disposizioni relative a specifici adempimenti amministrativi i quali generalmente caratterizzano le compravendite immobiliari tra privati (come ad esempio allegare il certificato energetico, le planimetrie degli immobili, eccetera), nonché alcune nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960, approvata dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA PRESENTATA DAL GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Il Ministro*

Roma, 24 maggio 2017

GENT. MA PRESIDENTE
ON. FLAVIA PICCOLI NARDELLI
COMMISSIONE VII CULTURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PLAZZA DI MONTECITORIO
00186 - ROMA

Oggetto: Relazione tecnica ex articolo 79 del Regolamento della Camera dei Deputati concernente l'articolo 3 del disegno di legge A.C. 3960.

L'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca la disciplina degli organi del Comitato italiano paralimpico stabilendo che i loro componenti non possano svolgere più di tre mandati.

Nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge, tuttavia, è entrato in vigore il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, che all'articolo 4, comma secondo, stabilisce che il presidente e i componenti della giunta nazionale non possono restare in carica oltre due mandati (pur consentendo un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie).

In conseguenza di ciò, si avrebbe che due disposizioni di legge formalmente vigenti finirebbero per regolare la stessa materia recando discipline diverse: da una parte, il decreto di riordino del Comitato italiano paralimpico fisserebbe il limite a due mandati; dall'altra, il disegno di legge in oggetto lo innalzerebbe a tre.

Al fine di un miglior coordinamento tra le norme, sarebbe forse preferibile che il disegno di legge di cui si parla, preso atto della modifica normativa avvenuta nelle more della sua approvazione, intervenisse direttamente sul decreto legislativo n. 43 del 2017; proprio in questa direzione va il Regolamento della Camera dei Deputati, che all'articolo 79, comma undicesimo, invita le commissioni parlamentari a introdurre nel testo dei disegni di legge norme per il coordinamento della disciplina da essi recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

La citata disposizione del Regolamento della Camera dei Deputati, che è un atto interno di rango sub-primario, cede però di fronte al principio della successione delle leggi nel tempo contenuto nell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale,

quando più leggi regolano la stessa materia, quelle antecedenti sono implicitamente abrogate (*lex posterior derogat priori*).

In forza di questo principio, contenuto in una fonte primaria suscettibile di prevalere sulla portata precettiva del Regolamento della Camera, è quindi possibile approvare l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dal Senato della Repubblica il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361).

In conclusione, il Governo, pur consapevole delle esigenze di chiarezza redazionale sottese alla menzionata disposizione regolamentare, ritiene possibile far leva sul principio della successione delle leggi nel tempo. In tal senso, per quanto in questa sede può valere, è anche la sua volontà politica.



On. Luca Cordero di Montezemolo

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE**ART. 2.**

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: revisione con la seguente: riduzione.

2. 502. La Relatrice.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel terzo periodo, le parole « due mandati » sono sostituite dalle seguenti: « tre mandati »;

b) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

c) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. »;

d) il comma 3 è soppresso.

3. 500. La Relatrice.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici. »

3. 0. 500. La Relatrice.

ART. 5.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti. ».

5. 500. La Relatrice.

All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti. ».

5. 501. La Relatrice.

ALLEGATO 3

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria
del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.****EMENDAMENTO DELLA RELATRICE**

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione della fondazione).

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderire all'iniziativa, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata « Fondazione ».

2. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi.

ART. 2.

(Natura giuridica e disciplina).

1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.

2. Essa è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

ART. 3.

(Finalità).

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli *ex* ricoverati;

b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché al rapporto con le comunità;

c) coordinare la rete nazionale dei comuni e delle ASL sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

ART. 4.

(Organi).

1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 6.

(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.

2. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

1. 100. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243
AVVERTENZA	243

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (C. 4565 Governo) che reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., che il 23 giugno scorso la Banca Centrale Europea ha dichiarato in condizione di dissesto (*failing or likely to fail*). Nella medesima

data, il Comitato di risoluzione unico, richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il richiesto requisito dell'interesse pubblico.

In tali circostanze, le regole europee prevedono l'applicazione delle ordinarie procedure di insolvenza di ciascuno Stato membro, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza, con la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso di eventuali aiuti pubblici per facilitare la liquidazione.

È il caso del Governo italiano che, ritenendo che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative, ha giudicato necessario applicare la normativa del Testo unico bancario (articoli 80-95 del decreto legislativo n. 385 del 1993), che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente l'adozione di misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione

ordinata della crisi delle banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.

A tal fine, il 24 giugno scorso il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. è stato notificato alla Commissione europea, che il 25 giugno ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge al nostro esame.

Passando alla descrizione del provvedimento, segnala che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1). Il comma 2 prevede che le misure previste dal decreto che costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea (come anticipato, già intervenuta), che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.

L'articolo 2 del provvedimento consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di: 1. sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*); 2. prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera *c*); 3. adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.

Sono previste inoltre specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli *asset* e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame.

L'articolo 3 del provvedimento consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa (comma 1), a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione (comma 3) dell'offerta di acquisto più conveniente. Ricorda che tale soggetto è stato in particolare individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno.

Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali — anche in deroga alle disposizioni civilistiche — per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi (articolo 3, comma 2). Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2000, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato) (comma 2, lettera *a*) dell'arti-

colo 3 in esame); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, essa si intende autorizzata anche in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale *antitrust*, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Il comma 5 dispone che, se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete (comma 1). Più in dettaglio si tratta dei seguenti interventi: 1) concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; 2) erogazione di un supporto finanziario per

ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; 3) concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; 4. erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale.

Il cessionario anticipa al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2); è previsto uno specifico ordine per il pagamento dei crediti concessi dal cessionario degli *asset* e per l'escussione delle garanzie statali (comma 3). Si prevede poi lo svolgimento di una *due diligence* sul compendio ceduto, con possibilità di retrocedere al cedente alcuni beni ed *asset* aziendali (commi 4 e 7), a specifiche condizioni di legge oppure secondo quanto appositamente previsto dal contratto di cessione (commi 5 e 6).

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A.. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in

strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, mentre l'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio. L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame.

L'articolo 10 infine dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Enrico BORGHI (PD) chiede che la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore possa essere votata nella seduta odierna e non nella seduta di domani, già programmata, anche in considerazione dell'assenza di profili problematici con

riferimento agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata la disponibilità dei gruppi a chiudere l'esame del decreto-legge n. 99 del 2017 già nella seduta odierna, come richiesto dal rappresentante del gruppo del PD.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01287 Daga: sulla gestione del servizio idrico integrato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	244
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	244
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse</i>)	250
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	245
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 2454, C. 3218, C. 4019, C. 4097 e C. 4555 – Adozione di un nuovo testo unificato</i>)	246
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i>)	251
Sui lavori della Commissione	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato

ritirato l'emendamento Baruffi 1.01 ed altri. Ricorda altresì che in quella sede il rappresentante del Governo ha raccomandato l'espressione del parere favorevole sul proprio emendamento 2.05, evidenziando come esso intervenga nella medesima materia – sia pure con una formulazione non identica – su cui insiste l'emendamento Catalano 2.02, dichiarato parzialmente ammissibile.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, preso atto che uno dei tre emendamenti oggetto di esame è stato ritirato, avverte che la sua proposta di parere è riferita solo all'emendamento Catalano 2.02, per le parti ammissibili, nonché all'emendamento 2.05 del Governo.

Peraltro, poiché la proposta emendativa di origine governativa si sovrappone all'emendamento del collega Catalano, pur non essendo identico, il parere su quest'ultimo è evidentemente subordinato al fatto che non sia precluso dall'approvazione della proposta governativa.

Illustra quindi sinteticamente i contenuti dei due testi, che modificano l'attuale normativa interna per fornire maggiori e più incisivi poteri di intervento sanzionatorio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'emendamento del collega Catalano si riferisce in particolare alle condotte non conformi alle disposizioni regolamentari da parte degli *Internet service provider*, mentre l'emendamento 2.05 del Governo definisce i suddetti poteri sanzionatori, estendendoli però anche all'ipotesi di violazioni del regolamento (UE) 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

La finalità dei due emendamenti è dunque coincidente: entrambi mirano a superare l'attuale mancanza di un apparato sanzionatorio *ad hoc*, che impedisce ad AGCOM di svolgere un'efficace azione di vigilanza diretta, obbligandola a ricorrere ad un meccanismo sanzionatorio indiretto e ritenuto di scarsa efficacia dissuasiva nei confronti dei grandi *player* del settore. Infatti, proprio in ragione di ciò nel mese di ottobre è stato aperto il caso

Eu-pilot 8925/2016 sia per quanto riguarda il *roaming* sia per quanto riguarda la *net neutrality*.

Le due proposte emendative però si differenziano – oltre che per la più puntuale indicazione delle fattispecie oggetto di sanzioni recato nel testo governativo – anche per la diversa definizione dell'apparato sanzionatorio. Il testo proposto dall'onorevole Catalano consente di irrogare una sanzione pecuniaria tra il 2 per cento e il 5 per cento del fatturato del trasgressore, mentre l'emendamento del Governo ne predetermina l'ammontare minimo e massimo (da 120.000 a 2.500.000 di euro), configurando anche poteri inibitori ad effetto immediato in caso di urgenza.

Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.05 del Governo, nonché – qualora non fosse assorbito dall'emendamento del Governo – parere favorevole sull'emendamento Catalano 2.02 a condizione che, per motivi di coordinamento formale legati alla parziale declaratoria di inammissibilità, siano soppresse le parole « delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero » (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 2454, C. 3218, C. 4019, C. 4097 e C. 4555 – Adozione di un nuovo testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, comunica che, in quanto vertenti su identica materia, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento ha disposto l'abbinamento dei seguenti progetti di legge, assegnati alla IX Commissione: C. 2454 del Consiglio regionale del Lazio: « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » presentato il 13 giugno 2014; C. 3218, Manfred Schullian e altri: « Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli », presentato il 7 luglio 2015; C. 4019, Eleonora Bechis: « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di installazione di dispositivi di allarme atti a prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo di veicoli, e disposizioni per prevenire i rischi dell'amnesia dissociativa » presentato il 3 agosto 2016; C. 4097, del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna: « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 » presentato il 4 ottobre 2016; C. 4555 Fauttilli « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei preventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri », presentato il 19 giugno 2017.

Si riserva inoltre di acquisire, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, prevista per nella giornata odierna gli orientamenti dei rappresentanti dei Gruppi sull'eventuale abbinamento anche di altre proposte di legge che – pur vertenti su analoghe materie – trattato temi che non sono stati finora oggetto di discussione.

Si riferisce, in particolare alle seguenti proposte: C. 2030, Galati: « Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie per lo svolgimento di tali corsi da parte dei giovani di età inferiore a venticinque anni in possesso della medesima patente », presentato il 31 gennaio 2014; C. 3401, Matteo Bragantini e altri: « Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la revisione dei veicoli a motore », presentato il 4 novembre 2015; C. 3669 Piazzoni e altri: « Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide », presentato il 11 marzo 2016; C. 3689, De Lorenzis e altri: « Istituzione dei centri per la guida sicura e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida, di requisiti per la conferma della validità della patente e di pubblicazione di dati dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida » presentato il 22 marzo 2016; C. 3948, Ribaldo e altri: « Disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione dei veicoli a motore alla revisione perio-

dica, presentato il 29 giugno 2016, C. 4249, Grimoldi: «Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le targhe dei veicoli e motoveicoli d'epoca, presentato il 25 gennaio 2017.

Avverte quindi che il Comitato ristretto ha predisposto un nuovo testo unificato, che è in distribuzione, di cui illustra sinteticamente i contenuti, specificando quelli già presenti nel testo rinviato in Commissione.

L'articolo 1 modifica l'articolo 9 del Codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici indicati dall'articolo 59 del codice della strada.

L'articolo 2, già presente nel testo, introduce un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 3, già presente nel testo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.

L'articolo 4, anch'esso già presente nel testo, prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.

L'articolo 5, presente ma leggermente modificato rispetto al testo licenziato per l'Assemblea, consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare.

L'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico.

L'articolo 7, già presente nel testo e soggetto a limitate modifiche, è il più

ampio contenutisticamente dell'articolato. Esso interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada, al fine di evitare condotte fraudolente. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1), si prevedono le sanzioni da irrogare in caso di violazione di queste disposizioni e le procedure previste (comma 2) nonché l'obbligo di reimmatricolazione con targa italiana per i veicoli di proprietà di imprese estere di *leasing* o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o per un periodo superiore a trenta giorni. In mancanza sono previste le sanzioni e le procedure conseguenti (comma 3). Segnala che è stata introdotta, in sede di comitato ristretto, la norma secondo la quale i veicoli cancellati per essere riammessi alla circolazione in Italia devono essere sottoposti ad un controllo di regolarità fiscale e, qualora riammessi alla circolazione, devono essere mantenuti i vincoli e i gravami esistenti al momento della cancellazione e non estinti. È stato infine confermato il comma che rimette ad eventuali modifiche del regolamento la predisposizione di norme di dettaglio.

L'articolo 8, anch'esso già presente nel testo, interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell'Unione europea. Il comma 2 prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della velocità.

L'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca coi percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostano, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*.

L'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi durante la guida, disponendo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida e il raddoppio dei punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione di questo divieto.

L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio.

L'articolo 13, già presente nel testo, è volto a consentire, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. Nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. Inoltre, limita i vincoli alla circolazione dei velocipedi in mancanza di aree loro esclusivamente riservate.

L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, evidenzia che il testo è il risultato dei contributi che sono stati presentati in sede di Comitato ristretto ad integrazione delle disposizioni che già nel corso del primo esame della proposta di legge erano state individuate come di particolare urgenza e rilevanza. Resta dunque fermo l'indirizzo di realizzare un testo snello con un numero limitato di modifiche puntuali riferite al vigente codice della strada.

Al riguardo, ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si è unanimemente convenuto di non inserire nel testo dispo-

sizioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori e disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada. In quella sede è infatti maturata l'intesa di trattare le suddette tematiche, per i profili di complessità che esse presentano, in fase di esame degli emendamenti.

Michele DELL'ORCO (M5S) preannuncia l'intendimento del suo gruppo di presentare emendamenti al testo al fine di inserire in esso disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), preannuncia, a nome del suo gruppo, l'intendimento di presentare emendamenti in ordine alle questioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori, nonché in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.

Marco DI STEFANO (PD) chiede lumi sul mancato inserimento nel testo predisposto in sede di Comitato ristretto di taluni contributi che a suo giudizio erano particolarmente qualificanti. In ogni caso, nel riservarsi di riproporli in forma di emendamenti veri e propri, preannuncia che intende astenersi sulla proposta di adozione del testo base.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, precisa che i numerosi contributi pervenuti sono stati presi in considerazione ed apprezzati per il loro valore. Tuttavia la loro integrale introduzione nel testo avrebbe contraddetto la scelta unanime di mantenere un orientamento di carattere restrittivo, per poter licenziare un testo composto da limitati contenuti volti a condensare poche ed essenziali modifiche del codice della strada. Ciò nella consapevolezza che il proseguimento dell'iter del testo può essere compromesso se

si costruisce una sorta di nuovo codice della strada, come si era tentato di fare approvando la proposta di legge delega sulla riforma del medesimo codice nel mese di ottobre del 2014, il cui esame si è arenato presso l'omologa Commissione del Senato da quasi tre anni.

La Commissione delibera l'adozione del nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che sul testo base oggi adottato si svolgerà quindi la discussione e nella riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per oggi sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun

altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica di aver nominato il deputato Paolo Gandolfi relatore per il seguito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco, in sostituzione del deputato Matteo Mauri, non più facente parte della IX Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (Emendamenti C. 4505 Governo).

**PARERE APPROVATO SULLE PROPOSTE EMENDATIVE
TRASMESSE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento Catalano 2.02, nonché l'emendamento 2.05 del Governo, riferiti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 » (C. 4505 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.05 del Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Catalano 2.02 – ove non precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.05 del Governo – a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare le parole « delle disposizioni di cui all'articolo 70-*bis* della presente legge, ovvero ».

ALLEGATO 2

Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fautilli.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni sportive su strada).

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: « 4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59 ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea).

1. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggior con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone »;

b) al comma 4, le parole: « un'auto-vettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole).

1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « a nome di colui che dichiara di esserne proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di compera ovvero acquirente con riserva della proprietà »;

b) il comma 4 è abrogato.

2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 293 e 294 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in conformità alle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo.

ART. 6.

(Modifica all'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le esercitazioni di guida).

1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga al comma 2, gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda posto altra persona in funzione di istruttore. »;

b) il comma 5 è soppresso.

ART. 7.

(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli immatricolati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).

1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 132-bis. — *(Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo).* — 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il

ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (*leasing*) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia. ».

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e relativi controlli).

1. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel caso di treni, di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; ».

2. Al primo periodo del comma 6-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi ».

ART. 10.

(Modifica all'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rimozione dei veicoli).

1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) non adibiti al servizio di *car sharing* che sostano negli stalli riservati al *car sharing*. ».

ART. 11.

(Rafforzamento delle disposizioni di contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore, e in particolare contro il cosiddetto texting).

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « ovvero di usare cuffie sonore » sono sostituite dalle seguenti: « smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero di usare cuffie sonore »;

b) al comma 3-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio ».

2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-*bis* sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

ART. 173	Comma 3	5
	Comma 3- <i>bis</i>	10

ART. 12.

(Modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).

1. All'articolo 180, comma 1, lettera *a*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-

cessive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-*bis*, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre, in loro assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti ».

ART. 13.

(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi »;

b) al comma 9, dopo la parola: « loro » è inserita la seguente: « esclusivamente ».

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	256
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	257
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la deputata Sara Moretto del gruppo del Partito Democratico, ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal gruppo stesso.

Avverte che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, sottolinea che, in assenza del Governo non potranno essere esaminati gli emendamenti presentati, comunica che è in corso una fruttuosa interlocuzione con i rappresentanti del Governo, in particolare dei Ministeri dei beni culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e della salute.

Auspica quindi che il provvedimento possa essere nuovamente calendarizzato a partire dalla prossima settimana.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo. Sottolinea, in particolare, che l'Accordo dà concretezza all'articolo 27 del Trattato generale di cooperazione, laddove si prevede che le «Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività».

L'Accordo complementare riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Colombia nell'area latino-americana interessata dai più gravi conflitti, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori

produttivi dei due Paesi – segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.

L'Accordo italo-colombiano si compone di un breve preambolo e di 13 articoli.

L'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione dell'Accordo in esame di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa.

In base all'articolo 2, la gestione dell'Accordo è demandata ai rispettivi Ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali.

L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

In base all'articolo 5, le parti si impegnano a sviluppare le iniziative commerciali relative alle dotazioni, ai servizi e ad altre aree nel settore della Difesa di mutuo interesse per le parti operative.

L'articolo 6, in materia di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, prevede che si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni,

nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di *import* ed *export* di materiali di armamento: lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.

Rilevante anche l'articolo 8 sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.

L'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. D'altra parte, l'articolo 13 prevede che la eventuale denuncia dell'Accordo in esame, inoltrata per iscritto da una delle Parti, abbia effetto dopo novanta giorni. L'Accordo sarà altresì emendabile con il consenso reciproco delle due Parti.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo complementare di cooperazione tra Italia e Colombia nel settore della difesa, esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 4.222,40 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Preannuncia sin d'ora la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

L'Accordo è composto da un preambolo e undici sezioni.

La sezione I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovvero quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.

La Sezione II determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi: le due Parti contraenti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione nel campo della difesa – eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti verranno tenute alternativamente nelle rispettive capitali, Libreville e Roma, anche allo scopo di esaminare l'opportunità di ulteriori accordi integrativi di quello in esame.

I settori della cooperazione sono elencati non tassativamente: si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo, oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, prevedono lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

La Sezione III regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, secondo il principio che ciascuna delle due Parti sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, fermo restando che lo svolgimento di tutte le attività da esso previste sarà subordinato alla disponibilità dei relativi fondi.

La Sezione IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente – salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è

comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.

La Sezione V disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.

La Sezione VI, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, regola la cooperazione nello scambio di attrezzature e di mezzi (navi, veicoli, armi, sistemi elettronici, materiali blindati, missili, bombe, mine e munizioni). Peraltro, i Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benessere della Parte cedente. La fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai Governi. Le Parti si impegnano altresì a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali da esse sottoscritti.

Rilevante anche la sezione VII sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.

La sezione VIII è dedicata alla risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.

Le sezioni IX-XI, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, che ha durata illimitata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualunque momento, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente. Le Parti potranno altresì stipulare protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione militare, rispettando i rispettivi ordinamenti nazionali. L'Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di note.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Gabon nel settore della difesa, già approvato dal Senato, come già ricordato, il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 5.369 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Preannuncia sin d'ora la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

Marco DA VILLA (M5S) lamenta preliminarmente che la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento di fatto blindato dall'accordo preventivo tra il Governo e l'Istituto Intesa Sanpaolo Spa. Sottolinea che il Governo ha chiaramente lasciato intendere che non riterrebbe accettabile alcuna modifica del testo che mettesse a repentaglio il ruolo e i vantaggi previsti per il gruppo bancario. Evidenzia altresì come tutti i crediti più rischiosi siano esclusi dalla cessione e destinati alla cosiddetta *bad bank*. Osserva che l'operazione di salvataggio assistito delle due banche venete è congegnata in modo che i responsabili del reato di bancarotta fraudolenta siano messi al riparo dal rischio di essere giustamente perseguiti, mentre i debiti accumulati dalle banche in questione saranno posti a carico della collettività. Ricorda altresì che la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la cui legge istitutiva è stata definitivamente approvata lo scorso 21 giugno, non è stata ancora insediata e che pertanto, in questo scorcio di legislatura, non avrà tempo per svolgere le sue funzioni.

Sottolinea altresì la responsabilità politica di chi ha governato la regione Veneto che certamente non ha vigilato su quanto stava succedendo nei due istituti di credito, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema economico e produttivo del territorio. Esprime quindi una valutazione complessivamente contraria al provvedimento in esame che rappresenta l'enne-

simo intervento tardivo del Governo rispetto a quanto è stato fatto nei principali Paesi europei per affrontare la crisi di numerosi istituti bancari e tutelare i diritti dei risparmiatori. Il Governo infatti ha lungamente sostenuto la solidità del sistema bancario italiano per poi imporre il cosiddetto *bail-in*, presentato quale panacea di tutti i problemi. Sottolinea che la valutazione negativa non si limita ai contenuti del decreto in esame ma coinvolge tutta la politica economica nei confronti delle criticità nel sistema bancario italiano.

Gianluca BENAMATI (PD) intende presentare una valutazione completamente diversa rispetto a quella del collega Da Villa sul provvedimento in esame. Ricorda che, in occasione della riforma delle banche popolari, sono stati più volte strumentalmente evidenziati interessi specifici, mentre le vicende successive hanno dimostrato una situazione di debolezza del Paese. Sottolinea che il dissesto della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca provocherebbe una gravissima crisi del sistema produttivo e industriale del Paese. Ritiene che non si possa attribuire una colpa al Governo e alla maggioranza che hanno preferito applicare, con il consenso delle istituzioni europee, normative nazionali le quali consentirebbero di intervenire con un progetto industriale. Nel sottolineare che si presta a facili e strumentali polemiche la cessione al prezzo simbolico di un euro delle attività e passività dei due istituti di credito, evidenzia i profili problematici dell'operazione che consente una tutela degli investitori, dei correntisti, nonché la salvaguardia di un importante complesso aziendale e di migliaia di posti di lavoro.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, sottolinea che i fondi che si erano dimostrati pronti ad acquistare gli istituti di credito non avevano offerto alcuna garanzia per la tutela dei posti di lavoro.

Alberto BOMBASSEI (CI) ritiene che nel provvedimento in esame non vi siano

solo ombre, ma che certamente siano stati commessi errori clamorosi da parte del Governo e delle istituzioni nell'affrontare la crisi del sistema bancario. Sottolinea che in Europa situazioni analoghe sono state risolte con maggiore tempestività, mentre in Italia si è atteso troppo tempo, ricorrendo a misure frammentarie in luogo di interventi sistematici, con evidente impatto negativo sulle attività economiche e produttive e sui titolari di depositi. Sottolinea la necessità di tutelare i diritti degli azionisti e degli investitori, così come quelli dei risparmiatori privati. Confida che il provvedimento in esame sia in grado di risolvere le criticità del sistema creditizio della regione Veneto auspicando che siano accertate e perseguite le responsabilità, in particolare, dei vecchi azionisti e di chi ha certificato i bilanci che rappresentano i principali protagonisti del dissesto dei due istituti bancari. Ritiene infine che, più che della politica, debbano essere chiamate in causa le responsabilità di coloro che istituzionalmente hanno il compito vigilare sul sistema creditizio.

Adriana GALGANO (CI), in riferimento al prezzo di cessione degli istituti di credito, intende richiamare alcuni commenti di analisti internazionali che hanno sottolineato come Intesa Sanpaolo abbia avuto la possibilità di selezionare gratuitamente buoni *asset* e che l'acquisizione comporterà circa 250 milioni di utile entro il 2020. A fronte di questi dati non comprende per quale motivo il provvedimento giunga blindato all'esame delle Camere, atteso che il maggiore beneficiario dell'operazione è proprio il gruppo Intesa Sanpaolo. Preannuncia comunque l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Sottolineata infine la necessità di un intervento di salvataggio delle due banche venete, stigmatizza il comportamento dei soggetti istituzionali che non hanno svolto compiutamente i compiti di vigilanza e controllo loro attribuiti.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ringrazia per i contributi alla discussione e si

unisce agli auspici di un pronto decollo dell'attività della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario che è la sede più opportuna per tentare la ricostruzione delle responsabilità e di eventuali ritardi nell'attivazione di misure possibili. Ricorda che nella fase antecedente all'entrata in vigore della direttiva sul *bail-in*, l'Italia ha vissuto un periodo di finanza pubblica caratterizzata da condizioni di eccezionale difficoltà e, in quella fase, un'operazione impegnativa per il risanamento del sistema bancario avrebbe richiesto l'attivazione dell'European Stability Mechanism (ESM) sulla cui opportunità si discusse in una fase in cui le condizioni della finanza italiana avrebbero potuto determinare l'attivazione di meccanismi di controllo rafforzati sul nostro Paese.

Venendo alla situazione attuale, ricorda che il 26 giugno scorso la Banca centrale europea ha dichiarato la condizione di dissesto dei due istituti veneti. In pari data, il Comitato di risoluzione unico ha escluso l'applicazione dello schema di risoluzione ai due medesimi istituti. Ciò ha consentito un'applicazione piena del *bail-in* e, quindi, il coinvolgimento integrale di azionisti e di depositanti sotto i 100 mila euro. Aggiunge che è stata esclusa la ricapitalizzazione preventiva — che pure era stata tentata — perché ai sensi dell'articolo 32 della cosiddetta direttiva BRRD, il meccanismo di ricapitalizzazione preventiva può essere utilizzato per fare fronte a scenari e a stress avversi rafforzati, ma non in caso di copertura di perdite pregresse o attese. Di conseguenza, l'unico strumento attivabile, ai sensi del Testo unico bancario era quello della liquidazione amministrativa coatta dei due istituti. Rileva che nel decreto-legge in esame è stato sperimentato il meccanismo di intervento pubblico della liquidazione coatta assistita. Sottolinea che la liquidazione coatta pura, senza mobilitazione di finanze pubbliche e senza l'intervento del soggetto cessionario, cioè dell'istituto Intesa Sanpaolo, avrebbe comportato le conseguenze evidenziate nel documento di Banca d'Italia depositato ieri presso la

Commissione Finanze. Nella nota si legge che in caso di liquidazione pura circa centomila piccole e medie imprese e circa duecentomila famiglie sarebbero state costrette a restituire per intero i crediti (circa 26 miliardi); ne sarebbero con tutta probabilità derivate diffuse insolvenze. I depositanti non protetti dalla garanzia, insieme con gli obbligazionisti senior, avrebbero dovuto attendere i tempi della liquidazione (vari anni) per ottenere il rimborso (circa 20 miliardi). Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) avrebbe dovuto far fronte a un esborso immediato per circa 10 miliardi, e a rivalersi sulla liquidazione negli anni successivi. Data l'incapienza delle risorse prontamente disponibili presso il FITD, il sistema bancario avrebbe dovuto farsi carico di gran parte delle somme necessarie al rimborso dei depositanti in tempi estremamente ristretti. Lo Stato sarebbe stato chiamato all'immediata escussione della garanzia sulle passività emesse dalle due banche per un importo di circa 8,6 miliardi. A fronte di questi dati, ritiene che la scelta effettuata non rappresenti assolutamente un regalo ad Intesa Sanpaolo. In ogni caso, sottolinea che la scelta dell'Istituto è venuta all'esito di una procedura aperta, come riconosciuto dalla Commissione europea che l'ha considerata compatibile con il regime degli aiuti di Stato.

Al riguardo, richiama ancora i contenuti della nota depositata da Banca d'Italia: «L'acquirente è stato selezionato sulla base di una procedura aperta e trasparente che ha coinvolto sei potenziali acquirenti, tra cui cinque primari gruppi bancari italiani ed esteri (un numero elevato, tenendo conto dei tempi molto stretti imposti dalla procedura) e un grande gruppo assicurativo italiano. I risultati dell'asta sono divenuti noti mercoledì 21 giugno. A conclusione del processo sono pervenute due offerte di acquisto vincolanti. Tra queste, l'offerta di Intesa è risultata nettamente la migliore, in quanto idonea ad assicurare la continuità aziendale e a minimizzare le componenti da lasciare in capo alle due Banche in liqui-

dazione». Nel comprendere che le modalità dell'operazione di cessione degli istituti di credito al valore simbolico di un euro presentino una lettura complessa e si prestino a facili strumentalizzazioni, sottolinea che l'alternativa alla liquidazione assistita dall'intervento pubblico avrebbe avuto esiti esiziali non soltanto per il sistema bancario, ma soprattutto per il tessuto dell'economia reale delle aree di riferimento dei due istituti, che non si limitano al Veneto, ma si estendono a tutto il tessuto dell'economia reale italiana. Considerato l'impegno dell'operazione e l'impatto sui *ratios* patrimoniali delle aziende di credito, ritiene che l'offerta di Intesa dia le maggiori garanzie per la tenuta complessiva del cessionario e per le aziende poste in liquidazione. Ricorda infine che, in capo alla Società per la gestione delle attività vanno circa 18 miliardi di euro di crediti deteriorati. Sottolinea che il modello di gestione attiva che

dovrebbe praticare la Società per la gestione delle attività, secondo la stima della relazione tecnica, dovrebbe condurre ad un recupero di circa 11,6 miliardi di euro con impegni per circa 10,6 miliardi. A fronte di queste cifre, ritiene che il saldo finale dell'operazione per la finanza pubblica italiana potrà essere ragionevole.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 263

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 264

ALLEGATO (*Parere approvato*) 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professio-

nale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Rotta, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Giovanna MARTELLI (MDP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando in particolare che sarebbe stato opportuno che la Commissione si esprimesse sul testo del provvedimento alla conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito.

Titti DI SALVO (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice, esprime il suo apprezzamento per la ricostruzione fornita nella seduta di ieri del quadro in cui si iscrive il decreto-

legge e da cui emergono gli aspetti che sono più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione. Da tale quadro e dalla proposta di parere risulta chiaramente che il provvedimento è volto a risolvere non solo le problematiche che hanno investito i due istituti bancari e i loro correntisti, ma anche l'intero tessuto produttivo del territorio, compresi i lavoratori e le lavoratrici.

Chiara GRIBAUDO (PD), preannunciando il suo voto favorevole, rimarca i condivisibili risultati che il provvedimento intende raggiungere, che riguardano, oltre ai correntisti delle due banche in liquidazione, anche i dipendenti di tali istituti di credito, per i quali si prevedono specifici percorsi di riqualificazione professionale che garantiranno la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo in primo luogo il timore che il Parlamento dovrà presto tornare ad affrontare la tematica della tutela dei livelli occupazionali nel settore bancario, dal momento che da notizie recentissime risulta che il Monte dei Paschi di Siena si appresta a chiudere numerose filiali, con conseguenti prevedibili esuberi dei dipendenti, nel quadro della riorganizzazione aziendale sulla quale, da ultimo, si pronunciata favorevolmente la Commissione europea.

Tornando al decreto-legge in esame, nel quale convergeranno le disposizioni del decreto n. 89 del 2017, a testimonianza della fretta con cui il Governo è intervenuto sulla materia, ricorda che il suo gruppo ne ha messo in dubbio la costituzionalità, con la presentazione in Assemblea di specifiche pregiudiziali riferite, specificamente, alla coerenza delle disposizioni in esso contenute con gli articoli 3 e 47 della Costituzione, riguardanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza tra i cittadini e la tutela del risparmio. La crisi delle due banche, infatti, ha coinvolto circa duecentomila correntisti che, secondo una prassi normalmente seguita

dagli istituti di credito, sono spesso diventati azionisti, e quindi soci, per il solo fatto di avere acceso un mutuo. Tuttavia, il decreto-legge, non facendo alcuna distinzione, mette sullo stesso piano tali piccoli azionisti e gli speculatori che hanno causato la rovina degli istituti di credito. Stigmatizza, infine, l'impossibilità per il Parlamento di condurre un esame approfondito del provvedimento a causa della estrema ristrettezza dei tempi imposti dal Governo, che, tra l'altro, ha impedito alla VI Commissione di tenere uno specifico ciclo di audizioni, costringendola a richiedere la trasmissione di memorie sul provvedimento. Per tali ragioni, preannuncia che il suo gruppo farà un'opposizione dura, anche nel caso in cui il Governo dovesse porre la questione di fiducia.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! - Pri), preannunciando il suo voto contrario e condividendo l'analisi fatta dal collega Rizzetto, evidenzia i lampanti profili di incostituzionalità che viziano, a suo avviso, il decreto-legge e si associa alle critiche sulle restrizioni al dibattito imposte dal Governo, che vuole ad ogni costo evitare che siano introdotte modifiche al testo, in linea con quanto richiesto dall'istituto di credito che ha acquisito le due banche venete. Osserva che, se tutti si dichiarano d'accordo sul fatto che il provvedimento rappresenti, nella situazione attuale, il male minore, ben pochi si stiano interrogando sulle conseguenze derivanti dalla sua attuazione con particolare riferimento a coloro che saranno assorbiti dalla *bad bank* che rileverà le passività e i crediti deteriorati delle due banche in liquidazione. Si dichiara scettico anche sulla preannunciata mancanza di esuberi, all'esito della riorganizzazione delle aziende sul territorio, e invita i colleghi ad essere più cauti nel prevedere risultati positivi per l'operazione. Oltretutto, ricorda che la medesima soluzione adottata con il decreto-legge in esame non era stata giudicata percorribile nel passato per presunte incompatibilità con l'ordinamento europeo. Infine, dichiara la sua preoccupazione per il venire a mancare nel ter-

ritorio veneto di una *governance* finanziaria ed economica radicata e capace, a causa delle innegabili responsabilità della classe dirigente locale.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che il decreto-legge appare garantire la conservazione del posto di lavoro di un rilevante gruppo di dipendenti delle banche in liquidazione, mantenendo, nel contempo, i rapporti di credito in essere, con evidenti effetti positivi sull'occupazione nelle aziende creditrici. Il fallimento delle due banche, qualora non fosse stato governato e incanalato lungo la strada tracciata dal provvedimento, avrebbe prodotto, a suo avviso, conseguenze devastanti per il territorio veneto. Riconosce che alcune disposizioni di carattere tecnico possono essere oggetto di discussione, ma invita i colleghi a riconoscere che il provvedimento non riguarda la tutela degli azionisti. Le conseguenze negative sulle quote da loro detenute, infatti, si sono prodotte circa un anno e mezzo fa, quando il valore delle azioni si è quasi azzerato. Ricorda, quindi, l'intervento del Fondo di garanzia, costituito dal sistema bancario, che, con successivi aumenti di capitale, ha iniettato nel sistema circa 2,5 miliardi di euro, a fronte dell'acquisto del 99 per cento delle azioni, ad un prezzo pari al 15 per cento del loro valore originario. Si tratta di condizioni modeste ma senz'altro migliori di quelle offerte agli azionisti di banche che nel passato sono andate in crisi, come, ad esempio, Unicredit. A suo avviso, piuttosto, sarebbe opportuno approfondire i motivi e i meccanismi con i quali i risparmiatori sono stati fatti diventare azionisti delle due banche venete. Si tratta, infatti, di una vera e propria truffa le cui responsabilità avrebbero dovuto già da tempo essere accertate dall'autorità giudiziaria.

Davide TRIPIEDI (M5S), preannunciando il voto contrario del suo gruppo, rileva la necessità di fare emergere le responsabilità degli enti che non hanno

vigilato, in primo luogo, la Banca d'Italia e la Consob. Auspica che tutti i colpevoli paghino e osserva il prezzo ridicolo al quale Banca Intesa ha potuto acquisire le due banche in liquidazione, al netto delle passività e dei crediti deteriorati. A tali condizioni, a suo giudizio, chiunque avrebbe potuto assumersi la responsabilità di risanare l'attività aziendale, se ci fosse stata una gara aperta a più soggetti.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, ringrazia il collega Auci per avere posto l'accento sulla salvaguardia dei posti di lavoro grazie alla continuità dell'attività delle due banche garantita dal decreto-legge in esame, mentre al collega Rizzetto fa notare che il gruppo bancario che ha acquisito le banche in liquidazione ha già assicurato la tutela dei livelli occupazionali e il ricorso ai prepensionamenti su base volontaria. Ci tiene a sottolineare che la necessità di salvaguardare il tessuto economico del territorio veneto è alla base dell'urgenza del decreto-legge, che deve essere convertito nei tempi più rapidi possibile. Pertanto, a suo giudizio, il voto contrario al provvedimento o l'astensione si traducono nella contrarietà a salvaguardare i lavoratori. Rimarca, quindi, la responsabilità della classe politica locale, che non ha vigilato e non è intervenuta a correggere per tempo la deriva presa dagli istituti bancari. In ogni caso, il decreto-legge garantisce al territorio veneto la continuità dell'affidamento del credito, limitando gli effetti negativi che, altrimenti, sarebbero stati devastanti.

Roberto SIMONETTI (LNA), preannunciando il suo voto contrario, osserva che si tratta di una situazione incresciosa ben diversa da quella delineata dalla relatrice e che vede purtroppo coinvolti numerosi cittadini. Sottolinea che molte delle conseguenze derivanti dal fallimento delle due banche si sarebbero potute evitare se il Governo non avesse tardato ben due anni ad intervenire, tranquillizzato dal quadro fornito dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea, secondo le quali i due istituti bancari del Veneto presentavano conti in ordine.

In questo contesto, ritiene che le dichiarazioni della relatrice sono fuori luogo, dal momento che non si tratta di convincere della bontà del provvedimento i deputati della Commissione lavoro ma i cittadini del Veneto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4565, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA;

considerato che il provvedimento è volto a consentire l'adozione di misure pubbliche a sostegno dell'ordinata fuoriuscita di tali banche dal mercato nel contesto di una procedura di insolvenza e a garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, evitando, nel contempo, forti

ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale e sul piano occupazionale;

rilevato che il cessionario delle due banche in liquidazione ha assicurato in diverse sedi che, a seguito del trasferimento del personale dei medesimi istituti bancari, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del Fondo di solidarietà del settore del credito, nonché a ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini	268
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	271
ALLEGATO 2 (Emendamento 8.10 del Relatore)	274
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	275

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 14 giugno 2017, la proposta di legge C. 4483, d'iniziativa dei deputati Rondini ed altri, recante dispo-

sizioni per favorire la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità. Avverte che, poiché la predetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle altre proposte in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dopo aver ricordato che alle ore 12 di lunedì 19 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, avverte che sono state presentate 11 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 8.10 (*vedi allegato 2*). Al riguardo, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti potrebbe essere fissato alle ore 17 della giornata odierna, a meno che i gruppi non rinuncino a tale facoltà.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Patriarca, per l'illustrazione del nuovo emendamento presentato e per l'espressione dei pareri sulle suddette proposte emendative.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, precisa che l'emendamento 8.10 ha pre-

valentemente natura tecnica in quanto è volto a specificare meglio la parte del provvedimento concernente la copertura finanziaria, diminuendo al contempo la dotazione per il 2017, considerato che allo stato residuano meno di sei mesi. Auspica, pertanto, che i gruppi rinuncino al termine per la presentazione di subemendamenti, in modo da poter concludere la votazione degli emendamenti nella seduta odierna.

Passando all'espressione del parere sulle restanti proposte emendative, esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 3.1 e 3.2, in quanto propongono un'impostazione alternativa rispetto al testo unificato adottato. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Fossati 4.4 e Murer 4.5, nonché sull'emendamento Fossati 4.6, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Lorefice 4.1 e Silvia Giordano 4.2 e 4.3, ritenendo non opportuno esplicitare il divieto di applicare in maniera distorsiva le disposizioni recate del provvedimento in oggetto, ritenendo sufficiente quanto previsto dall'attuale normativa volta a contrastare il lavoro irregolare.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Nicchi 6.1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*), e sugli emendamenti Fossati 7.1 e Murer 8.1. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 8.10.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative e parere favorevole sull'emendamento 8.10 del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, segnala che le proposte emendative di cui è firmataria non riguardano in alcun modo il lavoro irregolare ma servono a riproporre le preoccupazioni già espresse in sede di Comitato ristretto circa la possibilità che alcune associazioni utilizzino le disposi-

zioni del provvedimento in esame per sostituire personale specializzato con anziani che prestano la propria attività a titolo gratuito.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel segnalare che gli anziani disponibili a prestare gratuitamente la loro opera rappresentano un orizzonte sociale variegato, invita ad adottare un approccio flessibile, che tenga conto delle diverse esigenze.

Donata LENZI (PD), in relazione alle preoccupazioni espresse dalla deputata Silvia Giordano, osserva che il quadro di riferimento per verificare il contrasto a pratiche elusive da parte di associazioni è rappresentato dal decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore, in corso di pubblicazione.

Nel ricordare che l'iscrizione all'apposito Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si relazionano con il settore pubblico, segnala che nel seguito dell'*iter* del provvedimento sarà possibile inserire nel testo un riferimento specifico alla normativa contenuta nel predetto Codice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Rondini 3.1 e 3.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 4.4.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 4.4, fatto proprio dalla deputata Amato (*vedi allegato 3*).

Ezio Primo CASATI (PD) sottoscrive l'emendamento Murer 4.5.

La Commissione approva l'emendamento Murer 4.5, fatto proprio dal deputato Casati (*vedi allegato 3*).

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 4.6 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 4.6 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata Amato e da lei riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO (M5S), in relazione a quanto affermato dalla deputata Lenzi, rileva che nel corso dell'esame di altri provvedimenti, a partire da quello sulle disposizioni anticipate di trattamento, si è ritenuto opportuno ribadire in maniera esplicita quanto già previsto dalla normativa vigente. Invita, quindi, a riconsiderare il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo in relazione agli emendamenti Loreface 4.1 e Silvia Giordano 4.2 e 4.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loreface 4.1 e Silvia Giordano 4.2 e 4.3.

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 6.1 e lo riformula nei termini indicati dal relatore in fase di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 6.1 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata Amato e da lei riformulato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 7.1, fatto proprio dalla deputata Carnevali (*vedi allegato 3*).

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Murer 8.1.

La Commissione approva, l'emendamento Murer 8.1, fatto proprio dalla deputata D'Incecco (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel prendere atto che i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti, pone in votazione l'emendamento 8.10 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.10 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo unificato delle proposte di legge C. 104 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 3.

(Piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità).

1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità è istituito un fondo denominato «Partecipazione attiva dei cittadini anziani», presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui dotazione è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano

un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini anziani.

3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico per le amministrazioni locali che valorizzano l'impegno dei cittadini anziani in attività sociali di pubblica utilità.

ART. 3-bis.

(Contratto).

1. Lo svolgimento di lavori di utilità sociale da parte dei cittadini anziani avviene mediante stipulazione di un contratto di collaborazione privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei cittadini anziani, regola con specifiche norme la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso.

ART. 3-ter.

(Compensi).

1. I compensi per lo svolgimento dei lavori di utilità sociale devono essere adeguati all'attività svolta e sono corrisposti in modo forfettario, anche mediante la con-

cessione di buoni pasto, e opportunamente concordati tra le parti interessate.

2. Le amministrazioni comunali possono altresì concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.

3. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.

4. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

5. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

3. 1. Rondini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le amministrazioni comunali possono concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.

2-ter. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.

2-quater. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le mo-

dalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

3. 2. Rondini.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e accompagnamento fino a: solitudine con le seguenti: , accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea,.

4. 4. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane.

4. 5. Murer, Nicchi, Fossati, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: promozione di eventi con le seguenti: promozione e organizzazione di eventi.

4. 6. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso essere sostitutivo di attività per il cui esercizio è richiesta una formazione, una competenza o un'abilitazione specifica e non può essere sostitutivo di un servizio che deve essere garantito dall'organico già previsto per tali attività. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge e come pra-

tica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.

- 4. 1.** Loreface, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso costituire una pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.

- 4. 2.** Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge o come pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.

- 4. 3.** Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: lungo tutto l'arco della vita, aggiungere le seguenti: i progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e della conoscenza informatica e delle nuove tecnologie, le iniziative e gli strumenti di approfondimento culturale e artistico, le attività ludiche e fisiche,.

- 6. 1.** Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,.

- 7. 1.** Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

- 8. 1.** Murer, Fossati, Fontanelli, Nicchi.

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTO 8.10 DEL RELATORE

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 *con le seguenti:* pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e accompagnamento fino a: solitudine con le seguenti: , accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea,.

4. 4. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Amato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane.

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane.

4. 5. Murer, Nicchi, Fossati, Fontanelli, Casati.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

4. 6. (Nuova formulazione) Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Amato.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: lungo tutto l'arco della vita, aggiungere le seguenti: anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione,.

6. 1. (Nuova formulazione) Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli, Amato.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,.

7. 1. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Carnevali.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

8. 1. Murer, Fossati, Fontanelli, Nicchi, D'Incecco.

Al comma 2, sostituire le parole: annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 con le seguenti: pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9. (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. 10. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	278
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	282

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	278
--	-----

RISOLUZIONI:

7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.	
7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.	
7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	279
7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	280

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale della proprietà collettiva, della Comunanza agraria dell'Appennino gualdese e dell'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (APRODUC), nonché del professor Pietro Nervi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4522 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi	280
--	-----

AVVERTENZA	280
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A..

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, onorevole Taricco, ha introdotto la discussione e che la Commissione è chiamata a esprimere il parere nella seduta odierna.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole che ha predisposto e che già provveduto ad inviare per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione (*vedi allegato*). In proposito, ribadisce che l'unica disposizione del provvedimento all'esame che reca profili di interesse per la Commissione Agricoltura è contenuta all'articolo 6, che include espressamente gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* nella platea degli investitori che potranno avere accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016.

Rimarca quindi che la sua proposta di parere contiene una valutazione favorevole sull'esplicita estensione a tali soggetti delle misure di ristoro previste nel richiamato articolo.

Silvia BENEDETTI (M5S) dichiara la netta contrarietà del suo Gruppo rispetto al provvedimento all'esame, che è frutto di una precisa scelta di metodo della quale la maggioranza dovrà assumersi la respon-

sabilità: vale a dire, salvare le banche in dissesto a discapito della tutela degli interessi dei risparmiatori. Preannuncia, quindi, il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo COVA (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere da lui predisposta.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza, è previsto lo svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, invita i colleghi a far pervenire alla Presidenza eventuali ulteriori nominativi di soggetti da audire nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo in oggetto.

Loredana LUPO (M5S) avanza la richiesta di poter audire, oltre ai consiglieri di amministrazioni del CREA, il responsabile della predisposizione del Piano di ricerca straordinario oggetto dello schema di decreto ministeriale sul quale la Commissione dovrà esprimere un parere.

A tal proposito, richiama la necessità – evidenziata anche in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento alla fase di predisposizione delle singole schede di progetto e all'esigenza di evitare sovrapposizioni di attività e finanziamenti – di acquisire elementi di conoscenza dettagliati sulle attività e sui progetti che fanno capo al Piano straordinario onde poter valutare la congruità dell'ammontare di risorse per essi stanziare.

Mino TARICCO (PD) ritiene che gli elementi di conoscenza richiesti dall'onorevole Lupo possano essere acquisiti per il tramite dei soggetti che sono stati invitati dalla Commissione a partecipare alle audizioni programmate per la seduta odierna.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, per prassi, le Commissioni procedono alle audizioni dei legali rappresentanti degli

enti pubblici. Invita, quindi, l'onorevole Lupo a porre la questione da lei sollevata direttamente ai soggetti invitati in audizione per la seduta odierna. Qualora gli elementi di conoscenza che saranno acquisiti non dovessero risultare sufficienti, la Commissione potrà senz'altro svolgere ulteriori audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 luglio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto rinviata, da ultimo, nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato di proseguire la discussione della risoluzione Russo congiuntamente alle altre. Ricorda altresì che l'onorevole Oliverio ha proposto lo svolgimento di un ciclo di audizioni e che tale richiesta sarà valutata dall'ufficio di presidenza della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti di Italia ortofrutta e dell'Unione nazionale tra le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA).

Avverte che l'onorevole Romanini ha predisposto una proposta di risoluzione unitaria alla quale hanno aderito i presentatori delle risoluzioni 7-01259 Mon-

giello e 7-01270 Gallinella e che è stata inviata a tutti i componenti la Commissione nel pomeriggio di ieri.

Giuseppe ROMANINI (PD) illustra brevemente il contenuto della proposta di risoluzione unitaria, sulla quale hanno convenuto i presentatori delle risoluzioni Mongiello e Gallinella e che ha elaborato tenendo conto anche degli elementi acquisiti con lo svolgimento delle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e dell'industria. Fa presente che, stante la diversità delle questioni trattate dalla risoluzione presentata dall'onorevole Zaccagnini, non è stato possibile elaborare un testo che ricomprendesse i contenuti anche di quest'ultima risoluzione.

Gian Pietro DAL MORO (PD) considerata l'assenza di uno dei presentatori delle risoluzioni in discussione, chiede al Presidente di valutare l'opportunità di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Luca SANI, *presidente*, apprezze le circostanze, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale della proprietà collettiva, della Comunità agraria dell'Appennino gualdese e dell'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (APRODUC), nonché del professor Pietro

Nervi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4522 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. (Atto n. 425).

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). (Atto n. 427).

ALLEGATO

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (C. 4565 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4565, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

preso atto con favore che l'articolo 6 include espressamente gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* nella platea dei beneficiari delle misure di ristoro dallo stesso disposte a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano

strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo l'accesso di tali soggetti alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	283
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dalla Relatrice e dal Governo</i>)	296
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione</i>)	300
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	310

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	319
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 10 luglio.

La Commissione procederà quindi oggi alla votazione delle proposte emendative e – ove concluso l'esame degli emendamenti – alla votazione del mandato al relatore.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 1.01 Baruffi, 11.03, 11.04 e 11.05 Sanna, e l'emendamento 11.6 Gianluca Pini e che i deputati Cimbro e Piras hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

Sono stati quindi presentati alcuni nuovi emendamenti del Governo e della Relatrice, che ha anticipato via mail a tutti i componenti della Commissione e che ha provveduto a trasmettere alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Tali proposte emendative sono incluse nel primo fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Segnala, tra tali proposte emendative, l'articolo aggiuntivo del Governo 9.01, che deve ritenersi inammissibile in quanto introduce una disposizione avente carattere ordinamentale, volta a modificare la disciplina vigente in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

In particolare, la disposizione proposta è destinata a semplificare la procedura per l'aggiornamento delle indennità riguardanti i bovini, bufalini e ovicapri macellati o abbattuti nel corso dei piani di eradicazione e controllo per la tubercolosi, le brucellosi e la leucosi bovina enzootica, eliminando l'obbligo di intervenire con una decretazione annuale e prevedendo l'adozione di un unico decreto.

La modifica proposta non pare riconducibile all'esigenza di rimuovere disposizioni nazionali in contrasto con la disciplina europea né è oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea.

Avverte quindi che sul provvedimento si sono espresse tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti presentati in XIV Commissione e loro trasmessi, fatta eccezione per la Commissione Giustizia – che deve esprimersi sull'articolo aggiuntivo del Governo 9.03 – e per la Commissione Trasporti, che deve esprimersi sugli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano.

Le Commissioni Giustizia e Trasporti sono in questo stesso momento convocate e trasmetteranno a breve i loro pareri.

Rammenta infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono unicamente quelli approvati dalle Commissioni o sui quali le Commissioni hanno espresso un parere favorevole. Tali

proposte emendative sono contenute nel secondo fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Invita quindi la relatrice ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, accantonando – in attesa del parere della Commissione Trasporti – gli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 della XII Commissione, 2.10 Tancredi e 2.3 Cova.

Esprime invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 della XII Commissione, per esigenze di coordinamento generale del testo. La proposta emendativa riproduce infatti testualmente il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento europeo (CE) n. 178 del 2002, con la sola aggiunta – peraltro priva di portata normativa – dell'avverbio « sempre ». Ricorda che agli Stati membri è preclusa la possibilità di replicare le norme di un regolamento europeo direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2 della XII Commissione, 2.10 Tancredi e 2.3 Cova. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo 2.01 della XII Commissione.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.9, presentato in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione Bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9 della relatrice. Chiede invece che siano accantonati gli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini, ai fini di una ulteriore valutazione.

Michele BORDO, *presidente*, propone l'accantonamento degli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.9 della relatrice.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, a sua firma, ne raccomanda l'approvazione, posto che l'emendamento 5.1 è stato presentato in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione Bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 della relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1 della relatrice.

Michele BORDO, *presidente*, invita la relatrice ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, accantonando – in attesa del parere della Commissione Giustizia – l'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2 della XIII Commissione e sull'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emenda-

mento 9.1 della XIII Commissione, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2 della XIII Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.6 Gianluca Pini e 10.8 (*Nuova formulazione*) Matarrelli, come riformulato dalla Commissione Ambiente.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

Toni MATARRELLI (MDP) accetta la nuova formulazione del suo emendamento 10.8.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.6 Gianluca Pini e 10.8 (*Nuova formulazione*) Matarrelli.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.2 della VIII Commissione e 11.1 della XIII Commissione, nonché sull'articolo aggiuntivo 11.02 della VIII Commissione.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 11.1 della XIII Commissione, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.2 della VIII Commissione e 11.1 della XIII Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 11.02 della VIII Commissione.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli emendamenti 12.6 Gianluca Pini, sugli identici emendamenti 12.1 Battelli e 12.5 Turco, e sugli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 Battelli.

Raccomanda invece l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 12.04 (*Nuova formulazione*), come riformulato dalla Commissione Attività produttive.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.6 Gianluca Pini, gli identici emendamenti 12.1 Battelli e 12.5 Turco, e gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 Battelli.

Approva quindi l'articolo aggiuntivo 12.04 (*Nuova formulazione*) della relatrice.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, intervenendo infine sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.1, che ha presentato in accoglimento di una osservazione della Commissione Difesa. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 13.1 della relatrice e l'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Trasporti sugli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano, precedentemente accantonati. Il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo e favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.02 Catalano, ove non precluso dal-

l'approvazione del precedente articolo aggiuntivo 2.05 del Governo e a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole « delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero ».

Ivan CATALANO (CI) accetta la nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 2.02. Intende quindi evidenziare come l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo coincida con quello da lui presentato in ordine all'intenzione di consentire un libero accesso alla rete Internet. Esprime apprezzamento per l'introduzione di tali misure nel disegno di legge europea, al fine di sanare una lacuna riguardante la disciplina sanzionatoria applicabile e di rispondere alle contestazioni avanzate in tal senso dalla Commissione europea.

Non ritiene tuttavia soddisfacente la soluzione scelta dal Governo, che nell'indicare in misura fissa la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione del Regolamento 2015/2120/UE colpisce in eguale misura le imprese responsabili della violazione, indipendentemente dalla loro dimensione. Vengono in tal modo svantaggiate le imprese più piccole, sulle quali, ovviamente, la sanzione interviene in misura proporzionalmente maggiore rispetto al fatturato complessivo. Nel proprio articolo aggiuntivo 2.02 la sanzione viene invece determinata in proporzione al fatturato, in misura a suo avviso assai più equa.

Invita pertanto il Governo, ove condivida tale valutazione, ad una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.05, nel senso di modificare la disposizione relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione del Regolamento 2015/2120/UE conformandola a quanto disposto dal suo articolo aggiuntivo 2.02.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva come entrambe le soluzioni pro-

spettate dagli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano appaiano conformi alla disciplina europea; la scelta tra le due modalità proposte è una decisione che riguarda unicamente il merito della questione, sul quale, in questa sede, il solo Governo è competente ad esprimersi.

Roberto OCCHIUTO (FI-PDL), nel condividere le argomentazioni del collega Catalano, invita il rappresentante del Governo a prendere posizione sul punto.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, osserva come la soluzione indicata dal Governo nell'articolo aggiuntivo 2.05 consenta, nello scarto assai ampio tra pena minima e massima, una notevole flessibilità nella comminazione delle sanzioni, configurandosi in tal modo una proporzionalità non rigida. Ritiene in ogni caso che la questione possa essere oggetto di ulteriore riflessione nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) rileva che, nel caso in cui la sanzione in misura fissa proposta dal Governo sia riferita a comportamenti puntuali, l'impresa più grande incorrerà verosimilmente, con il crescere degli utenti, in una corrispondente moltiplicazione delle sanzioni comminate, con effetti analoghi a quelli prospettati dalla proposta emendativa del deputato Catalano. Ove tuttavia così non fosse, dovrebbe ritenersi preferibile la soluzione di una sanzione determinata proporzionalmente con il fatturato. Si tratta di un tema meritevole, a suo avviso, di adeguato approfondimento.

Ivan CATALANO (CI) osserva che non essendovi la possibilità di *class action*, è in concreto assai difficile che la sommatoria delle istanze avanzate all'Autorità garante dai singoli utenti che si ritengono danneggiati possa determinare sanzioni in misura tale da incidere significativamente sul fatturato di una grande impresa, anche con

l'effetto di moltiplicazione ipotizzato dal collega Buttiglione.

Chiara SCUVERA (PD) ritiene preferibile la soluzione prospettata dal Governo nel proprio articolo aggiuntivo 2.05. Si tratta a suo parere di una proposta più completa, che offre un quadro sanzionatorio maggiormente certo e chiaro, anche per i destinatari delle disposizioni.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, esprime quindi il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo deve ritenersi precluso l'articolo aggiuntivo 2.02 (*Nuova formulazione*) Catalano.

Avverte quindi che la Commissione riprenderà ora l'esame degli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Gianluca Pini, in precedenza accantonati.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, evidenzia come il Governo riterrebbe opportuno un ritiro dell'emendamento 4.1 Sereni. Sebbene vi sia infatti piena condivisione nel merito della proposta emendativa, le difficoltà connesse alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte ne rendono difficile la sostenibilità. Auspica, comunque, che le criticità rilevate potranno essere risolte nel corso dei successivi passaggi di esame del provvedimento. Conferma in ogni caso l'invito al ritiro dell'emendamento 4.1 Sereni, esprimendo altrimenti parere contrario.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-I-DEA) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.1 Sereni, poiché la XIV Commissione è chiamata a valutare la congruità della proposta emendativa rispetto all'impianto del disegno di legge europea e non deve affrontare questioni che competono ad altri. Ribadisce l'opportunità che la Commissione Politiche dell'Unione europea non rinunci alla propria funzione preparatoria.

Michele BORDO, *presidente*, evidenzia come non competeva certamente alla XIV Commissione valutare la congruità in termini di copertura delle proposte emendative. La preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo trova tuttavia fondamento nel fatto che qualora la Commissione Bilancio – che dovrà esprimersi sugli emendamenti approvati nella seduta odierna – manifestasse dubbi circa l'adeguatezza delle norme di copertura dell'emendamento si potrebbe determinare l'espunzione dell'intero articolo 4 dal testo del disegno di legge.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, evidenzia come l'espunzione dell'articolo 4 del provvedimento non consentirebbe di sanare il contenzioso aperto con la Commissione europea, e come l'intenzione del Governo sia quella, in vista di tale obiettivo prioritario, di salvaguardare l'impianto del provvedimento.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-I-DEA) ritiene che vi siano rimedi alle pronunce della Commissione Bilancio che il Governo potrà adottare nel seguito dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Non ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione modifichi le valutazioni di sua specifica competenza per il timore di una eventuale pronuncia di altra Commissione.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, precisato che il ritiro dell'emendamento può essere disposto solo dal deputato che ne ha la principale titolarità, rileva come

l'emendamento 4.1 Sereni e l'emendamento 4.8 Gianluca Pini non siano in contrasto con la normativa dell'Unione europea abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Giustizia, competente nel merito. Esprime pertanto parere favorevole su entrambe le proposte emendative.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 Sereni.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1 Sereni deve ritenersi assorbito l'emendamento 4.8 Gianluca Pini.

Avverte quindi che è pervenuto il parere della Commissione Giustizia sull'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo, precedentemente accantonato. Il parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di sostituire, al capoverso 10-*bis*, comma 1, le parole « da 5.000 a 30.000 euro » con le seguenti: « da 10.000 a 60.000 euro ».

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo, come riformulato dalla Commissione Giustizia.

Andrea OLIVERO, *Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello della relatrice, accogliendo la riformulazione della Commissione Giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.05 (*Nuova formulazione*) del Governo.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2017, come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva infine di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4), richiamando in premessa l'opportunità che le disposizioni del Protocollo, in quanto si richiamano all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013, che stabilisce, all'articolo 7, che il Tribunale di primo grado abbia una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera dovranno essere oggetto di verifica nel quadro del negoziato in corso per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale.

Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone:

una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;

la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le pos-

sono accompagnare. Si intende inoltre consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.

Ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (*failing or likely to fail*).

Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari).

Nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board), cui era stato richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il requisito dell'interesse pubblico.

In tali circostanze le regole europee prevedono l'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza a specifiche condizioni.

Il 24 giugno 2017 l'Italia ha quindi notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca.

Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame. La Commissione europea ha infatti ritenuto che le misure proposte dall'Italia siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la Comunicazione della Commissione di luglio 2013 sugli aiuti di Stato al settore ban-

cario (cd. *Banking Communication*), in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato.

Entrambi gli istituti destinatari degli aiuti saranno dunque liquidati in modo ordinato e usciranno dal mercato; le attività trasferite a Intesa San Paolo verranno ristrutturare e significativamente ridotte; queste misure limiteranno le distorsioni della concorrenza che vengono da tali aiuti.

La Commissione riferisce che sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (senior) vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti.

Inoltre, a parere della Commissione, il soggetto acquirente (Intesa) è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli *asset* secondo la migliore offerta ricevuta: non si tratta dunque di un aiuto di Stato nei confronti di Intesa. Le autorità europee reputano che detta vendita consentirà di abbassare l'ammontare della rimanente massa liquidatoria, finanziata da crediti forniti da Intesa.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1). Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare

alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.

L'articolo 2 del provvedimento, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato degli istituti di credito in questione, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di 1. sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere a) e b)); 2. prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera c)); 3. adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.

Sono previste specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli *asset* e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame.

L'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente.

Tale soggetto è stato in particolare individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno. Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali – anche in deroga alle disposizioni civilistiche – per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi. Si stabilisce inoltre che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, essa si intende autorizzata anche in deroga alle proce-

dure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi.

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio». L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame.

L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (25 giugno 2017).

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-I-DEA) esprime le proprie congratulazioni al Ministro Padoan per la soluzione adottata; intende nel contempo deplorare le modalità con le quali a tale soluzione si è pervenuti, poiché non si è affrontato in sede europea il problema dei *non performing loans*, ovvero i crediti per i quali la riscossione sia è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell'esposizione.

Esprime in ogni caso un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, richiamate le considerazioni positive della Commissione europea sul provvedimento, anche alla luce del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 424.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onore-

vole Bergonzi, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – attua la delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015), riguardante la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle norme stabilite dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Il complesso delle misure recate dallo Schema di decreto intervengono con modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

La scadenza della delega conferita dalla citata Legge di delegazione europea 2014 è fissata al 15 giugno 2017, ossia entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva (fissato al 15 agosto 2017).

La direttiva 2014/87/Euratom richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti; requisiti nazionali di sicurezza; sistema di concessione delle licenze; sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale; adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme.

Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevenano eventuali conflitti di interesse. In tale ambito, le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del D.Lgs. 45/2014, dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Nei Considerando della Direttiva 2014/87 sono esplicitate le ragioni delle

modifiche alla Direttiva 2009/71/Euratom; dopo l'incidente di Fukushima (Giappone) nel 2011 l'UE ha cominciato a ripensare alle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sono stati svolti per questo le valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza») che hanno messo in luce i possibili miglioramenti nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti.

Per la sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio sottolinea la necessità di rispettare il concetto di «difesa in profondità» strutturata in cinque livelli e sviluppare il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare.

La direttiva 2014/87/Euratom introduce inoltre nuove norme sui titolari delle licenze, che sono direttamente responsabili della sicurezza degli impianti nucleari. Essi devono elaborare e presentare dettagliati piani di sicurezza, devono verificare periodicamente le misure di sicurezza adottate, devono stabilire efficaci misure di emergenza, devono investire adeguate risorse materiali e umane nel settore della sicurezza.

Si limita in questa sede a richiamare sinteticamente i contenuti dello Schema di decreto, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata.

L'articolo, 1, composto di 19 commi, reca innanzitutto le definizioni (comma 1). Vengono così introdotte le definizioni di «difesa in profondità» e «cultura della sicurezza nucleare», della cui importanza si fa menzione nelle premesse della direttiva.

Il comma 2 specifica che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano tutta la normativa in materia nucleare e vengono introdotti specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti le

attività soggette alla vigilanza, affinché forniscano tutte le informazioni richieste nel corso delle ispezioni, consentano l'accesso agli impianti e non oppongano il segreto industriale

Il comma 3 prevede che le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo provvedano alla trasmissione all'ISIN, con cadenza annuale, di un rapporto che dia conto delle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive e dei conseguenti provvedimenti adottati. Tale disposizione è finalizzata a consentire la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento.

Il comma 4 prevede l'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione alla costruzione/esercizio di impianti nucleari di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare.

Il comma 5 recepisce le norme dettate dall'articolo 1, punto 8), della direttiva e che stabiliscono gli obiettivi generali della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel comma 6, che chiarisce che l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio è necessario anche per l'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari.

Il comma 7 prevede che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali sia compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza.

Il comma 8 apporta una modifica di coordinamento, conseguente all'integrazione operata dal comma precedente.

Il comma 9 disciplina la licenza di esercizio, che determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare, e il piano preliminare delle operazioni di disattivazione.

Il comma 9 prevede il parere dell'ISIN nella procedura di approvazione, da parte del MISE, del piano preliminare delle operazioni di disattivazione e dei suoi successivi aggiornamenti.

Il comma 10 interviene in materia di procedimento autorizzativo di disattivazione degli impianti, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione. Il Ministero assicura altresì che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.

Il comma 11 specifica gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto.

Il comma 12 è volto a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative e alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.

Il comma 13 prevede che la responsabilità del titolare per la sicurezza nucleare comprenda anche la responsabilità per le attività dell'appaltatore e del subappaltatore.

Il comma 14 prevede che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accrescere le competenze del proprio personale al fine di acquisire, mantenere e sviluppare capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito.

Il comma 15 introduce misure per garantire adeguata informazione sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione alle autorità locali, ai lavoratori, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.

Il comma 16 prevede l'obbligo di trasmettere, entro il 22 luglio 2020, una

relazione alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN.

Il comma 17 introduce uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi impedisce o ostacola l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN.

Il comma 18 aggiorna in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, e introduce nuovi illeciti.

Il comma 19 prevede la possibilità di applicare l'istituto dell'estinzione del reato previo adempimento di prescrizioni ad alcune contravvenzioni introdotte dal precedente comma.

L'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. La direttiva 2014/87/Euratom prevede, infatti, che gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori.

Nella relazione illustrativa viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare.

L'articolo 3 disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione dell'impianto, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione stessa.

Si prevede inoltre l'adozione di un regolamento di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 1450 del 1970 alle disposizioni di cui al decreto legislativo in esame. In particolare, con il regolamento, dovranno essere di-

sciplinate le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, e le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso, evidenzia la relazione illustrativa, che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire l'istruzione e la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

**NUOVI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
DALLA RELATRICE E DAL GOVERNO**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

« 6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiusti-

ficatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comuni-

cazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-*quater*. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-*bis* e 16-*ter*, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 05. Il Governo.

ART. 4.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4.9. La Relatrice.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. La Relatrice.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391, n. 78/52 e n. 79/110 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi).

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le modalità per il calcolo e l'aggiornamento dell'indennità per i bovini, bufalini e ovicaprini macellati o abbattuti nel corso dei piani di eradicazione e controllo per la tubercolosi, le brucellosi e la leucosi bovina enzootica. »

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola « disponibile », sono ag-

giunte le seguenti: « purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Il Governo.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori

ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. La Relatrice.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica ammini-

strazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 ».

13. 1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.

2. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.

2. 2. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2. 10. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi me-

dicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica ».

2. 3. Cova, Bergonzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. ».

2. 01. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

« 6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'U-

nione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve-

dono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 05. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

1. Al Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

2. 02. *(Nuova formulazione)* Catalano.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: « nei confronti dell'autore del reato » sono inserite le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « superiori a 5000 euro »;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: « autore del reato » sono aggiunte le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: « esperita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale »;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018 »;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: « negli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i successivi diciotto mesi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giulietti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 9. La Relatrice.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. La Relatrice.

ART. 9.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. La XIII Commissione.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

9. 2. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in

materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola « disponibile », sono aggiunte le seguenti: « purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: « 10-*bis*. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Il Governo.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.

10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

10. 8. *(Nuova formulazione)* Matarrelli, Laforgia.

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.

11. 2. La VIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

11. 1. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: « Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente », sono inserite le seguenti: « favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, » e dopo le parole: « come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio », sono inserite le seguenti: « e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd*), sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle

etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-bis.

(*Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica*).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva »;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*;

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-bis.

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo

gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia ammini-

strativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 02. La VIII Commissione.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:

0a) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;

0a-bis) all'articolo 14 sopprimere il comma 5.

12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***12. 1.** Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***12. 5.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 14 comma 1 lettera *c)* è inserito infine il seguente periodo:

« nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione ».

12. 2. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 15 comma 1 dopo le parole: « di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea » sono inserite le parole: « , nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione ».

12. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 14 il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 15 il comma 4 è soppresso.

12. 4. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza

degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regio-

lamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 ».

13. 1. La Relatrice.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.

2. 1. La XII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.

2. 2. La XII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2. 10. Tancredi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi me-

dicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica ».

2. 3. Cova, Bergonzi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

« 6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'ar-

articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-*bis*, dell'articolo 6-*ter*, paragrafo 1, dell'articolo 6-*quater*, paragrafi 1, dell'articolo 6-*sexies*, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-*ter*. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti

pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-*quater*. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-*bis* e 16-*ter*, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 05. Il Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: « nei confronti dell'autore del reato » sono inserite le seguenti: « salvo

l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « superiori a 5000 euro »;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: « autore del reato » sono aggiunte le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: « esperita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale »;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018 »;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: « negli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i successivi diciotto mesi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giulietti.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 9. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 9.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

9. 2. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola « disponibile », sono aggiunte le seguenti: « purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. ».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.

10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

10. 8. *(Nuova formulazione)* Matarrelli, Laforgia.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.

11. 2. La VIII Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai

sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

11. 1. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd*), sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxodegradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-bis.

(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla

Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva »;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*;

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-bis.

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per

cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 02. La VIII Commissione.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,

n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

(Approvato)

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.

3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 ».

13. 1. La Relatrice.

(Approvato)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. (C. 4469 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 4469 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 »,

preso atto che il Protocollo oggetto di ratifica si richiama all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013, che stabilisce, all'articolo 7, che il Tribunale di primo grado abbia una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera;

rilevato altresì che il Protocollo, all'articolo 18, fissa l'entrata in vigore del Protocollo medesimo al trentesimo giorno successivo alla data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte – Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito – abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

considerato che tali disposizioni dovranno essere oggetto di verifica nel quadro del negoziato in corso per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	320
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	323
Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati. S. 2683 (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	321
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	324
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	322

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione Finanze della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4565, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante

« Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. ».

Il provvedimento in esame introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto.

Le misure recate dal decreto-legge consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, sono disposte una inie-

zione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.

Rileva infine che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.

Circa la possibilità di richiamare la materia « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), ricorda che sul punto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016. Secondo tal sentenza, « come si desume dalla normativa che enuncia i principi fondamentali in materia di banche di carattere regionale (decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante la « Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale »), gli elementi rilevanti per riconoscere a un'azienda di credito « carattere regionale » sono: l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche

le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale (articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2006). Il carattere regionale della banca, inoltre, non viene meno (sempre in base al citato articolo 2, comma 2), se al di fuori del territorio della regione essa esercita un'operatività marginale ». Alle banche oggetto del decreto in esame non può dunque essere riconosciuto carattere regionale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati.

S. 2683.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2^a Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge S. 2683, d'iniziativa della senatrice Maturani, recante introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati.

Il provvedimento in esame è costituito da due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice penale i seguenti articoli: l'articolo 609-terdecies, che punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione domestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale con sé o con terzi anche in un paese estero, da cui derivino uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile; l'articolo 609-quaterdecies, che dispone la pena della

reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di minore che non abbia compiuto gli anni dieci, è prevista la pena di reclusione da sette a dodici anni; l'articolo 609-*quindicies*, che stabilisce pene accessorie quali: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

L'articolo 2 istituisce l'osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati presso il Ministero della giustizia. Al predetto osservatorio partecipano, oltre a rappresentanti ministeriali (interno e istruzione), fra gli altri anche rappresentanti della Con-

ferenza unificata. L'osservatorio è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime. Il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

ALLEGATO 1

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (C. 4565 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4565, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante « Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « mo-

neta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), Cost. (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2016),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-*quaterdecies* e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati (S. 2683).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2683, recante « Introduzione nel codice penale degli articoli 609-*terdecies*, 609-*quaterdecies* e 609-*quindecies*, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati »;

rilevato che il provvedimento:

all'articolo 1 modifica il codice penale al fine di punire con la reclusione e con pene accessorie, fra cui la perdita della responsabilità genitoriale e l'esclusione dalla successione, chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione domestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo matrimoniale con sé o con terzi;

all'articolo 2 istituisce l'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati presso il Ministero della giustizia e demanda ai questori l'individuazione di funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matri-

moni forzati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;

considerato che dette disposizioni sono riconducibili in via prioritaria alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) ed *h*), Cost.);

tenuto conto che il provvedimento prevede altresì iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati – definite dal citato Osservatorio e da realizzare anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime – riconducibili ad ambiti materiali di competenza concorrente (« istruzione ») o regionale (« politiche sociali »);

valutata pertanto positivamente la presenza di rappresentanti della Conferenza unificata fra i componenti dell'Osservatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	325
Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Esame e rinvio</i>)	325
ALLEGATO 1 (<i>Schema di risoluzione</i>)	327
Comunicazioni del presidente	326
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 625/3039 al n. 627/3044)</i>)	330

Mercoledì 5 luglio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi).

(*Esame e rinvio*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta la discussione sullo schema di risoluzione e dà la parola al relatore Anzaldi per l'illustrazione del documento.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde, Michele ANZALDI, *relatore*, illustra lo schema di risoluzione (*vedi allegato 1*).

La senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII) e il senatore Alberto AIROLA (M5S) intervengono sull'ordine dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, risponde e, nel ringraziare il relatore, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 625/3039 al n. 627/3044,

per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

che gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

che l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

che ritiene assolutamente indifferibile che la Rai adotti tempestivamente procedure idonee a evitare conflitti di interessi nei rapporti con gli artisti e i loro agenti, che possano comportare ingiustificati benefici e sprechi di denaro pubblico;

che le suddette situazioni ledono la necessaria trasparenza che dovrebbe ispirare la condotta dell'azienda, l'immagine e gli interessi economici del servizio pubblico, creando all'interno della società indebiti potentati che condizionano l'operato degli organi preposti alla sua gestione;

che la Rai dovrebbe impegnarsi in maniera concreta e tangibile a valorizzare la produzione interna e ad adottare procedure volte a favorire una maggiore competitività e trasparenza nella scelta di

artisti e conduttori, evitando fenomeni di concentrazione in capo a poche società;

che sarebbe preciso interesse della società concessionaria evitare che artisti e conduttori possano beneficiare di ingiustificate posizioni di vantaggio, prive di qualsiasi riscontro di mercato;

che non è accettabile far diventare ogni conduttore, magari anche chi è cresciuto professionalmente in Rai, un *format* a sé stante, con il rischio che questa procedura sia in realtà surrettiziamente utilizzata per incassare maggiori compensi e maggiori parcelle per gli agenti;

che la Rai dovrebbe previamente individuare, rendendoli noti, i criteri in base ai quali un programma, che le viene proposto di acquistare, possa configurarsi come un *format* « originale »;

CONSIDERATO

che la vigente Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale stabilisce:

all'articolo 1, comma 5, che la società concessionaria ispiri la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, e abbia come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), che la società concessionaria s'impegna a garantire « il sostegno alla creatività, all'innovazione e alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e *format* di

qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali »;

all'articolo 13, comma 3, che « la società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2 »;

TENUTO CONTO

che la società concessionaria si è impegnata a garantire con la vigente Convenzione un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio;

che la Rai dovrebbe garantire adeguati spazi a giovani artisti e conduttori anche mediante nuove trasmissioni ideate dalla stessa società concessionaria senza ricorrere all'acquisto di *format*;

che la società concessionaria dovrebbe evitare che i potenziali giovani talenti siano costretti a rivolgersi ad agenzie esterne per poter lavorare in Rai, con la conseguenza che sono queste ultime a stabilire chi sia meritevole di prestare la propria opera per il servizio pubblico;

che in molti Stati l'esercizio dell'attività degli agenti di spettacolo è regolata da norme anche di rango primario volte a escludere possibili situazioni di conflitto d'interessi;

che, ad esempio, in California il codice del lavoro specifica che un agente di spettacolo non può indirizzare l'artista che rappresenta in alcun contratto nel quale una società di cui l'agente è titolare abbia un interesse economico;

IMPEGNA

il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni

dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette:

1. a escludere che la produzione dei programmi trasmessi dalla Rai sia affidata, anche tramite appalti parziali, a società di produzione controllate e/o collegate ad agenti di spettacolo che rappresentino gli artisti che a qualunque titolo prendano parte ai programmi medesimi;

2. a escludere che sia affidata a società di produzione controllate e/o collegate ad artisti l'esecuzione, anche tramite appalti parziali, di programmi trasmessi dalla Rai, nei quali gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti e che per questo motivo percepiscano un corrispettivo dalla concessionaria;

3. a escludere che in uno stesso programma possano essere contrattualizzati più di tre artisti rappresentati dallo stesso agente o da altra società di cui l'agente sia socio;

4. a escludere coproduzioni di film finanziate dalla stessa Rai, anche attraverso Rai Cinema, con società di produzioni cinematografiche di cui siano direttamente o indirettamente titolari agenti di spettacolo rappresentanti di artisti legati alla società concessionaria da rapporti contrattuali in essere per altri programmi trasmessi sui canali della stessa Rai;

5. a riservare, nell'ambito della produzione cinematografica, una quota di investimenti ai produttori indipendenti, nell'ambito del sostegno all'industria nazionale previsto nella vigente Convenzione;

6. a dotare la Rai di strumenti idonei a verificare che i *format* esterni non si configurino come un mezzo surrettizio per incrementare ulteriormente i compensi di artisti, conduttori e giornalisti;

7. a prevedere che, a fronte del fatto che le parcelle degli agenti sono corrisposte direttamente dall'artista, la Rai renda noto sul proprio sito il loro am-

montare, scorporandolo per ragioni di trasparenza dal compenso corrisposto all'artista, come se si trattasse delle spese per un fornitore;

8. a prevedere che tra i criteri da adottare al fine di accertare l'originalità o meno del *format* si faccia riferimento alla sua commerciabilità anche all'estero;

9. a creare una nuova struttura aziendale, ovvero a impegnare una struttura esistente, affinché sia preposta ai rapporti con giovani autori ovvero con le istituzioni (come, ad esempio, Dams o Istituto sperimentale di cinematografia) che formano i futuri operatori dello spettacolo.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 625/3039 al n. 627/3044).**

FICO, GAGNARLI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

il Codice Etico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa stabilisce che la pubblicità non deve violare o porsi in contrasto con la legge e deve essere diffusa nel rispetto del Codice di Autodisciplina pubblicitaria e delle altre normative che regolamentano la comunicazione commerciale;

coerentemente con i principi di lealtà, onestà e correttezza della pubblicità, il Codice Etico vieta la pubblicità occulta, clandestina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali;

analogamente, l'articolo 2, comma 6, del vigente contratto di servizio fra la Rai e il Ministro dello sviluppo economico, prescrive all'azienda di adottare « un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta », monitorando a tal fine « l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili », e di assumere « all'esito del monitoraggio le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi »;

tra le forme di pubblicità indiretta ovvero occulta rientra anche quella negativa, *rectius* denigratoria, ai danni di specifici prodotti, attività o imprese;

a tale riguardo l'articolo 14 del Codice autodisciplina pubblicitaria, al quale la Rai si conforma, recita: « È vietata ogni

denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati »;

nella puntata della *fiction* « Tutto può succedere », andata in onda – peraltro con grande successo in termini di *share* – il 1° giugno 2016, gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo hanno dovuto subire una gravissima forma di pubblicità denigratoria nei confronti di un intero settore merceologico, quale quello delle birre prodotte con metodi artigianali;

in una sequenza della puntata in oggetto, ambientata in un locale notturno, uno dei due protagonisti assaggia una birra artigianale e afferma: « questa birra non vale quello che costa, neanche un po' ». Si rivolge quindi all'altro protagonista della scena: « Assaggia bene, per favore, dimmi se è potabile questa bevanda ». L'altro, nel convenire, aggiunge: « Fa schifo, e mo' gli ho anche promesso un bell'ordine a Loris [...] che prima aveva tutte birre normali, quelle che si trovano, poi si è buttato sulle birre artigianali, vatti a fidare »;

la scrittura della scena appena riportata non ha nulla a che vedere con la libertà creativa dei contenuti e dei messaggi che s'intendono veicolare attraverso una *fiction*. Al contrario, essa si presenta come una gratuita ed esplicita violazione di legge e dei principi che governano la pubblicità commerciale, a loro volta richiamati con forza dai principali atti che regolano l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo;

nel caso in oggetto non vengono in rilievo soltanto violazioni e responsabilità di tipo formale, che pure dovranno essere

necessariamente accertate. Di più, c'è una questione etica che lede gravemente l'immagine del servizio pubblico: infatti, aver consentito un attacco tanto gratuito e violento a un intero settore commerciale – che sta vivendo in questi anni una straordinaria crescita qualitativa e quantitativa e che vede impegnati tantissimi giovani produttori – appare qualcosa di lontanissimo dal senso stesso del servizio pubblico radiotelevisivo;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti nelle premesse;

se non ritengano che l'episodio in oggetto costituisca pacificamente una forma di pubblicità denigratoria, espressamente vietata dalla normativa vigente e dal richiamato Codice di autodisciplina;

se e quali forme di pressione vi siano state al fine di far passare un'immagine negativa del settore delle birre artigianali, a tutto vantaggio delle produzioni tradizionali;

come la concessionaria del servizio pubblico intenda agire al fine di tutelare l'attività e l'immagine dei produttori di birre artigianali gratuitamente offesi dalla trasmissione oggetto della presente interrogazione;

infine come intenda agire, a tutela dei propri interessi e della propria peculiare missione, nei confronti della società produttrice di « Tutto può succedere » ovvero dei responsabili del programma in oggetto. (625/3039)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Con riferimento all'episodio della fiction « Tutto può succedere » in cui due dei protagonisti fanno riferimento alla birra artigianale, si evidenzia che gli autori non avevano alcuna intenzione di far passare un'immagine negativa del settore delle birre artigianali a vantaggio delle birre tradizionali: nel dialogo tra i due attori, infatti, la battuta conclusiva recita « Vatti a fidare, soprattutto se non le assaggi prima », a

dimostrazione del fatto che i due attori (gestori di un locale) prima di commercializzare un prodotto (peraltro « innovativo ») ritengono necessario assaggiarlo preventivamente.

Da ultimo, per completezza di informazione, si mette in evidenza che nella serie « Tutto può succedere » non è presente alcun product placement di birre industriali, l'etichetta della birra artigianale di cui all'episodio citato è di pura fantasia, le battute dei dialoghi sono frutto della libera creatività degli autori.

BRUNETTA. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

le attività dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto stabilito dal Codice Etico Rai, devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede;

in particolare, per quanto riguarda il campo dell'informazione, l'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 recante « Ordinamento della professione di giornalista » stabilisce che « è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede (...) »;

il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il 27 gennaio 2016, all'articolo 2, stabilisce alcuni fondamenti deontologici alla base della professione: il giornalista difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti. Il giornalista è tenuto

altresì a rispettare i diritti fondamentali delle persone e ad osservare le norme di legge poste a loro salvaguardia;

l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici » stabilisce che « la disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce (...) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità »; in questo contesto normativo si inserisce il concetto di *par condicio* il quale, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, riguarda l'accesso di tutti i soggetti politici al mezzo radiotelevisivo in condizioni tali da garantire, a ciascuna forza rappresentata in Parlamento, la medesima possibilità di comunicare con il pubblico;

in vigore della citata legge n. 28 del 2000, la Commissione di vigilanza Rai e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, operando un evidente ampliamento del testo normativo, hanno esteso le regole della *par condicio* al periodo non elettorale. Obiettività, completezza, imparzialità non bastano più nei programmi di informazione. Occorre sempre, come ha avuto modo di sottolineare la Commissione di Vigilanza (con l'atto di indirizzo approvato l'11 marzo 2003), garantire il « rigoroso rispetto » della « pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio »;

nella stagione 2016/2017, iniziata il 24 agosto 2016 ed ancora in corso, il programma « Porta a Porta », in onda su Raiuno e condotto da Bruno Vespa, ha ospitato ripetutamente esponenti politici di tutti i maggiori partiti nazionali, compresa Forza Italia (Mariastella Gelmini, sette volte, Giovanni Toti, sei volte, Annamaria Bernini, cinque volte, Mara Carfagna, quattro volte, Paolo Romani, tre volte, Silvio Berlusconi e Daniela Santanchè, due volte), praticando un ostentato ed evidente ostracismo nei confronti dell'interrogante, che si è trasformato in un vero e proprio veto alla sua partecipazione nella trasmissione curata dal conduttore Vespa;

il giornalista Vespa, nel corso delle puntate dell'intera stagione del programma citato, ha esplicitamente e palesemente discriminato l'interrogante – non tanto come persona, ma relativamente al ruolo politico e istituzionale che egli ricopre (Presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati e membro della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai) – poiché, in presenza, in moltissime puntate, di figure di vertice omologhe allo scrivente (Presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione), ha preferito invitare, con evidente veto discriminatorio, anziché lo scrivente, altri esponenti di Forza Italia, come il vice presidente vicario del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati (sette volte) o il Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato (tre volte);

particolarmente grave è l'esclusione del sottoscritto dalla partecipazione alle puntate in cui sono stati trattati, ad esempio durante la campagna referendaria (sottoposta alle stringenti regole della *par condicio*), temi rilevanti quali la riforma della Costituzione, o più recentemente, la legge elettorale o la crisi del sistema bancario, compiendo così un'evidente, lo ripetiamo, discriminazione nei confronti di chi, attraverso la sua attività parlamentare (tra l'altro coordinatore nazionale del Comitato per il No del centrodestra unito alla riforma costituzionale Renzi-Boschi; e, in merito alla legge elettorale, primo firmatario della proposta di legge di Forza Italia e protagonista, come uno dei quattro contraenti, dell'accordo istituzionale sul cosiddetto modello tedesco), aveva assunto un ruolo di primo piano nella discussione pubblica delle relative questioni, provocando così un danno rilevante e irreparabile all'incisività dell'azione politica del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei deputati, essendo stato precluso al suo Presidente, anche in relazione al suo ruolo istituzionale (lo ripetiamo), di esprimere, su quelle tematiche, la propria *leadership* politica e la propria competenza tecnica;

a parere dell'interrogante, le ragioni dell'esclusione (dopo decenni di assidue presenze), nell'intera stagione 2016/2017, del sottoscritto dal programma « Porta a Porta » sono da individuarsi, in primo luogo, nell'episodio accaduto durante la puntata speciale del 23 giugno 2016, volta a commentare i risultati del *referendum* svoltosi, nello stesso giorno, in Gran Bretagna sulla cosiddetta *Brexit*;

nel corso della trasmissione, il conduttore Bruno Vespa non ha presentato correttamente il finanziere Davide Serra, omettendo di dichiarare la sua vicinanza all'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi;

ne è scaturito un acceso dibattito nel quale il giornalista Vespa, mancando completamente di rispetto al sottoscritto interrogante, ospite della trasmissione, dichiarava quanto segue: « Onorevole Brunetta sta impazzendo? Sta parlando una persona, stia al suo posto... lei non ha il diritto..., che titolo ha?... , chi è lei per decidere chi parla e chi no...?! »;

il sottoscritto, in realtà, si era semplicemente limitato a rilevare che il conduttore, eludendo le regole della deontologia professionale, non aveva evidenziato la vicinanza politica all'ex Presidente del Consiglio Renzi del finanziere Davide Serra (suo finanziatore, relatore in varie edizioni della Leopolda e consulente finanziario), chiedendo, quindi, a Vespa, in diretta, una maggior trasparenza e chiarezza nell'informazione del pubblico sulla predetta, rilevante questione;

Vespa ha ulteriormente replicato, offendendo il sottoscritto e accusandolo di polemizzare solo per « propaganda politica », confermando, così, la deviazione della sua condotta dalle più elementari regole della deontologia giornalistica, oltreché del buonsenso e della buona educazione;

oltre all'episodio citato, l'esclusione dell'interrogante dal programma « Porta a Porta » appare determinata anche dalla battaglia che lo scrivente conduce sull'ap-

plicazione del limite retributivo di 240.000 euro annuo (previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198) ai compensi delle star televisive (giornalisti compresi), attività che, evidentemente, non è affatto gradita a Vespa, schieratosi apertamente, e a più riprese, a difesa del suo compenso;

in questo senso, l'esclusione della presenza del sottoscritto dalle trasmissioni di Vespa risulta viziata anche da un palese conflitto di interessi del conduttore, rispetto alla questione personale relativa alla difesa « *contra legem* » del proprio *status* contrattuale;

pertanto ad avviso dell'interrogante e alla luce di quanto riportato, Bruno Vespa esplica le funzioni di conduttore avendo una concezione proprietaria della sua trasmissione che, invece, nell'ambito del servizio pubblico, è finanziata dal canone, cioè da un'imposta obbligatoria ormai inserita in bolletta, che pagano anche gli elettori del sottoscritto; il giornalista Rai, inoltre, agisce non tenendo in considerazione i principi cardine su cui dovrebbe basarsi il servizio pubblico radiotelevisivo, cioè la correttezza, la completezza, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione, nonché i fondamenti della deontologia professionale dell'ordine a cui appartiene, abusando palesemente della funzione di conduttore che attualmente svolge;

il conduttore, in particolare, escludendo, in maniera discriminatoria, lo scrivente dalla partecipazione ai dibattiti su rilevanti questioni relative a temi su cui egli aveva assunto un ruolo politico determinate e, per certi versi, insostituibile, ha esercitato in maniera distorta e sviata le proprie funzioni, cagionando, così, un rilevante pregiudizio, non solo alla persona dell'interrogante, ma anche al suo ruolo istituzionale e allo stesso partito politico di Forza Italia, al quale è stata impedita la presenza alle discussioni per mezzo del suo rappresentante più competente tecnicamente e più qualificato istituzionalmente;

la Rai, come servizio pubblico, deve, al contrario, sempre garantire il rigore, la

considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato come quello dell'informazione dei cittadini:

se i vertici Rai non intendano aprire un'indagine istruttoria sulla vicenda descritta in premessa e quali iniziative intendano assumere al fine di richiamare il giornalista Bruno Vespa a un corretto esercizio delle regole deontologiche del proprio ordine professionale in modo da assicurare il rispetto dovuto alla completezza delle esigenze informative del pubblico televisivo e da scongiurare, per il futuro, altri e analoghi atti odiosi di ostracismo e di discriminazione;

se i vertici Rai non intendano intervenire per ripristinare una normale presenza dei rappresentanti parlamentari e istituzionali dei maggiori soggetti politici, garantendo al sottoscritto – in quanto Presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati e membro della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai – una adeguata compensazione nella prossima stagione televisiva, necessaria a riequilibrare l'evidente discriminazione subita nell'ultimo anno, con grave danno all'interrogante e alla forza politica che rappresenta. (626/3040)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il quadro normativo di riferimento stabilisce che i programmi di informazione e approfondimento « sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca [...] nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo ».

Si tratta pertanto, in altri termini, di un pluralismo di argomenti e non di soggetti: infatti « ai direttori, ai conduttori, a tutti i

giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza ».

Ancora, la sentenza del TAR del Lazio N. 03897/2014 stabilisce, tra l'altro, che: « la libertà d'informare include anche quella di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento ».

BRUNETTA, CENTEMERO – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante « Testo Unico della radiotelevisione » all'articolo 3 stabilisce che la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali;

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante « Ordinamento della professione di giornalista » all'articolo 2 stabilisce che « è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori »;

il contratto nazionale di servizio 2010-2012 stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, all'articolo 4 comma 1, stabilisce che « la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza

e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità nel rispetto della dignità della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualità dell'informazione della concessionaria »;

la Corte di Cassazione con sentenza n. 16236/2010 ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto « giornalismo di inchiesta » – il quale provvede ad attingere direttamente l'informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei principi etici e deontologici dell'attività professionale;

« FuoriRoma » è una trasmissione condotta dalla giornalista Concita De Gregorio e trasmessa su RaiTre;

lo scorso 15 maggio è andata in onda una puntata in cui, oltre a raccontare la storia e le peculiarità della città Cagliari, la giornalista Concita De Gregorio ha intervistato Massimo Zedda, attuale sindaco di Cagliari;

il dialogo tra la giornalista ed il sindaco Zedda è stato chiaramente finalizzato a concedere un ampio spazio alla figura dell'attuale primo cittadino di Cagliari ed in particolar modo al suo percorso politico e alla sua attività amministrativa;

la giornalista ha altresì sottolineato come Zedda « abbia restituito al popolo rosso l'orgoglio di un'appartenenza politica andata per molti anni in sonno » denigrando in questo modo quanto è stato fatto dai precedenti governi di centro destra;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle regole de-

ontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così importante come quello dell'informazione dei cittadini;

si chiede di sapere:

quali iniziative tempestive i vertici Rai intendano intraprendere al fine di fornire il diritto alla completa e obiettiva informazione dei cittadini e il rispetto del pluralismo nell'informazione all'interno dei programmi di approfondimento politico del servizio pubblico radiotelevisivo.

(627/3044)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il concept del programma « Fuori Roma » è incentrato sul racconto della politica e dei suoi protagonisti fatto direttamente nei luoghi dove la politica agisce quotidianamente: le città, i comuni, ecc.. Il programma vuole raccontare la quotidianità della gestione della cosa pubblica nonché le ragioni che hanno portato alla vittoria di un amministratore locale e quelle che, al contrario, hanno determinato la sconfitta degli avversari.

La conduttrice Concita De Gregorio, taccuino alla mano, costruisce un racconto-inchiesta molto approfondito analizzando il contesto sociale, economico e politico di una determinata area e intervistando i principali protagonisti della scena politica locale. Il sindaco in carica è il punto di partenza di un viaggio che tocca tutte le realtà del territorio messo sotto la sua lente di ingrandimento.

Raccolti tutti gli elementi determinanti e sentiti i protagonisti chiave, Concita De Gregorio avanza ipotesi, disegna scenari, esamina i fatti, cosa normale e naturale per un giornalista che deve decodificare i cambiamenti in atto nella società. Soprattutto, non esprime giudizi personali per orientare lo spettatore ma fornisce strumenti di riflessione, con l'obiettivo di svolgere un lavoro accurato e imparziale.

Nel complesso, dallo scorso autunno sono state realizzate 27 puntate (che hanno toccato 27 città diverse), rappresentando in modo molto equilibrato tutte le forze politiche che governano a livello locale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	336
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, del Direttore Generale della lega nazionale professionisti B Paolo Bedin e del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	336
Comunicazioni della Presidente	337

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 luglio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 luglio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, del Direttore Generale della lega nazionale professionisti B Paolo Bedin e del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e commissario della Lega di Serie A, Carlo Tavecchio, del Direttore Generale della lega nazionale professionisti B, Paolo Bedin, in sostituzione del vice presidente Andrea Corradino, impossibilitato a partecipare, e del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina.

L'audizione rientra nel filone d'inchiesta dedicato al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico.

Carlo TAVECCHIO, *presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e com-*

missario della Lega di Serie A, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Indi Gabriele GRAVINA, *presidente della Lega Pro*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Angelo ATTAGUILE (LNA) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Franco CARDIELLO (PD), Luigi GAETTI (M5S), Stefano ESPOSITO (PD), Stefano VACCARI (PD), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente Tavecchio, il direttore generale Bedin e il Presidente Gravina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione, si re-

cherà in missione giovedì 13 luglio a Trento per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata in Trentino-Alto Adige; mercoledì 19 e giovedì 20 luglio a Palermo, in occasione delle commemorazioni del 25° anniversario della strage di via D'Amelio; lunedì 24 e martedì 25 luglio a Genova, per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata in Liguria.

Informa infine che è pervenuta dal Consiglio Superiore della Magistratura la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, per l'incarico di collaborazione a tempo parziale della dottoressa Marzia Eugenia Sabella, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	338
---	-----

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.30.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La relatrice, onorevole VILLECCO CALIPARI (PD), prosegue nell'illustrazione

dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di divisione Stefano Screpanti (*Svolgimento e conclusione*) 339

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 14.05.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di divisione Stefano Screpanti.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il generale di divisione Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di proseguire l'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Il generale di divisione Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza*, conclude quindi il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (MISTO) e Paolo ARRIGONI

(LNA) e, a più riprese, Giorgio BRANDOLIN, *presidente*.

Risponde il generale di divisione Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione. Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di proseguire l'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il generale Screpanti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	341
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 15.15.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 15,15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di compiere, con l'ausilio delle competenti strutture della Guardia di finanza, accertamenti su alcuni immobili in Roma;

il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

il dottor Donadio, il colonnello Occhipinti e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

la dottoressa Tintisona di acquisire presso le competenti strutture della Polizia di Stato documentazione relativa al filone di indagine su una presunta base brigatista nell'area della Balduina;

il dottor Donadio di svolgere gli approfondimenti su una persona al corrente dei fatti, come da sua nota istruttoria del 21 giugno 2017;

il generale Scriccia di acquisire la documentazione processuale relativa alla vicenda del presunto rapporto tra Francesco Delfino e Alessio Casimirri (fascicolo 11792/94 I della Procura della Repubblica di Roma), nonché di svolgere un approfondimento sul colonnello Demetrio Cogliandro;

il GICO della Guardia di Finanza di svolgere alcuni accertamenti su elicotteri in volo nell'area di Roma il 16 marzo 1978;

il dottor Donadio, il colonnello Pinelli, il capitano Di Prete di compiere alcuni accertamenti su Giustino De Vuono;

il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo a compiere alcuni approfondimenti, anche tramite l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, su luoghi di detenzione di Moro;

Comunica inoltre che:

il 30 giugno 2017 è stata acquisita agli atti una lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativa ad accertamenti di natura tecnica;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle ricerche compiute presso gli archivi dell'AISE in relazione alla libreria Calusca di Milano e a una serie di personaggi in relazione con essa;

nella stessa data sono state acquisite agli atti due note, di libera consultazione, trasmesse dal dottor Salvini in occasione dell'audizione di Bassam Abu Sharif;

nella stessa data la dottoressa Tintinosa ha depositato un verbale, riservato, di operazioni compiute all'AISE in relazione all'acquisizione di documentazione su Robert Cunningham;

nella stessa data il dottor Mastelloni ha depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni rese da una persona informata dei fatti, nonché una raccolta di documentazione, segreta, dell'Arma dei Carabinieri, che sarà acquisita in copia;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa al tema dei presunti rapporti tra Alessio Casimirri e Francesco Delfino;

il 3 luglio 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa ad accertamenti su uno stabile in Roma;

il 4 luglio 2017 è stata acquisita agli atti una nota, riservata, del capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, relativa a documentazione di interesse dell'inchiesta parlamentare.

Comunica poi che si è convenuto di inviare un quesito scritto al dottor Luigi Carli sulle tematiche oggetto della sua audizione presso la Commissione.

Comunica infine che il deputato Alessandro Naccarato ha richiesto di poter disporre della documentazione di libera consultazione relativa alla scuola di lingue Hypérion. Come previsto dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e documenti, adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014, saranno dunque trasmessi al deputato Naccarato i seguenti documenti liberi: 385/1; 414/1; 438/1; 455/1; 594/1; 867/1.

Indi propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente* dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	343
Esame testimoniale del Ten. Col. medico Ennio Lettieri (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	343
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	344
Seguito dell'esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	344

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame testimoniale del Ten. Col. medico Ennio Lettieri.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Ten. Col. medico Ennio Lettieri.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti

indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce brevemente i temi oggetto dell'esame e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.35, riprende alle 8.40.

Ennio LETTIERI, *Ten. Col. medico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono per porre quesiti i deputati, Maria AMATO (PD), Paola BOLDRINI (PD), Paolo COVA (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Maria Chiara CARROZZA (PD), Ivan CATALANO (CI) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Ennio LETTIERI, *Ten. Col. medico*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Ten. Col. medico Ennio Lettieri per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda che la Commissione proseguirà oggi l'esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio.

La precedente seduta di esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio ha avuto luogo il 28 giugno scorso secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione.

Giuseppe CAROFIGLIO, *Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza*, integra le dichiarazioni rese nella precedente seduta del 28 giugno.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Gianluca RIZZO (M5S), Luigi LACQUANITI (Misto), Paolo COVA (PD), Giulia GRILLO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replica Giuseppe CAROFIGLIO, Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza, Giuseppe Carofiglio, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, Colonnello Antonio Medica, sullo stato e le prospettive dell'Ente	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la respon- sabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-
mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo
dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione
– Quadro di valutazione della situazione sociale. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200
final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti
modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei
trattamenti previdenziali e assistenziali.

Audizione di esperti	10
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	23

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A Dambruoso	21
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>) .	26
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	37
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. Audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema « Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE »	28
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32

INTERROGAZIONI:

5-11693 Galgano: Sul doppio cognome dei figli	32
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	39

III Affari esteri e comunitari

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con due rilievi</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Deliberazione di rilievi</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace	
---	--

e umanitarie in sede internazionale. Atto n. 426 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
IV Difesa	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	52
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di deliberazione del Relatore</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di deliberazione presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) .	61
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	63
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 110 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	56
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa. COM(2016)950 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Nuova proposta di documento finale del Relatore</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AVVERTENZA	58
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	72
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e	

monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	75
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	77
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	103
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	228
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	79
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento approvato nella seduta odierna</i>)	229
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	90
AVVERTENZA	99
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i>)	234
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti della Relatrice</i>)	236
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	231
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	238

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 243

AVVERTENZA 243

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 244

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 244

ALLEGATO 1 (*Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse*) 250

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 245

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 2454, C. 3218, C. 4019, C. 4097 e C. 4555 – Adozione di un nuovo testo unificato*) 246

ALLEGATO 2 (*Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione*) 251

Sui lavori della Commissione 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 249

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 255

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 256

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 257

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 259

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	263
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	264
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	267
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini	268
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	271
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 8.10 del Relatore</i>)	274
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	275
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	278
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	282
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	278
---	-----

RISOLUZIONI:

7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	279
--	-----

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale della proprietà collettiva, della Comunanza agraria dell'Appennino gualdese e dell'Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (APRODUC), nonché del professor Pietro Nervi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4522 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi	280
AVVERTENZA	280
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	283
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dalla Relatrice e dal Governo</i>)	296
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione</i>)	300
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	310
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	319
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	320
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	323
Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati. S. 2683 (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	321
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	324
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	322
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	325

Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Esame e rinvio</i>)	325
ALLEGATO 1 (<i>Schema di risoluzione</i>)	327
Comunicazioni del presidente	326
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 625/3039 al n. 627/3044)</i>)	330
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	336
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, del Direttore Generale della lega nazionale professionisti B Paolo Bedin e del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	336
Comunicazioni della Presidente	337
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	338
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di divisione Stefano Screpanti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	339
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	341
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	341
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	343
Esame testimoniale del Ten. Col. medico Ennio Lettieri (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	343

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	344
Seguito dell'esame testimoniale del Maresciallo in quiescenza della Guardia di finanza Giuseppe Carofiglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	344

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008690